D.d.s. 24 marzo 2022- n. 3958
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 prorogato al 31 dicembre 2022 per effetto del reg. 2220/2020 – Approvazione del bando 2022 per la misura 10 - Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 28 «Pagamenti agro-climatico-ambientali»;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii ;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii;
- n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii;
- n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» e che prevede all'art. 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, siano prorogati fino al 31 dicembre 2022;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con Decisione n. C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021;

Visto il d.d.u.o. n. 12336 17 settembre 2021, «Programma sviluppo rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle operazioni – aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui le operazioni che fanno parte della Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari della Misura 10 Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» per l'anno 2022 la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di sostegno (iniziali) e di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2022 ammontano a € 44.500.000, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Dato atto che con nota n. M1.2022.0048553 del 18 marzo 2022 si è conclusa positivamente la consultazione scritta finalizzata all'approvazione dei criteri di selezione delle operazioni 10.1.01 «Produzioni agricole integrate e 10.1.03 «Conservazione della biodiversità nelle risaie» da parte del Comitato di sorveglianza FEASR 2014-2020 Lombardia;

Considerato, altresì, che per le domande di sostegno (iniziali) relative alle operazioni 10.1.01 «produzioni agricole integrate» e 10.1.03 «conservazione della biodiversità nelle risaie», qualora le risorse ad esse destinate non fossero sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, saranno applicati i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza FEASR 2014-2020 Lombardia, descritti ai paragrafi 8.1.5 e 8.3.5 dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che:

- la dotazione finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale Lombardia 2014-2020 prorogato al 31 dicembre 2022 per effetto del Reg. 2220/2020, potrebbe non essere sufficiente a garantire il pagamento degli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso (trascinamenti PSR 2014-2022);
- il Piano Strategico Nazionale 2023-2027, che dovrebbe riservare una dotazione finanziaria per il pagamento dei trascinamenti PSR 2014-2020 prorogato al 2022, non è ancora stato approvato dalla Commissione Europea;
- i richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Lombardia, dell'Organismo pagatore regionale (OPLO), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata assegnazione nel Piano Strategico Nazionale 2023-2027 delle risorse necessarie a finanziare gli impegni assunti con il Programma di Sviluppo Rurale Lombardia 2014-2020 prorogato al 31 dicembre 2022 per effetto del Reg. 2220/2020 che oltrepassano l'attuale periodo di programmazione;

Vista la comunicazione del 16 marzo 2022 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, parte integrante e sostanziale del presente atto, all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale relativo al bando dell'anno 2022 di cui all'allegato 1 e relativi allegati da A a L, parte integrante e sostanziale del presente atto, comunicato via e-mail in data 16 marzo 2022;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Politiche agroambientali e uso e tutela del suolo agricolo» attribuite con d.g.r. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle domande di sostegno (iniziali) e di pagamento (conferme) relative alla Misura 10 sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali» per l'anno 2022, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili complessivamente per le domande di sostegno (iniziali) e di pagamento (conferme) per l'anno 2022 ammontano a € 44.500.000, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di stabilire che il pagamento degli impegni assunti con il Programma di Sviluppo Rurale Lombardia 2014-2020, prorogato al 31 dicembre 2022 per effetto del Reg. 2220/2020, che oltrepassano l'attuale periodo di programmazione è subordinato

all'assegnazione delle risorse necessarie a tal fine nel Piano Strategico Nazionale 2023-2027 e alla sua approvazione da parte della Commissione europea;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online – www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Carovigno

——— • ———

ALLEGATO 1



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 10

Pagamenti agro-climatico-ambientali

SOTTOMISURA 10.1

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DELLA SOTTOMISURA 10.1 NELL'ANNO 2022

SOMMARIO

1. FINALITÀ E OBIETTIVI
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. SOGGETTI BENEFICIARI
4. DOTAZIONE FINANZIARIA
5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE
6. COSA VIENE FINANZIATO
7. CONDIZIONALITÀ
8. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI
8.1 OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE
8.2 OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE
8.3 OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE
8.4 OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA
8.5 OPERAZIONE 10.1.06 "MANTENIMENTO STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCATE REALIZZATE CON LE OPERAZIONI 4.4.01 E 4.4.02"
8.6 OPERAZIONE 10.1.07 "MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE"
8.7 OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI
8.8 OPERAZIONE 10.1.09 – SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI
8.9 OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

8.10 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO
8.11 OPERAZIONE 10.1.12 - SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO
9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA
10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
10.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
10.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
10.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
10.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA
10.5 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA
11. ISTRUTTORIA
11.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
11.2 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA
11.3. ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
13. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
14. DISPOSIZIONI FINALI
14.1 CONTROLLI
14.2 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI
14.3 ESITO DEI CONTROLLI
15. PROCEDIMENTO DI DECADENZA
16. MONITORAGGIO DEI RISULTATI
16.1 INDICATORI
16.2 CUSTOMER SATISFACTION
17. RICORSI
18. SANZIONI
19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
20. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)
21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
22. GLOSSARIO

Queste disposizioni descrivono le operazioni della **Misura 10 – sottomisura 10.1** del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Lombardia e gli impegni che le aziende beneficiarie sono tenute a rispettare nel 2022, alcuni dei quali devono essere stati avviati prima del 1° gennaio. La durata degli impegni è riportata nella tabella sottostante.

OPERAZIONE	Durata impegni domanda di sostegno (iniziale)	Durata impegni domanda di pagamento (conferma)
10.1.01	3 anni (applicazione di criteri di selezione)	5 anni
10.1.02	NO	6 anni
10.1.03	3 anni (applicazione di criteri di selezione)	6 anni
10.1.04	3 anni	- 6 anni per le domande con anno inizio impegno a partire dal 2017 e per quelle con anno inizio impegno 2016 i cui beneficiari non intendono aderire alla proroga degli impegni della durata di 1 anno prevista per il 2022 - 7 anni (6 anni + 1) per le domande con anno inizio impegno nel 2016 i cui beneficiari, nel 2022, intendono aderire alla proroga degli impegni della durata di 1 anno
10.1.06	3 anni	3 anni
10.1.07	3 anni	- 3 anni per le domande di sostegno attivate a partire dal 2021 - 7 anni per le domande di sostegno attivate negli anni precedenti al 2021
10.1.08	3 anni	6 anni
10.1.09	3 anni	6 anni
10.1.10	3 anni	6 anni
10.1.11	3 anni	6 anni
10.1.12	3 anni	6 anni

NB - I beneficiari dell'operazione 10.1.04 che hanno terminato gli impegni il 31/12/2021 (domande di sostegno – iniziali - presentate nel 2016) possono presentare domanda di pagamento (conferma) anche per l'anno 2022. La durata degli impegni per tali beneficiari può, pertanto, essere prorogata di un anno: la proroga è facoltativa ed è necessario che il beneficiario espliciti la volontà di aderirvi sul sistema informativo Sis.Co.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La misura 10 – sottomisura 10.1 promuove l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse; infatti promuove e

incentiva una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

S'intende, altresì, accordare un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la conservazione di specie e varietà vegetali e di razze animali autoctone minacciate di abbandono in modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo.

La misura contribuisce direttamente alle seguenti focus area:

- 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, comprese le zone Natura 2000, le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, l'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché l'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4.b Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole di minore impatto sulla qualità dell'acqua
- 4.c Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi, incentivi per l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a salvaguardia della qualità dei suoli agricoli
- 5.d Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5.e Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La natura fortemente ambientale della misura consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento a esso.

La misura contribuisce anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ovvero alla riduzione dei gas serra e dell'ammoniaca e all'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle razze animali e delle specie vegetali locali, più resilienti alle variazioni climatiche in atto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari[1] alla base del bando:

- Titolo III, Capo I, Articolo 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" e Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.

[1] La normativa europea è rintracciabile sul sito http://eur-lex.europa.eu e quella regionale sul sito http://www.regione.lombardia.it

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento (UE) n. 1012/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»).
- Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 "che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022".
- Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2021) 9139 del 6 dicembre che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica da ultimo la Decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015 della Commissione.
- D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis.
- DM MIPAAF 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

- DM MIPAAF 5465 del 7/06/2018 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013".
- DM MIPAAF 2588 del 20 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."
- Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018. Domanda unica di pagamento per la campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus).
- Circolare AGEA n. 9020 del 4 febbraio 2019 "Domanda unica pagamento 2019. Integrazione alle circolari AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 e prot. N. 49231 del 8 giugno 2018" – paragrafo 2.
- Circolare AGEA n. 13057 del 18/02/2020 "Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 in materia di antimafia – errata corrige".
- DGR n. 1156 del 21/01/2019 Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. UE n. 1307/2013.
- DGR n. XI/5836 del 29 dicembre 2021 "Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".
- DGR n. 5958 del 14/02/2022 "Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla dgr x/3351 del 1° aprile 2015 e ss.mm.ii. Regime di condizionalità per l'anno 2022".
- DDS 29 giugno 2020 - n. 7589 Modifica al d.d.s. n. 16046 del 7 novembre 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 10 Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente a oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2018 e anni successivi»
- DDS n. 13692 del 14 ottobre 2021 «Modifica al d.d.s. 4 settembre 2018 - n. 12537 avente a oggetto «Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell'art. 8 del Reg. UE n. 809/2014, relativamente all'operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla misura 11 «Agricoltura biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»».

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per tutte le operazioni gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

Inoltre, per le operazioni 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08 e 10.1.09 possono presentare domanda anche enti gestori del territorio (ad es. Enti Gestori di aree protette e di Aree Natura 2000).

Per le operazioni 10.1.06 e 10.1.07 possono presentare domanda di sostegno (iniziale) unicamente i beneficiari dell'operazione 4.4.01 (per siepi e filari) o 4.4.02 (per FTB e aree umide) con interventi collaudati nell'anno 2021.

In ogni operazione sono descritte ulteriori specifiche e condizioni di ammissibilità vincolanti previste per i beneficiari.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria **complessiva** della sottomisura per le domande di sostegno (iniziali) e di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2022 è pari **a € 44.500.000** a valere sul bilancio dell'OPR.

Si precisa che per le domande di sostegno (iniziali) relative alle **operazioni 10.1.01 e 10.1.03**, qualora le risorse a esse destinate, pari a **€ 15.000.000**, non fossero sufficienti a soddisfare le richieste pervenute, saranno applicati i criteri di selezione descritti ai paragrafi 8.1.5 e 8.3.5.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superasse la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa potrà essere incrementata con motivazione del Responsabile di operazione, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili sulla Misura, per economie di spesa accertate o rimodulazioni finanziarie approvate dalla Commissione UE.

5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

È concesso un premio annuale per ettaro per le superfici condotte dal beneficiario presenti nel fascicolo aziendale e richieste a premio.

I premi annuali, a eccezione di quello relativo alla operazione 10.1.11, sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e tengono conto della necessità di evitare il doppio finanziamento con il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

6. COSA VIENE FINANZIATO

La Misura 10 – sottomisura 10.1 finanzia gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo a una o più delle operazioni previste.

Tali impegni vanno al di là di quelli obbligatori previsti da:

a) Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) di cui all'art. 94 Titolo VI, Capo I e all'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 che riporta gli obblighi di **condizionalità**.
   Gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal Reg. (UE) n. 1306/2013, disciplinati per l'anno 2022 con la DGR 5958/2022.
b) Pertinenti "**criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima**", di cui al reg. (UE) n. 1307/2013, art. 4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii), disciplinati a livello nazionale dal DM n. 5465/2018, integrato e modificato a livello regionale con DGR n. 1156/2019.
c) Pertinenti **requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari** di cui al reg. (UE) n. 808/2014, Allegato I, capitolo 8, punto 9, e da altri pertinenti requisiti obbligatori nazionali

Si considerano impegni di Misura sia i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima che i Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui ai precedenti punti b) e c).

Il rispetto di tutti gli impegni di Misura, descritti al successivo paragrafo 8, e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b), c) è condizione per percepire interamente il premio di Misura.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni di Misura siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli eventuali obblighi previsti nei Piani di gestione delle Aree Natura 2000.

7. CONDIZIONALITÀ

L'agricoltore che percepisce i premi collegati a questa Misura è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.

I CGO e le BCAA che costituiscono nel loro insieme la condizionalità, sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.

In caso di infrazioni riguardanti l'identificazione e la registrazione degli animali, la sicurezza alimentare e il benessere animale riscontrate presso un allevamento condotto da un detentore/soccidario, la riduzione di condizionalità è applicata anche al proprietario/soccidante.

Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

8. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

La misura 10, sottomisura 10.1, è articolata come segue:

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali:

10.1.01	Produzioni agricole integrate
10.1.02	Avvicendamento con leguminose foraggere
10.1.03	Conservazione della biodiversità nelle risaie
10.1.04	Agricoltura conservativa
10.1.06	Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02
10.1.07	Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione
10.1.08	Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti
10.1.09	Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali
10.1.10	Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
10.1.11	Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono
10.1.12	Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono

8.1 OPERAZIONE 10.1.01 - PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE

8.1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Con questo intervento s'intende incentivare l'adozione da parte dei produttori agricoli di specifici disciplinari regionali di produzione integrata, al fine di diminuire gli impatti negativi derivanti da un utilizzo non oculato dei prodotti fitosanitari e da fertilizzazioni poco calibrate, specie nelle zone ad agricoltura più intensiva, contribuendo così in modo significativo alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della qualità dell'acqua.

Le coltivazioni che più di altre necessitano di un uso sostenibile di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sono quelle che impattano in modo intensivo sul territorio, per la specializzazione e la localizzazione delle colture.

Spesso gli areali di coltivazione di queste colture sono contigui ad aree ad alto valore naturale per le quali è rilevante conservare la biodiversità, tutelare le risorse idriche superficiali e profonde diffondendo pratiche agricole a basso impatto ambientale.

L'operazione contribuisce all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto favorisce, da un lato, l'avvicendamento e la diversificazione delle colture e, dall'altro, una minore emissione di sostanze inquinanti in atmosfera e una riduzione dei fenomeni di erosione dei terreni agricoli.

8.1.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è pari a:

- **5 anni** per le domande di pagamento i cui impegni sono iniziati nel 2018 e sono ancora in corso
- **3 anni** per le domande di sostegno presentate nel 2022.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Riepilogo impegni principali:

A. Rispettare i vigenti disciplinari regionali di produzione integrata per le singole colture ammesse a premio, che si configurano come difesa integrata volontaria
B. Effettuare trattamenti fitosanitari con macchine che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata la certificazione volontaria di regolazione o taratura da parte dei centri prova autorizzati dalle regioni
C. Avvalersi dell'assistenza di un consulente abilitato ai sensi della Direttiva 2009/128/CEE, iscritto all'albo regionale
D. Acquistare prodotti fitosanitari solo previa indicazione degli stessi da parte di un consulente abilitato (ricettazione)
E. Per gli impianti arborei, mantenere l'inerbimento autunno-vernino dell'interfila secondo le modalità indicate nei disciplinari regionali di produzione integrata – parte speciale, per le singole colture ammesse a premio
F. Non utilizzare fanghi di depurazione né gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione.

Riepilogo impegni accessori (solo per la coltura del riso):

G. Sommersione della risaia nel periodo invernale
H. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad es. con triticale).

8.1.2.1 Descrizione degli impegni principali.

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate", sono i seguenti:

A. Rispettare i vigenti disciplinari di produzione integrata, che si configurano come difesa integrata volontaria (cfr. punto A.7.3 Decreto del MIPAAF 22/01/2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - PAN).

I disciplinari di produzione integrata comprendono:

1) **Norme tecniche agronomiche**, articolate in:
   - Parte generale relativa a "Principi e criteri generali per le pratiche agronomiche della produzione integrata" che comprendono norme per la gestione delle successioni colturali, delle fertilizzazioni e dell'irrigazione
   - Parte speciale contenente le norme tecniche specifiche per ciascuna coltura che comprendono, tra l'altro, indicazioni relative alla successione colturale, alla fertilizzazione, e all'irrigazione.
2) **Norme tecniche, difesa e diserbo**, per le misure agroambientali del PSR e per i programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - Reg. UE n. 1308/2013).

Tali disciplinari regionali, soggetti ad aggiornamenti annuali, sono conformi alle linee guida nazionali approvate dall'Organismo Tecnico Scientifico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e sono resi disponibili sul sito internet del servizio fitosanitario di Regione Lombardia (https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it)

In caso di colture per le quali non sono previste le schede colturali nei disciplinari regionali, occorre fare riferimento, per le specifiche schede di concimazione, ai disciplinari di produzione integrata approvati a livello nazionale.

Per quanto riguarda la **fertilizzazione** (piano di fertilizzazione, dose standard, analisi del terreno, modalità di campionamento del terreno etc.) occorre fare riferimento a quanto previsto nel relativo capitolo delle norme tecniche agronomiche di cui al punto 1, nonché per le specifiche colture alla parte speciale.

A tal fine gli esiti delle analisi del terreno devono essere disponibili in tempo utile per la predisposizione di tale piano.

Le analisi del terreno sono sempre obbligatorie e hanno validità di 5 anni.

NB: I beneficiari che presentano domanda di sostegno (iniziale) nel 2022 devono provvedere al campionamento del terreno prima della semina/impianto della coltura principale richiesta a premio, anche qualora si tratti di una coltura seminata nell'autunno 2021.

In caso di superfici richieste a premio non presenti nella domanda di sostegno (iniziale) si precisa che occorre sia implementare il numero delle analisi dei terreni, a integrazione del campionamento eseguito in occasione dell'avvio degli impegni, sia aggiornare il piano di fertilizzazione aziendale.

Il piano di fertilizzazione deve essere predisposto e firmato dal consulente che presta assistenza all'azienda.

Non è consentito l'utilizzo di fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di fertilizzazione, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.

Gli interventi di fertilizzazione dovranno essere annotati nel registro delle distribuzioni dei fertilizzanti.

Il beneficiario è tenuto inoltre alla compilazione e aggiornamento del registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data.

Per quanto concerne il rispetto delle regole di **avvicendamento** previste dal disciplinare di produzione integrata, **il primo anno del quinquennio di avvicendamento coincide con l'anno di adesione all'operazione**.

Per i beneficiari che hanno concluso gli impegni dell'operazione 10.1.01 negli anni precedenti al 2022 e intendono presentare una nuova domanda di sostegno nel 2022 non è consentito ripetere sullo stesso terreno la coltura presente nell'anno o negli anni precedenti, qualora il rispettivo disciplinare non lo preveda.

Ad esempio, dopo un ciclo di mono successione di 5 anni di riso (dal 2016 al 2020), non è consentito seminare nuovamente riso nel 2022 sulla stessa superficie.

Per quanto attiene **l'irrigazione** occorre fare riferimento alle indicazioni contenute al relativo capitolo delle Norme tecniche agronomiche di cui al punto 1, nonché alle indicazioni riportate per le singole colture nella parte speciale.

B. Effettuare i trattamenti fitosanitari con macchine che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata la **certificazione volontaria di "regolazione o taratura"** da parte dei centri prova autorizzati dalle Regioni, secondo quanto definito dal Piano di Azione Nazione per l'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN[2]), approvato con il D.M. 22/1/2014

I controlli richiesti e le strumentazioni necessarie sono specificati al punto A.3.7 del PAN non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche relativamente alla distribuzione spaziale della miscela e al calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Le verifiche per il rilascio della certificazione di regolazione o taratura devono essere effettuate esclusivamente presso i centri di taratura accreditati dalle Regioni.

Il documento deve essere conservato in azienda.

Qualora si faccia ricorso a terzi per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, il beneficiario deve acquisire:

- copia della certificazione di "regolazione o taratura" in corso di validità dell'attrezzatura utilizzata in azienda dal contoterzista
- fattura della prestazione professionale riportante l'indicazione dell'attrezzatura utilizzata per la quale si presenta il certificato.

C. Avvalersi **dell'assistenza di un consulente abilitato** ai sensi della Direttiva 2009/128/CEE e iscritto all'albo regionale, per la corretta applicazione dei principi della produzione agricola integrata (determinazione dell'avversità, soglia di danno, presenza di antagonisti, piano di fertilizzazione, ricettazione, ecc.).

Qualora il titolare dell'azienda beneficiaria dell'operazione sia in possesso dei sopraccitati requisiti può svolgere il ruolo di consulente per la propria azienda.

Il consulente dovrà rilasciare all'azienda un report trimestrale riportante la descrizione dell'attività svolta con l'indicazione delle date di visita.

I beneficiari dell'operazione facenti parte di una Organizzazione Produttori Ortofrutticoli (OP) nel cui Piano Operativo sia finanziato il servizio di consulenza alle imprese associate, percepiranno un premio ridotto dell'importo relativo all'impegno C, come meglio precisato al successivo paragrafo 8.1.3 "Entità del premio annuale".

D. Acquistare i prodotti fitosanitari solo previa indicazione degli stessi da parte di un consulente abilitato (ricettazione), di cui al punto precedente.

La ricettazione ha lo scopo di condividere le scelte di difesa e diserbo tra consulente e beneficiario.

L'obbligo della ricettazione viene assolto attraverso le seguenti modalità, alternative tra loro:

a) il beneficiario e il proprio consulente definiscono e condividono di volta in volta le scelte di difesa e diserbo. In tal caso ogni singola decisione deve essere resa per iscritto da parte del consulente e riportare le seguenti indicazioni: avversità/infestante, tempi di intervento, i principi attivi da utilizzare, le dosi di intervento e il numero complessivo dei trattamenti da effettuare.

b) è possibile predisporre un piano di difesa/diserbo preventivo a inizio campagna, da adeguare in caso in cui si ritenga necessario modificare la strategia di difesa e diserbo. La variazione del piano dovrà essere datata e firmata dal consulente.

[2] Secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 150/2012, l'intervallo tra i controlli non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

Il piano dovrà riportare le seguenti indicazioni: avversità/infestanti chiave peculiari per l'azienda e del comprensorio in cui l'azienda opera, tempi di intervento, principi attivi, dosi di intervento e numero complessivo dei trattamenti da effettuare.

Nell'ambito del piano possono essere individuati per ogni intervento due scelte alternative di principi attivi utilizzabili per i trattamenti. Tali alternative devono rispettare la strategia individuata nel Piano.

I singoli documenti relativi alle scelte di difesa (di cui al punto a) o il piano di difesa (di cui al punto b) devono essere controfirmati e timbrati dal consulente.

Le alternative di cui alle lettere a) e b) non sono sostituibili dalla semplice sottoscrizione del disciplinare di produzione integrata.

La documentazione indicata ai punti a) e b) dovrà trovare coerenza con gli acquisti di prodotti fitosanitari effettuati dall'azienda e i trattamenti eseguiti che devono essere registrati sul sistema informativo presente in Sis.Co., o su altri sistemi informatici di registrazione dei trattamenti o su registri cartacei.

Le indicazioni minime che dovranno essere contenute nei registri sono le seguenti: data del trattamento, avversità, coltura, entità superficie trattata, nome del campo o riferimenti catastali o Unità di Paesaggio Aziendale (UPA)[3], nome del prodotto e principio attivo, quantità utilizzata (kg o l), fase fenologica della coltura, data della semina, data del trapianto, data dell'inizio fioritura, data del raccolto, nome e firma di chi effettua il trattamento, note.

E. Mantenere l'inerbimento autunno-vernino dell'interfila negli impianti arborei (frutteti, vigneti e oliveti) secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata vigenti – parte speciale per le singole colture ammesse a premio, per l'intera durata dell'impegno.

Al di fuori del periodo autunno-vernino sono consentite esclusivamente erpicature a una profondità massima di 10 cm o le scarificature.

È sempre vietato il sovescio.

F. NON utilizzare fanghi di depurazione né gessi e carbonati di defecazione derivati da fanghi di depurazione.

NOTA BENE:

Il premio per questa operazione/gruppo coltura non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- qualora l'avvicendamento colturale non risulti rispettato per una superficie uguale o maggiore del 50% della superficie sotto impegno (S.O.I.)
- qualora su una superficie uguale o maggiore del 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.) vengano utilizzati i principi attivi fitosanitari NON ammessi dai disciplinari di produzione per le singole colture

8.1.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, è possibile adottare **uno** dei seguenti impegni accessori:

G. Sommersione della risaia nel periodo invernale

H. Realizzazione di una cover-crop autunno-vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad esempio con triticale).

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

A partire dal 2022, sia per le domande di sostegno (iniziali), sia per quelle di pagamento (conferma) gli impegni accessori possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

[3] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle catastali che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

Le aziende che presentano domande di sostegno (iniziali) con impegni della durata di tre anni che intendano aderire agli impegni accessori, devono richiederli già al primo anno di impegno.

Pertanto, per tali aziende non sarà possibile aderire a un impegno accessorio nel secondo o terzo anno, se l'impegno non è stato attivato nel 2022.

G. Sommersione della risaia nel periodo invernale

La sommersione invernale della risaia assicura il mantenimento di un ambiente favorevole alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e al miglioramento della struttura del suolo.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

1. effettuare la sommersione almeno **due anni** nell'arco del periodo d'impegno
2. mantenere l'acqua continuativamente per almeno **60 giorni** nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio. Periodi successivi di sommersione possono essere effettuati secondo le disponibilità del Consorzio di Bonifica previ specifici accordi; tali periodi possono non essere consecutivi
3. dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina
4. ripristinare gli argini delle camere della risaia eventualmente degradati
5. mantenere il livello dell'acqua almeno pari a **5 centimetri**
6. tenere e aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[4], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Al momento della compilazione della domanda è indispensabile che il beneficiario indichi il/i Consorzio/i di Bonifica di riferimento e la portata d'acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo informatico in Sis.Co..

L'attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di riferimento, reso in funzione delle necessità di manutenzione della rete da esso gestita.

In caso di disponibilità dell'acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell'acqua iemale presso il Consorzio di Bonifica di riferimento.

NOTA BENE:

Il premio per l'impegno accessorio "**Sommersione della risaia nel periodo invernale**" non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- qualora la sommersione non venga effettuata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno
- qualora il periodo di sommersione continuativo sia inferiore o uguale a 50 giorni.

H. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio,) anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

Le leguminose favoriscono la presenza di pronubi e quindi il mantenimento della biodiversità e, attraverso il sovescio, l'accumulo di sostanza organica e il miglioramento della fertilità del suolo, nonché l'arricchimento del terreno in azoto prelevato dall'aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) al miglioramento del suolo.

[4] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

1. realizzando sulle particelle, almeno per **due anni** nell'arco del periodo di impegno, una cover crop autunno vernina tramite la semina di leguminose anche in consociazione (ad esempio, con il triticale); in caso di consociazione le leguminose dovranno essere prevalenti rispetto alle altre essenze. La cover deve interessare uniformemente la superficie oggetto di impegno
2. eseguendo le operazioni colturali di **cura del cotico**, con particolare attenzione, nel caso del riso, a evitare ristagni idrici (attraverso la realizzazione, ove necessario, di canali di scolo)
3. non utilizzando prodotti fitosanitari
4. in risaia, mantenendo in campo la coltura **fino alla fine di febbraio**, ovvero quando si avviano le usuali operazioni di preparazione delle camere, quando si provvederà a interrarla (sovescio)
5. nel caso dei seminativi, seminare la cover crop entro trenta giorni dalla raccolta della coltura principale e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura, quando si provvederà a interrarla (sovescio).
6. tenendo e aggiornando il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[5], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

È oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre la coltura principale, anche l'indicazione della cover.

NOTA BENE:

Il premio per l'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose" non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- se su una superficie maggiore o uguale al 30% della superficie sotto impegno (SOI) la cover crop autunno vernina con leguminose indicate (prevalenti) anche in consociazione non sia presente o non interessi uniformemente la SOI
- se la cover crop non è stata seminata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno sulle superfici, per una superficie maggiore del 20% della SOI.

8.1.2.4 Combinabilità tra operazioni/misure (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.01 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" **NON sono combinabili** con quelli previsti dalle misure 11 "Agricoltura biologica" e 12 "Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura 2000".

[5] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

8.1.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Ai fini di questa operazione le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi coltura: orticole, arboree (vite, fruttiferi e olivo), riso, seminativi e colture foraggere.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Impegno accessorio G sommersione risaia (€/Ha)	Impegno accessorio H cover crop (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
Orticole	485			**485**
Arboree (vite, fruttiferi e olivo)	600			**600**
Riso	185			**185**
Riso con sommersione	185	190		**375**
Riso con cover	185		180	**365**
Seminativi	110			**110**
Seminativi con cover[6]	110		180	**290**
Colture foraggere	85			**85**

Per i beneficiari soci di una Organizzazione Produttori ortofrutta il premio relativo alle colture orticole e a quelle arboree per le quali il ruolo di consulente già viene svolto dal tecnico incaricato della OP stessa, viene ridotto della quota corrispondente al costo del consulente.

La riduzione del premio si applica alle sole colture per le quali la OP è riconosciuta e che sono conferite dall'azienda all'OP stessa.

In tal caso l'importo del premio annuo si riduce a € 410/ha per le colture orticole e € 425/Ha per le colture arboree, come specificato nella tabella seguente.

Gruppo Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Riduzione costo consulente (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
Colture orticole	485	75	**410**
Colture arboree	600	175	**425**

8.1.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

La definizione dei premi dell'operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" è stata effettuata in modo da non remunerare impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013; pertanto tali premi vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

[6] La possibilità di attivare questo impegno accessorio sui seminativi è vincolata all'approvazione da parte della Commissione Europea della modifica del PSR 2014-2020. In caso di mancata approvazione l'impegno non potrà essere applicato e non verrà riconosciuto il relativo premio.

8.1.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.01 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture
- condizioni per le superfici vitate
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.1.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda per l'operazione 10.1.01 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.

I soggetti riconosciuti come produttori biologici ai sensi della normativa vigente nell'elenco nazionale degli operatori biologici **non possono** aderire all'operazione.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio G "Sommersione invernale della risaia", potrà aderire chi governa direttamente la distribuzione aziendale dell'acqua derivata dal Consorzio di bonifica (tenimento isolato) e acquisisce l'acqua a titolo oneroso.

Imprese agricole aderenti a Organizzazioni Produttori ortofrutticole

Possono assolvere agli impegni dell'operazione le imprese agricole:

- socie di un'Organizzazione Produttori ortofrutticole (OP) che non abbiano attivato la Produzione Integrata nei propri Programmi Operativi Annuali (PO)
- iscritte a una OP, che, per le colture sotto impegno con l'operazione 10.1.01, non abbia attivato la produzione integrata nei propri programmi operativi
- socie di OP con sede fuori regione, nel rispetto delle regole previste per l'operazione 10.1.01 del PSR 2014-2020 della Lombardia

8.1.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Ampliamenti

Le indicazioni relative agli ampliamenti sono riportate nel paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura".

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2022. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Per le domande di pagamento i cui impegni sono iniziati nel 2018 e sono ancora in corso sono ammissibili a premio le superfici investite con le seguenti colture: riso, orticole, vite e altre colture arboree (fruttiferi).

Per le **domande di sostegno presentate nel 2022**:

- sono ammissibili a premio le superfici investite con le seguenti colture: riso, orticole, vite e altre colture arboree (fruttiferi), seminativi, colture foraggere
- è possibile richiedere a premio seminativi e/o colture foraggere solo se l'azienda chiede a premio anche superfici investite con riso e/o colture orticole e/o vite e altre colture arboree, che rappresentino complessivamente almeno il 10% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).

È obbligatorio richiedere a premio tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti a uno stesso gruppo coltura, per tutta la durata dell'impegno.

Le superfici interessate da una coltura obbligatoriamente da richiedere a premio ma per le quali si verifichi una delle condizioni sotto descritte dovranno essere selezionate dal richiedente nella apposita sezione della domanda nell'ambito degli Altri Utilizzi con riferimento a ogni gruppo coltura richiesto a premio (Altri Utilizzi Orticole; Altri Utilizzi Arboree; Altri Utilizzi Riso; Altri Utilizzi Seminativi; Altri Utilizzi Foraggere).

Tali superfici si intendono comunque utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e saranno assoggettate agli impegni previsti da questa operazione, ma non potranno essere richieste a premio.

Condizioni per l'utilizzo della sezione Altri Utilizzi Orticole/ Altri Utilizzi Arboree/Altri Utilizzi Riso/ Altri Utilizzi Seminativi; Altri Utilizzi Foraggere:

1. particella catastale per la quale il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre)
2. parcella richiesta a premio nell'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono"
3. particelle che non possono essere richieste a premio in ragione del divieto di ampliamento delle superfici.

Limitatamente alle domande di pagamento i cui impegni sono iniziati nel 2018, per quanto riguarda la condizione richiamata al precedente punto 3 il **gruppo coltura richiesto a premio** decade totalmente nel seguente caso:

- la superficie richiesta a premio nell'anno 2022 è inferiore a quella richiesta a premio in domanda nel 2021 e la superficie inserita negli Altri Utilizzi Orticole, Arboree, Riso supera il 30 % della superficie totale sotto impegno (superficie a premio + superficie richiesta negli Altri Utilizzi Orticole, Arboree, Riso) per l'anno di domanda 2022.

NB – Viceversa se la superficie richiesta a premio nell'anno 2022 è uguale a quella richiesta a premio in domanda nel 2021, la superficie inserita negli Altri Utilizzi Orticole, Arboree, Riso ***può superare la suddetta soglia del 30*** *%. Qualora in sede istruttoria si determinino differenze tra superficie richiesta a premio per l'anno 2022 e quella accertata per lo stesso anno, si applicheranno le penalità per difformità di superficie ai sensi dell'art. 19 del Reg. UE n. 640/2014.*

Inoltre, i beneficiari che aderiscono alla produzione integrata nell'ambito dei Programmi operativi (PO) delle Organizzazioni Produttori Ortofrutticoli (OP) devono, ai fini della demarcazione con l'OCM, escludere dalla SAU aziendale richiesta a premio per questa operazione gli appezzamenti interessati dalle colture oggetto di sostegno nei suddetti PO che dovranno essere selezionati dal richiedente nella apposita sezione della domanda denominata "AU – Altri Utilizzi" (Altri Utilizzi orticole; Altri Utilizzi arboree).

La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento potrà interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale), in funzione delle successioni colturali dettate dal rispetto dei disciplinari di produzione integrata.

La **superficie minima** oggetto di impegno nell'operazione è pari a:

- colture orticole: 1 ettaro per i comuni ISTAT di pianura; 0,5 ettari per comuni ISTAT di collina e di montagna

- colture arboree (vite, fruttiferi e olivo): 1 ettaro per i comuni ISTAT di pianura; 0,5 ettari per comuni ISTAT di collina e di montagna
- riso, seminativi e colture foraggere: 1 ettaro su tutto il territorio regionale.

Le aziende con superfici a premio ricadenti parzialmente in pianura e parzialmente in collina/montagna, devono soddisfare almeno una delle condizioni di ammissibilità relativamente alla superficie minima di adesione sopra indicata.

Nel caso di due o più gruppi colturali richiesti a premio, ogni gruppo deve soddisfare i requisiti di superficie minima come al punto precedente.

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al seguente sito web:

http://www.istat.it/it/archivio/6789.

La superficie accertata, indipendentemente dagli avvicendamenti colturali, può ridursi nell'arco del periodo d'impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di:

- **colture orticole** a esclusione di:
  - orti familiari[7]
  - superfici coperte da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno) in cui si effettuano colture fuori terra
- **colture arboree (vite, fruttiferi e olivo):** tali colture sono ammesse a premio anche nei primi anni di impianto non produttivi. Non sono ammessi a premio frutteti familiari[8]
- **riso**
- **seminativi**
- **colture foraggere a esclusione del prato permanente.**

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

8.1.4.3 Condizioni relative alle superfici vitate

Per la determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si fa riferimento a quelle registrate nello schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo[9] istituito ai sensi del reg. (UE) n. 1308/2013 art. 145. Tali superfici sono registrate nello schedario viticolo regionale[10] all'interno del fascicolo aziendale Sis.Co. relativo al produttore.

I vigneti impiantati nella primavera 2022 che al momento della compilazione della domanda PSR non siano stati ancora collaudati da parte delle Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Provincia di Sondrio, possono essere richiesti a premio nel gruppo coltura "Colture arboree" e dovranno essere identificati in fascicolo aziendale da apposito codice che verrà inserito nella tabella dei codici ammessi.

[7] A livello di domanda le superfici con codice coltura "orti familiari" non possono superare 0,2 ettari.

[8] A livello di domanda le superfici con codice coltura "orti familiari" non possono superare 0,2 ettari.

[9] la determinazione della superficie vitata ammessa a contributo per l'OCM vino è normata dal reg. (CE) n. 555/2008 art. 75.

[10] Lo schedario viticolo e del potenziale produttivo è tenuto dalla Regione in ottemperanza all'art. 12 del D.L. n. 61/2010.

I vigneti che, a conclusione del loro ciclo produttivo (raccolta 2022), dovessero essere estirpati sono considerati validi ai fini del pagamento dell'annualità 2022.

8.1.4.4 Condizioni relative agli impegni accessori

Gli impegni accessori:

- possono essere applicati **solo alle superfici** oggetto degli impegni principali
- possono essere adottati anche su una superficie inferiore a quella soggetta al rispetto degli impegni principali
- sono alternativi tra loro quindi non possono essere adottati contemporaneamente su una stessa superficie.

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

A partire dal 2022 gli impegni accessori ("Sommersione della risaia nel periodo invernale" e "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose") possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

Anche per gli impegni accessori la conduzione delle superfici ammesse a premio deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. Pertanto, **qualora siano richiesti all'ultimo anno di impegno, la conduzione deve essere assicurata fino alla fine di febbraio dell'anno successivo.**

Per quanto riguarda **l'impegno G "Sommersione invernale della risaia"** non sono ammissibili i richiedenti che abbiano all'interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

Per quanto riguarda l'impegno **H "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose** (ad esempio veccia, trifoglio) anche in consociazione (ad esempio con triticale)" è oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno accessorio. Non sono ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotto o per inerbimento spontaneo delle superfici.

8.1.5 CRITERI DI SELEZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande di sostegno (iniziali) per l'operazione 10.1.01 sono ordinate in una graduatoria tenendo conto di:

1. punteggio attribuito con i criteri riportati nelle tabelle che seguono
2. a parità di punteggio: minore età del beneficiario

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE		100
1	**Localizzazione superfici richieste (Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati)**	**55**
2	**Strumentazione tecnica in azienda** (trappole a feromoni a controllo remoto, capannina metereologica con condivisione in rete dei dati rilevati, strumenti per la riduzione dei rischi di inquinamento puntiforme derivante da prodotti fitosanitari durante la fase di svuotamento e lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione).	**45**

PUNTEGGIO MASSIMO	100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
1	**Localizzazione superfici richieste (Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati) – punteggio massimo 55 punti**	
1.1	**Azienda con superficie richiesta a premio ricadente in rete natura 2000**	**55**
1.2	**Azienda con superficie richiesta a premio ricadente in Aree protette**	**50**
1.3	**Azienda con superficie richiesta a premio ricadente in Zone vulnerabili ai Nitrati**	**40**
1.4	**Azienda con superficie richiesta a premio ricadente in altre aree**	**30**
2	**Strumentazione tecnica in azienda – punteggio massimo 45 punti**	
2.1	**Presenza sistemi di controllo per una miglior razionalizzazione degli interventi fitosanitari: trappole a feromoni a controllo remoto per verificare in modo puntuale l'inizio del volo dei fitofagi e definire in modo corretto la valutazione del rischio di infestazione ed i relativi programmi di lotta**	**15**
2.2	**Presenza sistemi di controllo per una miglior razionalizzazione degli interventi fitosanitari: capannina meteorologica con condivisione in rete dei dati rilevati per il supporto dei modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo delle malattie della coltura sotto impegno**	**15**
2.3	**Presenza di strumenti per la riduzione dei rischi di inquinamento puntiforme derivante da prodotti fitosanitari durante la fase di svuotamento e lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione**	**15**

I punteggi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 vengono attribuiti se almeno il 50% della SAU richiesta a premio ricade in rete Natura 2000, o aree protette o ZVN.

I punteggi di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 NON sono cumulabili.

I punteggi di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 sono cumulabili tra loro.

8.1.6 DOCUMENTAZIONE

8.1.6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Qualora il richiedente intenda segnalare il possesso di uno o più dei requisiti preferenziali dovrà allegare idonea documentazione comprovante la sussistenza dei criteri di cui al paragrafo precedente (file in formato pdf; titolo "accesso preferenziale operazione 10_1_01").

8.1.6.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

Per l'impegno A "Rispetto dei disciplinari di produzione integrata":

- Piano di fertilizzazione

Per l'impegno B "Effettuare trattamenti fitosanitari con macchine in possesso di certificazione volontaria di regolazione o taratura":

- Certificazione volontaria di regolazione o taratura delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari **in corso di validità**
- In caso di ricorso a contoterzisti:
  - copia della certificazione di regolazione o taratura in corso di validità dell'attrezzatura utilizzata in azienda dal contoterzista
  - fattura della prestazione professionale riportante l'indicazione dell'attrezzatura utilizzata per la quale si presenta il certificato

Per l'impegno C "Avvalersi dell'assistenza di un consulente abilitato ed iscritto nell'albo regionale":

- **lettera di incarico al tecnico che presta assistenza all'azienda per la durata del periodo di** impegno
- report trimestrale sull'attività svolta dal consulente (date di visita, descrizione attività svolta) anche qualora l'attività venga svolta dal titolare dell'azienda beneficiaria.

Per l'impegno D "Acquisto dei prodotti fitosanitari previa ricettazione":

- piano di intervento fitosanitario o singole documentazioni riportanti le indicazioni relative ai trattamenti di difesa da eseguire in azienda; anche qualora l'attività venga svolta dal titolare dell'azienda beneficiaria.

In caso di adesione ai seguenti impegni accessori:

Per l'impegno G "Sommersione invernale della risaia":

- documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'acqua iemale
- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[11], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Per l'impegno H "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose":

- fatture di acquisto della semente; i quantitativi di seme acquistati dovranno risultare idonei a garantire la copertura uniforme della superficie sotto impegno
- etichette della semente utilizzata per la cover crop

[11] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[12], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

In adempimento all'obbligo di condizionalità relativo alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari si ricorda che dovranno essere conservate in azienda: fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto.

Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

a) registro cartaceo

b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo regionale Sis.Co.

L'utilizzo dell'applicativo di cui al punto b) prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo stesso

c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi solo i dati desunti dagli applicativi stessi.

[12] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.2 OPERAZIONE 10.1.02 - AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

8.2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'operazione intende contrastare l'abbandono, in alcune aree della Lombardia, dei tradizionali sistemi di coltivazione che prevedono la rotazione con leguminose foraggere, in favore di sistemi più semplici in termini gestionali e più vantaggiosi economicamente, ma che depauperano i terreni agricoli, li rendono meno fertili ed esercitano una forte pressione sul suolo e sull'acqua, in quanto basati su coltivazione di cereali quali mais e cereali autunno vernini, che richiedono l'impiego di maggiori input chimici e maggiori risorse naturali (acqua).

Nel medio – lungo periodo la scomparsa degli avvicendamenti tradizionali, determinando una contrazione della superfice a leguminose foraggere a favore di altre colture intensive che richiedono un maggiore apporto di acqua, di fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari, può avere effetti negativi sulla biodiversità animale e vegetale, sull'accumulo di sostanza organica e sulla fertilità dei terreni agricoli, sulla loro capacità di resistere ai fenomeni di erosione e, indirettamente, sulla qualità delle acque.

La presenza delle leguminose foraggere negli avvicendamenti colturali è importante in quanto svolge anche una funzione anti-erosiva, grazie alla copertura del suolo per tutto l'anno.

8.2.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

Nel 2022 per l'operazione 10.1.02 è possibile presentare unicamente domanda di pagamento (conferma).

La durata degli impegni **è di 6 anni.**

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

8.2.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" sono i seguenti:

A. Obbligo di **avvicendamento colturale con la presenza di una leguminosa foraggera** di nuova realizzazione per almeno 3 anni consecutivi su una stessa particella catastale; nell'arco del periodo di 6 anni tutta la superficie oggetto d'impegno dovrà essere interessata da leguminose foraggere di nuova realizzazione.

Per leguminosa foraggera di nuova realizzazione si intende una leguminosa foraggera realizzata dopo il 31/07 dell'anno precedente la sottoscrizione della domanda di pagamento, su una superficie interessata precedentemente da una coltura principale diversa da leguminose foraggere.

Si precisa che la leguminosa foraggera come sopra definita continua a essere considerata "foraggera di nuova realizzazione" in ognuno dei tre anni consecutivi in cui deve rimanere in campo.

In ogni anno di impegno deve essere garantita la presenza nell'avvicendamento delle leguminose foraggere di nuova realizzazione.

La superficie oggetto d'impegno deve comprendere, oltre agli appezzamenti su cui si coltivano nel primo anno d'impegno leguminose foraggere di nuova realizzazione, anche gli appezzamenti che verranno interessati dalla presenza di leguminose foraggere di nuova realizzazione nel corso del periodo di impegno.

Nell'ambito dell'avvicendamento non è consentito coltivare mais sulla stessa superficie per due anni consecutivi.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'obbligo di avvicendamento, il primo anno del sessennio coincide con l'anno di adesione all'operazione.

Nel corso dei 6 anni, tutta la superficie sotto impegno dovrà essere interessata da una leguminosa foraggera di nuova realizzazione e la stessa dovrà permanere sulla stessa particella catastale per almeno tre anni consecutivi.

È possibile seminare leguminose foraggere di nuova realizzazione sulla superficie a premio nel corso dei primi quattro anni di impegno, pertanto al quinto e sesto anno di impegno non sono ammissibili leguminose foraggere di nuova realizzazione.

Per le verifiche necessarie a garantire il rispetto di tali condizioni, verranno utilizzati i dati contenuti nei fascicoli aziendali dell'anno precedente.

B. **Divieto di impiego di prodotti fitosanitari su tutte le leguminose foraggere indipendentemente dall'anno di impianto.** È ammesso unicamente il diserbo durante il periodo invernale

C. **Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione**

D. **Tenere e aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[13], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

NOTA BENE:

Il premio per questa operazione non viene riconosciuto:

- se la leguminosa foraggera di nuova realizzazione rimane sulle stesse particelle catastali/parcelle meno di 3 anni consecutivi e la violazione interessi una superficie maggiore o uguale al 50% della SOI
- se la presenza della leguminosa foraggera di nuova realizzazione ha interessato meno del 50% (compreso) della SOI durante l'intero periodo di impegno (6 anni)
- se la somma della superficie violata di cui ai precedenti punti è maggiore o uguale al 50% della SOI.

8.2.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella catastale e per una stessa coltura contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.02 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.
L'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" **è combinabile esclusivamente** con la seguente operazione della Misura 10:

- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

L'operazione è combinabile inoltre con l'operazione 12.1.05 "Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000" della Misura 12 sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" NON sono combinabili con quelli previsti dalla Misura 11 e dalle restanti operazioni della Misura 12 sottomisura 12.1 (12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 e 12.1.04).

8.2.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **145 € /ha.**

8.2.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del reg. UE n. 1308/2013).

Le superfici soggette agli impegni dell'operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi della componente "Aree di interesse ecologico" (EFA) previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.
In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare la componente EFA del greening il premio relativo a questa operazione non viene pagato.

[13] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.2.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.02 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.2.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di pagamento per l'operazione 10.1.02 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.2.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio dei Comuni classificati ISTAT

- di pianura delle province di Cremona e Mantova
- di pianura e collina delle province di Brescia e Pavia

La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al seguente sito web: http://www.istat.it/it/archivio/6789.

Ampliamenti

Le indicazioni relative agli ampliamenti sono riportate nel paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura".

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2022.
   La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno
2. **non possono cambiare nel periodo di impegno.**

La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere pari a **1 ettaro**.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica ai seminativi.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla Sottomisura 10.1).

8.2.4.3 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- parcelle richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.

L'accesso preferenziale viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.
La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste.
Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste, la stessa viene conteggiata una sola volta.

8.2.5 DOCUMENTAZIONE

8.2.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non occorre allegare alcuna documentazione.

8.2.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno (6 anni) il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[14], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

[14] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.3 OPERAZIONE 10.1.03 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE

8.3.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

In Lombardia le risaie sono coltivate con la tecnica irrigua della sommersione, grazie alla considerevole disponibilità di acqua nelle aree di coltivazione e costituiscono ambienti umidi secondari di elevato valore ecologico importanti per la conservazione di numerose specie animali. Tuttavia, la messa in asciutta delle camere (normalmente quattro volte durante il ciclo produttivo) può avere effetti negativi sulla sopravvivenza della maggior parte degli organismi acquatici, alcuni dei quali sono presenti solo nel corso della primavera.

In relazione a quanto sopra, il contributo delle risaie alla conservazione e all'incremento della biodiversità può essere migliorato se si adottano misure per la gestione dell'acqua in grado di mitigare l'effetto negativo delle periodiche asciutte sugli organismi acquatici che si sviluppano all'interno delle camere allagate.

Inoltre, mantenendo un certo quantitativo di predatori di larve di zanzare, l'azione favorisce la riduzione della presenza e della diffusione di questo insetto nei territori limitrofi alle aree risicole, normalmente contrastata con trattamenti insetticidi.

L'operazione contribuisce a favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso un incremento della biodiversità e, con l'impegno facoltativo della copertura vegetale autunno vernina dei terreni, favorisce una riduzione dei fenomeni di erosione dei suoli.

8.3.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di:

- **3 anni** per le domande di sostegno attivate a partire dal 2022
- **6 anni** per le domande di sostegno attivate negli anni precedenti al 2022.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

Riepilogo degli impegni principali:

A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte
B. Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta a impegno

Riepilogo degli impegni accessori:

C. Gestione delle stoppie
D. Sommersione della risaia nel periodo invernale
E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad es. con triticale).

8.3.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" sono i seguenti:

A. Realizzazione e mantenimento di un fossetto per camera di risaia. Costituire, in ogni camera di risaia oggetto di impegno, un fossetto nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte.

- **Posizionamento del fossetto**: all'interno della camera di risaia. La finalità del fossetto è quella di raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna presente nell'acqua della risaia stessa. Il fossetto non deve essere contiguo a un canale irriguo di competenza di un Consorzio di Bonifica ovvero posto a una distanza di almeno 2 metri. Non sono ammissibili a premio le scoline e i canali adacquatori.

- **Caratteristiche geometriche del fossetto:** deve interessare l'intera lunghezza della camera in cui è posizionato, avere sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l'alto di almeno 60 cm e profondità di almeno 40 cm, al momento della realizzazione.
- **Durata del fossetto:** deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di pre-raccolta del riso.
- **Livello dell'acqua nel fossetto**: deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di pre-raccolta, per tutta la sua lunghezza affinché esso costituisca la zona di rifugio per la fauna acquatica durante le asciutte.
- **Manutenzione del fossetto:** per evitare interferenze negative sul ciclo biologico della fauna acquatica non possono essere effettuati interventi di manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto, fatti salvi interventi limitati di ripristino della funzionalità idraulica dello stesso.

B. **Mantenere costantemente inerbito un argine della camera soggetta a impegno**, a partire dall'inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la durata della stessa. L'inerbimento può essere realizzato mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea, e ha la finalità di preservare un ambiente indisturbato per la nidificazione di alcune specie di uccelli (avifauna stanziale), quali il pavoncello, la gallinella d'acqua, etc.
Nel caso in cui il fossetto della camera oggetto di impegno sia adiacente a una strada poderale o interpoderale in luogo dell'argine, la relativa banchina o bordo può essere mantenuta inerbita e gestita con le stesse modalità indicate sopra.

Indicazioni operative

Qualora la creazione del fossetto determini l'instabilità dell'argine è importante mantenere una distanza di sicurezza tra l'argine della camera e il fossetto.

Solchetti secondari o scoline: per favorire la raccolta della microfauna all'interno del fossetto durante il deflusso dell'acqua e/o il mantenimento dell'acqua nel fossetto durante l'asciutta, può essere utile realizzare delle scoline, ad andamento tendenzialmente perpendicolare al solco, in relazione alla dimensione e forma della camera e alla natura del terreno.

NOTA BENE:
Qualora l'impegno di realizzare e mantenere un fossetto per camera di risaia (impegno A) risulti violato per una superficie superiore o uguale al 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.), per l'operazione non viene riconosciuto alcun premio.

8.3.2.2 Descrizione degli impegni accessori

In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla stessa superficie, è possibile adottare **uno** dei seguenti impegni accessori:

C – Gestione delle stoppie

D -Sommersione della risaia nel periodo invernale

E - Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose (ad es. veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine; tali impegni saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

A partire dal 2022, sia per le domande di sostegno (iniziali), sia per quelle di pagamento (conferma) gli impegni accessori possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

Le aziende che presentano domande di sostegno (iniziali) con impegni della durata di tre anni che intendano aderire agli impegni accessori, devono richiederli già al primo anno di impegno.

Pertanto, per tali aziende non sarà possibile aderire a un impegno accessorio nel secondo o terzo anno, se l'impegno non è stato attivato nel 2022.

C. Gestione delle stoppie

Il mantenimento in campo delle stoppie di riso produce un significativo effetto per l'aumento della biodiversità poiché le stoppie costituiscono un ambiente di elevato interesse naturalistico, in quanto ospitano cospicue popolazioni di uccelli migratori per i quali tali ambienti risultano ottimali.

L'impegno per il richiedente è il seguente:

- **Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio, almeno due anni nell'arco del periodo di impegno**
- **Tenere e aggiornare il registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[15], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Indicazioni operative

La trebbiatura meccanica del riso, al fine di ottenere stoppie che fungano da protezione per la fauna, può essere effettuata, in alternativa, con i seguenti metodi:

a) taglio dei culmi con le pannocchie. Questo metodo lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale

b) "sgranatura" della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela della avifauna migratoria perché lasciando i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituisce un habitat di altezza ottimale.

NOTA BENE:

Il premio relativo all'impegno accessorio "**Gestione delle stoppie"** non viene riconosciuto:

- qualora la gestione delle stoppie non venga effettuata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno
- qualora l'impegno di mantenere le stoppie in campo, gestite come indicato nel paragrafo "indicazioni operative", fino alla fine di febbraio, risulti violato su una superficie maggiore o uguale al 30% della SOI.

D. Sommersione della risaia nel periodo invernale.

La sommersione invernale della risaia assicura il mantenimento di un ambiente favorevole alla conservazione della biodiversità animale e vegetale e al miglioramento della struttura del suolo.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

A. effettuando la sommersione per almeno **due anni** nell'arco del periodo d'impegno

B. mantenendo l'acqua continuativamente per almeno **60 giorni** nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio. Periodi successivi di sommersione possono essere effettuati secondo

[15] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

le disponibilità del Consorzio di Bonifica e solo a seguito di specifici accordi; tali periodi possono non essere consecutivi

C. dotando le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente alla preparazione del letto di semina

D. ripristinando gli argini delle camere della risaia eventualmente degradati

E. mantenendo il livello dell'acqua almeno pari a **5 centimetri**

F. tenendo e aggiornando il registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Al momento della compilazione della domanda è indispensabile che il richiedente indichi il Consorzio di Bonifica di riferimento e la portata d'acqua necessaria, utilizzando gli appositi campi presenti nel modulo informatico.

L'attivazione di questo impegno è subordinata al parere positivo espresso dal Consorzio di Bonifica di riferimento, reso in funzione delle necessità di manutenzione della rete da esso gestita. Il beneficiario riceverà comunicazione in merito alla disponibilità di acqua entro fine agosto dell'anno di presentazione della domanda.

In caso di disponibilità dell'acqua il beneficiario dovrà effettuare la prenotazione dell'acqua iemale presso il Consorzio di Bonifica di riferimento.

NOTA BENE:
Il premio per l'impegno accessorio "**Sommersione della risaia nel periodo invernale**" non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- qualora la sommersione non venga effettuata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno
- qualora il periodo di sommersione continuativo sia inferiore o uguale a 50 giorni.

E. Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio), anche in consociazione (ad esempio, con il triticale).

Le leguminose favoriscono la presenza di pronubi e quindi il mantenimento della biodiversità e, attraverso il sovescio, l'accumulo di sostanza organica e il miglioramento della fertilità del suolo e l'arricchimento del terreno in azoto prelevato dall'aria, risultando più efficaci di altre specie (graminacee, crucifere) al miglioramento del suolo, soprattutto in riferimento a una coltura depauperante come il riso, che si avvantaggia maggiormente degli apporti azotati del sovescio con leguminosa.

L'intervento si realizza sulla superficie oggetto d'impegno con le seguenti modalità:

A. realizzando **sulle stesse particelle**, **per almeno due anni** nell'arco del periodo di impegno, una cover crop autunno vernina tramite la semina di leguminose, anche in consociazione (ad esempio, con il triticale); in caso di consociazione le leguminose dovranno essere prevalenti rispetto alle altre essenze. La cover deve interessare uniformemente la superficie oggetto di impegno

B. eseguendo le operazioni colturali di **cura del cotico**, con particolare attenzione a evitare ristagni idrici (attraverso la realizzazione, ove necessario, di canali di scolo)

C. non utilizzando prodotti fitosanitari

D. mantenendo in campo la coltura **fino alla fine di febbraio**, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia, quando si provvederà a interrarla (sovescio obbligatorio)

E. tenendo e aggiornando il registro che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre alla coltura principale, l'indicazione della cover.

NOTA BENE:
Il premio per l'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose" non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- se, su una superficie maggiore o uguale al 30% della superficie sotto impegno (SOI), la cover crop autunno vernina con leguminose indicate (prevalenti) anche in consociazione non sia presente o non interessi uniformemente la SOI
- se la cover crop non è stata seminata per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno sulle stesse superfici per una superficie maggiore del 20% della SOI.

8.3.2.4 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)
Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.03 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.
L'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"; oltre agli impegni principali **si può collegare un solo impegno accessorio**
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa"; gli impegni accessori delle due operazioni sono tutti alternativi tra loro
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"[16]+ 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

L'operazione 10.1.03 è combinabile inoltre:

- con la Misura 11 "Agricoltura biologica"
- con la Misura 11 "Agricoltura biologica" + Misura 10 op. 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

NON è invece combinabile con la Misura 12 "Pagamenti compensativi per la aree agricole in Natura 2000".

8.3.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale (riso), indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.
Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Coltura	Impegni principali (€/Ha)	Impegno accessorio C – gestione stoppie (€/Ha)	Impegno accessorio D – sommersione risaia (€/Ha)	Impegno accessorio E – cover crop (€/Ha)	Totale indennizzo (€/Ha)
Riso	125				**125**
Riso	125	40			**165**
Riso	125		190		**315**

[16] Limitatamente alla coltura RISO.

Riso	125			180	**305**

8.3.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).
Gli impegni dell'operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" sono di natura completamente diversa rispetto agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto, i premi dell'operazione 10.1.03 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.3.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.03 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.3.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.03 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per quanto riguarda l'impegno aggiuntivo "Sommersione invernale della risaia", potrà aderire chi governa direttamente la distribuzione aziendale dell'acqua derivata dal Consorzio di bonifica (tenimento isolato) e chi acquisisce l'acqua a titolo oneroso.

8.3.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, classificato da ISTAT di pianura.
La classificazione ISTAT dei Comuni lombardi è consultabile al seguente sito web:
http://www.istat.it/it/archivio/6789.

Ampliamenti

Le indicazioni relative agli ampliamenti sono riportate nel paragrafo 9"Altre importanti informazioni di Misura".

Condizioni relative alle superfici
Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2022. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.
Sono ammissibili all'operazione 10.1.03 le superfici regionali coltivate a riso con tecniche agronomiche che prevedono la sommersione della risaia (a semina tradizionale, a semina interrata a file con successiva immersione).
Non sono ammissibili a premio le superfici occupate dai canali utilizzati per soddisfare l'obbligo greening relativo alle EFA.

La **superficie minima** oggetto di impegno deve essere almeno il **10% della superficie aziendale coltivata a riso** e comunque **non deve essere inferiore a 1 ettaro.**

Durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda iniziale.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

Condizioni relative alle colture
L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di riso.
L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.3.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori
Gli impegni accessori:

- possono essere applicati **solo alle superfici coltivate a riso** oggetto degli impegni principali
- possono essere adottati su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali
- sono alternativi tra loro quindi non possono essere adottati contemporaneamente su una stessa superficie.

L'adesione agli impegni accessori deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intendono portare a termine gli stessi e saranno pagati solo per le annualità in cui verranno richiesti.

A partire dal 2022 gli impegni accessori ("Sommersione della risaia nel periodo invernale" e "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose") possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

Anche per gli impegni accessori la conduzione delle superfici ammesse a premio deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. Pertanto, **qualora siano richiesti all'ultimo anno di impegno, la conduzione deve essere assicurata fino alla fine di febbraio dell'anno successivo.**

Per quanto riguarda l'impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose (ad esempio, veccia, trifoglio,) anche in consociazione (ad esempio, con il triticale)":

- la particella catastale oggetto di impegno deve essere sempre la stessa
- è oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'autunno dell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno accessorio
- non sono ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotto o per inerbimento spontaneo delle superfici.

Per quanto riguarda l'impegno accessorio D "Sommersione invernale della risaia" non sono ammissibili i richiedenti che abbiano all'interno della propria azienda appostamenti fissi di caccia.

8.3.5 CRITERI DI SELEZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande di sostegno (iniziali) per l'operazione 10.1.03 sono ordinate in una graduatoria tenendo conto di:

1. punteggio attribuito con i criteri riportati nelle tabelle che seguono
2. a parità di punteggio: minore età del beneficiario

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE		**100**
1	Localizzazione superfici richieste (Rete Natura 2000, Aree protette)	**55**
2	Iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici	**45**
	PUNTEGGIO MASSIMO	**100**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTI
1	Localizzazione superfici richieste (Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati) punteggio massimo 55 punti	
1.1	Azienda con superficie richiesta a premio in rete natura 2000	**55**
1.2	Azienda con superficie richiesta a premio in Aree protette	**50**
1.3	Azienda con superficie richiesta a premio ricadente in altre aree	**30**
2	Iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici	**45**

I punteggi di cui ai punti 1.1 e 1.2 vengono attribuiti se almeno il 50% della SAU richiesta a premio ricade in rete Natura 2000 o aree protette.
I punteggi di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 NON sono cumulabili.

8.3.6 DOCUMENTAZIONE

8.3.6.1 Documentazione da allegare alla domanda
Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.3.6.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- registro aziendale delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[17], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

In caso di adesione all'impegno accessorio D "Sommersione invernale della risaia":

- documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'acqua iemale.

In caso di adesione all'impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop autunno-vernina con leguminose":

- Fatture di acquisto della semente; i quantitativi di seme acquistati dovranno risultare idonei a garantire la copertura della superficie sotto impegno;
- Etichette della semente utilizzata per la cover crop.

[17] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

8.4 OPERAZIONE 10.1.04 - AGRICOLTURA CONSERVATIVA

8.4.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

I terreni agricoli sono normalmente soggetti ad arature profonde e lavorazioni periodiche e rimangono privi di copertura vegetale per alcuni periodi nel corso dell'anno; questa modalità convenzionale di coltivazione dei terreni comporta una serie di effetti negativi, quali emissione di CO_2, alti consumi energetici, riduzione della biodiversità e della sostanza organica, aumento dell'erosione e inquinamento delle acque.

La coltivazione dei terreni con tecniche di agricoltura conservativa è un'alternativa ai metodi tradizionali e consente di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura, la resistenza all'erosione e al compattamento e la capacità di assorbire e trattenere l'acqua.

L'agricoltura conservativa consente di ottimizzare l'uso delle riserve fossili e contrastare la riduzione della sostanza organica; la fertilità del suolo è gestita attraverso il mantenimento del residuo colturale (mulching), le rotazioni colturali e la lotta alle infestanti, mentre l'effetto del rimescolamento meccanico degli strati è sostituito con le azioni naturali a opera della fauna tellurica, degli apparati radicali delle piante e dei microorganismi presenti nel terreno, riducendo così al minimo le azioni meccaniche.

L'operazione vuole sostenere l'impresa agricola che adotta questa tecnica di coltivazione, quando è alto il rischio di errori, riconoscendole i maggiori costi e i mancati ricavi fino al raggiungimento delle condizioni agronomiche e pedologiche del nuovo equilibrio.

Tra le esternalità positive dell'operazione che contribuiscono all'obiettivo trasversale "mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici" si sottolineano in particolare:

- lo stoccaggio del carbonio nel terreno (attraverso l'incremento della sostanza organica stabile dei suoli)
- la riduzione dei fenomeni di erosione del suolo
- l'aumento della capacità di ritenzione idrica dei suoli, che determina un risparmio idrico.

8.4.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

I beneficiari che hanno terminato gli impegni al 31/12/2021 possono proseguire gli impegni per un ulteriore anno aderendo alla proroga e presentando una domanda di conferma, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e degli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno 2016.
La proroga è facoltativa ed è necessario che il beneficiario espliciti la volontà di aderirvi sul sistema informativo Sis.Co.

La durata degli impegni è di:

- **6 anni** per le domande di sostegno con anno inizio impegno a partire dal 2017 e per quelle con anno inizio impegno 2016, i cui beneficiari non intendono aderire alla proroga degli impegni della durata di 1 anno prevista per il 2022
- **7 anni** (6 anni + 1) esclusivamente per le domande con anno inizio impegno nel 2016 i cui beneficiari, nel 2022, intendono aderire alla proroga degli impegni della durata di 1 anno
- **3 anni** per le domande di sostegno attivate a partire dal 2022. Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

L'operazione si articola in due interventi:

Intervento 1 – introduzione di tecniche di semina diretta su sodo

a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale

Con l'intervento si intende sostenere l'agricoltore che adotta il metodo della semina diretta su sodo, quindi effettuata senza aratura del terreno e senza le operazioni complementari di preparazione del letto di semina. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione (da PSR 2007-13).

Con questo intervento si vuole favorire il passaggio alle tecniche di semina diretta su sodo per quegli agricoltori che, avendo già in uso la coltivazione dei terreni con il metodo della minima lavorazione, che prevede lavorazioni meno impattanti rispetto alle convenzionali tecniche di coltivazione, intendono fare un ulteriore passo verso tecniche ancora più attente all'ambiente e favorevoli al mantenimento delle caratteristiche dei suoli in termini di struttura, riduzione dell'erosione e del compattamento nonché della diminuzione della sostanza organica.

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.

Con l'intervento si intende sostenere l'agricoltore che intende adottare il metodo della minima lavorazione, ovvero lavorazioni meno impattanti rispetto all'aratura convenzionale, eseguite senza il rivoltamento dello strato attivo del terreno. Tale cambiamento nella tecnica di produzione comporta un periodo di adattamento, durante il quale l'agricoltore è soggetto a maggiori costi e minori ricavi rispetto alle normali e consolidate prassi di coltivazione.

Durante il periodo di impegno non è possibile passare da un intervento all'altro né cambiare la tipologia (1a e 1b) nell'ambito dell'intervento 1.

Riepilogo impegni principali - Intervento 1 (semina diretta su sodo)

A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding),
B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno
C. Mantenere in loco i residui colturali e/o le stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e apporto di sostanza organica
D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

Riepilogo impegni principali - Intervento 2 (minima lavorazione)

A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm
B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno
C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica
D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

Riepilogo impegni accessori - Intervento 1 e intervento 2

E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.

8.4.2.1 Descrizione degli impegni principali

Intervento 1 - Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo:

a) da agricoltura convenzionale

b) da tecniche di minima lavorazione

A. Effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (no tillage o sod seeding), che consiste nella deposizione del seme nel terreno con il solo impiego di apposite macchine seminatrici, senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di **8-10 cm** in corrispondenza di ogni fila di semina.

Qualora si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conformemente alle indicazioni del bando di misura 10 (op. 10.1.04) del PSR 2014-2020".
Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali particelle catastali sono state lavorate.
Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

I richiedenti che presentano **domanda di sostegno (iniziale) per una coltura seminata nell'autunno 2021** devono acquisire prove delle attività di semina e di coltivazione con la tecnica dell'agricoltura conservativa: foto georeferenziate dell'attività di semina su tutti gli appezzamenti interessati, documentazione fotografica relativa ai macchinari in possesso dell'azienda o, qualora si faccia ricorso a terzi, fatture di chi ha eseguito la semina che riportino la dicitura sopra indicata. Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali particelle catastali sono state lavorate. Tutta la documentazione descritta dovrà essere allegata alla domanda di sostegno.

B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno.
Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno.

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate. In merito alla richiesta viene espresso dalle Amministrazioni territorialmente competenti un parere (sotto parla di autorizzazione) entro dieci giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza l'autorizzazione di cui sopra. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica.

È consentita la trinciatura dei residui colturali.

È consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

D. Non utilizzare fanghi di depurazione.

NOTA BENE:

Qualora non venga rispettato l'impegno di effettuare la non lavorazione o semina diretta su sodo (impegno A) su una superficie maggiore o uguale al 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.)[18], il premio per detta operazione/gruppo coltura non viene riconosciuto.

Intervento 2 - introduzione di tecniche di minima lavorazione.

A. Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori ai 20 cm (minima lavorazione). Nei primi 20 cm di terreno lavorato è fatto divieto di effettuare lavorazioni che ne provochino l'inversione degli strati (es. divieto di aratura rovesciante, di livellamento laser, ecc.).

Si considera equiparata alla minima lavorazione, per le sole colture sarchiate con interfila superiore a 40 cm, la tecnica dello **"strip till",** con lavorazione del terreno per la preparazione alla semina, eseguita in bande di dimensioni **non superiori a 20 cm** di larghezza così che sulla rimanente porzione di suolo permangano tutti i residui colturali. La semina viene successivamente effettuata all'interno delle "strisce" lavorate.

NB: I richiedenti che presentano **domanda di sostegno (iniziale) per una coltura seminata nell'autunno 2021** devono acquisire prove delle attività di semina e di coltivazione con la tecnica dell'agricoltura conservativa: foto georeferenziate dell'attività di semina su tutti gli appezzamenti interessati, documentazione fotografica relativa ai macchinari in possesso dell'azienda o, qualora si faccia ricorso a terzi, fatture di chi ha eseguito la semina che riportino la dicitura sopra indicata. Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali particelle catastali sono state lavorate. Tutta la documentazione descritta dovrà essere allegata alla domanda di sostegno.

B. Divieto di rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno

Solo in caso di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) è concesso il ricorso all'uso di decompattatori conservativi che non provochino l'inversione degli strati di terreno.
Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e le particelle interessate; in merito alla richiesta viene espresso dalle Amministrazioni territorialmente competenti un parere entro 10 giorni.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, è data facoltà al beneficiario di individuare apposite **corsie di transito** all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza l'autorizzazione di cui sopra. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 mt, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

C. Mantenere in loco i residui colturali e/o delle stoppie delle colture principali praticate per avere uno strato di materiale vegetale a scopo protettivo (mulching) e di apporto di sostanza organica.

È consentita la trinciatura dei residui colturali.
È consentita l'asportazione parziale delle paglie e degli stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.

D. Divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione.

[18] Per SOI riferita all'operazione si intende la sommatoria della SOI dell'intervento 1 a + intervento 1 b + intervento 2

Per le colture estive a file, nel caso l'agrotecnica lo richiedesse, **è ammesso un intervento meccanico di sarchiatura/rincalzatura dell'interfila** purché vengano rispettati i seguenti principi:

- Rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell'interfila, senza inversione degli strati, che garantisca che il residuo colturale presente in superficie non venga completamente coperto.
- Profondità di lavorazione non superiore a 5 cm rispetto al piano di campagna.

Sono compatibili con la tecnica di minima lavorazione:

a) la realizzazione di piccole cordolature di contenimento dell'acqua in caso di irrigazione per scorrimento
b) l'applicazione localizzata di geodisinfestanti (qualora necessari)
c) la concimazione minerale localizzata contestuale alla sarchiatura, in modo da ottenere una riduzione delle perdite di azoto in atmosfera
d) la posa di manichette per l'irrigazione a goccia mirate al risparmio idrico.

Le operazioni colturali di cui ai precedenti punti b), c), d) devono essere effettuate contestualmente alla sarchiatura/rincalzatura, in modo da arrecare il minor disturbo possibile al terreno (profondità non superiore a 5 cm e divieto di inversione degli strati di terreno).

Qualora si faccia ricorso all'opera di terzi per le operazioni di semina e pre-semina, le fatture relative dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate conformemente alle indicazioni del bando di Misura 10 (op. 10.1.04) del PSR 2014-2020".
Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle catastali sono state lavorate.
Tale documentazione dovrà essere presente in azienda.

NOTA BENE:
Qualora non venga rispettato il sopracitato impegno A su una superficie maggiore o uguale al 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.)[19], il premio per detta operazione/gruppo coltura non viene riconosciuto.

8.4.2.2 Descrizione degli impegni accessori
In aggiunta agli impegni principali sopra descritti, sulla stessa superficie, è possibile adottare l'impegno accessorio di seguito descritto.
L' impegno accessorio è applicabile sia all'intervento 1 "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo [lettere a) da agricoltura convenzionale e b) da minima lavorazione] che all'intervento 2 "Introduzione di tecniche di minima lavorazione".
L'adesione all'impegno accessorio deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intende portare a termine; tale impegno sarà pagato solo per le annualità in cui verrà richiesto.

A partire dal 2022, sia per le domande di sostegno (iniziali), sia per quelle di pagamento (conferma) gli impegni accessori possono essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e devono essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

Le aziende che presentano domande di sostegno (iniziali) con impegni della durata di tre anni che intendano aderire agli impegni accessori, devono richiederli già al primo anno di impegno.

Pertanto, per tali aziende non sarà possibile aderire a un impegno accessorio nel secondo o terzo anno, se l'impegno non è stato attivato nel 2022.

E. Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina.
L'impegno è così articolato:

[19] Per SOI riferita all'operazione si intende la sommatoria della SOI dell'intervento 1 a + intervento 1 b + intervento 2

- seminare almeno per **2 anni** nell'arco del periodo di impegno, entro trenta giorni dalla raccolta della coltura principale, una cover crop e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura; in caso di cover autunno-vernina non è comunque possibile terminare la cover prima della fine di febbraio
- non effettuare trattamenti fitosanitari; è consentito l'uso di disseccanti, esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva, per la devitalizzazione in loco a fine ciclo della cover crop
- al termine del periodo di coltivazione, la cover crop dovrà essere terminata meccanicamente o chimicamente. È vietato raccogliere e asportare la cover crop, che non potrà pertanto essere utilizzata in alcun modo, nemmeno con sfalci intermedi e nemmeno come materiale da utilizzare per scopi energetici
- tenere e aggiornare il registro delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[20], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

È oggetto di premio esclusivamente la cover crop da realizzare nell'anno solare in cui è stato richiesto l'impegno aggiuntivo.

Nell'anno in cui viene richiesto il premio per l'impegno aggiuntivo "cover crop" il fascicolo aziendale nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre la coltura principale, anche l'indicazione della cover.

NOTA BENE:

Il premio per l'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina" non viene riconosciuto:

- qualora la cover non copra uniformemente una superficie maggiore o uguale al 30 % della superficie sotto impegno (SOI);
- qualora la cover crop non venga ripetuta per almeno due anni nell'arco del periodo di impegno, sulla stessa porzione di territorio (parcella/particella catastale), e tale violazione interessi una superficie maggiore del 20 %.

8.4.2.4 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.04 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.03 - Conservazione della biodiversità nelle risaie
- 10.1.10 - Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
- 10.1.03 - Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

L'operazione è combinabile inoltre con l'operazione 12.1.05 "Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000" della Misura 12 sottomisura 12.1 Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" NON sono combinabili con quelli previsti dalle misure 11 "Agricoltura biologica" e dalle restanti operazioni della Misura 12 sottomisura 12.1 "Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000" (12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 e 12.1.04).

[20] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

8.4.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a:

Intervento	Impegni principali (€/ha)	Impegno accessorio Cover crop (€/ha)	Totale indennizzo (€/ha)
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240		**240**
1 a) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da agricoltura convenzionale	240	180	**420**
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55		**55**
1 b) Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da tecniche di minima lavorazione	55	180	**235**
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185		**185**
2. Introduzione di tecniche di minima lavorazione	185	180	**365**

8.4.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.
Pertanto, i premi dell'operazione 10.1.04 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.4.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.04 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture
- condizioni relative agli impegni accessori.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.4.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.04 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.

8.4.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale
La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia.

Ampliamenti
Le indicazioni relative agli ampliamenti sono riportate nel paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura".

Condizioni relative alle superfici
Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2022. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.
La **superficie minima** da porre sotto impegno per aderire all'azione non deve essere inferiore al **10% della SAU a seminativo** e comunque non deve essere inferiore a **1 ha**.
La SAU di riferimento per il suddetto calcolo del 10 % non comprende le superfici che hanno già beneficiato del premio per l'analogo intervento relativo alla misura 214 azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" del PSR 2007-2013 o all'operazione 10.1.04 del PSR 2014-2020.
Tale indicazione è da considerarsi valida anche in caso di adesione contemporanea, seppur su superfici aziendali diverse, alla tecnica di semina su sodo e alla minima lavorazione.

Non sono ammissibili a premio le superfici che:

- hanno beneficiato dei premi della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" – azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" del PSR 2007-13, a eccezione di quelle che, dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richieste a premio per l'intervento 1b "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima lavorazione" dell'operazione
- hanno già beneficiato dei premi dell'operazione 10.1.04 del PSR 2014-2020 a eccezione di quelle che, dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richieste a premio per l'intervento 1b "Introduzione di tecniche di semina diretta su sodo da minima lavorazione" dell'operazione.

Per garantire l'efficacia ambientale dell'azione, le particelle catastali sottoposte a impegno **dovranno restare le stesse nel corso del periodo di impegno.** *Le particelle dovranno essere richieste a premio per tutta la superficie condotta, a eccezione di:*

- *particelle occupate parzialmente da elementi/colture a ciclo poliennale quali colture arboree, siepi, filari, fasce tampone boscate, prato permanente, particelle la cui superficie sia divisa in più parti da elementi fisici quali canali, strade, fabbricati.*

La specifica di cui al punto precedente (in corsivo) viene gestita già a livello di piano colturale grafico con la generazione di appezzamenti differenti fra loro.

La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione.
Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

Colture ammesse a premio
L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, a esclusione dei terreni lasciati a riposo.

Per l'intervento 1 (Semina su sodo) non sono ammesse a premio gli appezzamenti coltivati a riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

Sono ammessi a premio solo i prati monofiti e polifiti da vicenda di nuovo impianto realizzati nell'anno di presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento. La durata massima dei prati monofiti e polifiti da vicenda, inclusi i medicai, è di 3 anni a decorrere dall'anno di impianto.
Alla scadenza della durata massima di 3 anni deve essere seminata una coltura annuale.
Per le domande di sostegno presentate nel 2022 i prati monofiti e polifiti da vicenda con durata maggiore di un anno non sono ammessi a premio.

8.4.4.3 Condizioni relative agli impegni accessori
L' impegno accessorio E "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina":

- può essere applicato solo alle superfici oggetto degli impegni principali
- può essere adottato anche su una superficie inferiore rispetto a quella soggetta al rispetto degli impegni principali

Si considerano cover crop unicamente le colture estive o autunno vernine seminate; non sono quindi ammesse coperture vegetali ottenute con seme autoprodotto o per inerbimento spontaneo delle superfici, né il ricaccio spontaneo della coltura precedente.

L'adesione all'impegno accessorio deve essere indicata in domanda solamente nell'anno in cui si intende portarlo a termine e sarà pagato solo per le annualità in cui verrà richiesto.

A partire dal 2022 l'impegno accessorio "Realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina" può essere richiesti **in uno qualunque degli anni di impegno** e deve essere realizzati **almeno due volte** nel corso dell'impegno.

Anche per l'impegno accessorio la conduzione delle superfici ammesse a premio deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno. Pertanto, **qualora sia richiesta all'ultimo anno di impegno la realizzazione di una cover crop autunno vernina, la conduzione della superficie deve essere assicurata fino alla fine di febbraio dell'anno successivo.**

8**.4.4.4 Accesso preferenziale all'operazione**
Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- parcelle richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.

8.4.5 DOCUMENTAZIONE
8.4.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
Al momento della presentazione della **domanda di sostegno (iniziale) i beneficiari che richiedono a premio una coltura seminata nell'autunno 2021 devono allegare prove delle attività di semina e di coltivazione: foto georeferenziate dell'attività di semina su tutti gli appezzamenti interessati, documentazione fotografica relativa ai macchinari in possesso dell'azienda o, qualora si faccia ricorso a terzi, fatture di chi ha eseguito la semina che riportino la dicitura sopra indicata. Alla fattura dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta del terzista e del beneficiario, completa di data e firma, che indichi quali particelle catastali sono state lavorate.**

6.4.5.2 Documentazione da conservare in azienda
Durante il periodo d'impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- **registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[21], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione

[21] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2. Le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti
- **dichiarazione** congiunta del terzista e del beneficiario che indichi quali particelle catastali sono state lavorate
- nel caso di adozione delle corsie di transito: **planimetria** catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse
- **etichette** della **semente** utilizzata per la cover crop
- **fatture** di acquisto della **semente** utilizzata per la cover.

8.5 OPERAZIONE 10.1.06 "MANTENIMENTO STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCATE REALIZZATE CON LE OPERAZIONI 4.4.01 E 4.4.02"

8.5.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato al mantenimento delle strutture vegetali lineari (siepi e filari) e delle fasce tampone boscate (FTB) realizzate con il sostegno delle operazioni 4.4.01 "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità" e 4.4.02 "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche" del PSR 2014-2020, al fine di contrastare la semplificazione del paesaggio rurale e degli agroecosistemi, legata allo sviluppo dell'agricoltura intensiva, soprattutto nelle aree di pianura.

La manutenzione attiva di tali strutture, sostenuta con questa operazione, contribuisce a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, poiché incrementa la complessità specifica ed ecosistemica delle superfici agricole, favorendo la riproduzione di specie floristiche e faunistiche e, quindi, la biodiversità animale e vegetale.

8.5.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di **3 anni.** Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).
Per le domande relative alle strutture realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 il 1° anno d'impegno decorre dall'anno solare successivo a quello della conclusione del collaudo dell'intervento.

8.5.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.06 "Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02", sono i seguenti:

- eseguire interventi di manutenzione attiva quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze e contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone, potature
- non diminuire il numero di specie accertate nel collaudo delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02
- non ridurre il numero di piante accertate per fila nel collaudo dell'operazione 4.4.01
- non ridurre il numero di piante accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02
- per siepi e filari non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.01
- mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno.

NOTA BENE:
Qualora durante l'intero periodo di impegno:

- non venga mantenuta la densità del popolamento all'interno della stessa classe di densità collaudata con i costi standard (operazioni 4.4.01 e 4.4.02)
- diminuisca il numero di file collaudate per siepi e filari (operazione 4.4.01)
- diminuisca di oltre il 20% il numero di piante per fila, collaudate per siepi e filari (operazione 4.4.01); tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua
- diminuisca di oltre il 20% il numero di piante collaudate per fasce tampone boscate (operazione 4.4.02); tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua
- venga modificata la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi

il premio dell'operazione 10.1.06 non viene riconosciuto.

Si ricorda che per gli interventi realizzati con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02 il periodo di impegno "ex post", previsto dalle disposizioni attuative della sottomisura 4.4 deve essere sempre e comunque rispettato (per siepi, filari e fasce tampone boscate la durata del periodo ex post è pari a 10 anni).

8.5.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per la stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.06 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.06 "Mantenimento strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02" **NON sono combinabili**:

- con le altre operazioni della Misura 10
- con la misura 11 "Agricoltura biologica"
- con la misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

8.5.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha.**

Per i beneficiari gestori del territorio che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.5.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Le strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate attraverso le operazioni 4.4.01 e 4.4.02, oltre a rappresentare la superficie ammissibile per l'adesione a questa operazione, possono essere anche utilizzate per soddisfare la componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art.46 punto 2 lettere c) e d) del Reg. UE n. 1307/2013.

Considerando però che il premio agro-climatico-ambientale per le suddette superfici remunera impegni di natura completamente diversa, che fanno riferimento solo a maggiori costi derivanti dalla manutenzione attiva delle strutture vegetali lineari e delle fasce tampone boscate rispetto agli obblighi previsti dalla componente greening "Aree di interesse ecologico" (mera esistenza di elementi caratteristici del paesaggio e di fasce tampone) non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento. Il premio non comprende importi relativi a mancati redditi agricoli.

8.5.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.06 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

La domanda di sostegno deve essere presentata necessariamente l'anno successivo a quello del collaudo degli interventi delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02. Non è, pertanto, possibile aderire negli anni successivi.

8.5.4.1 Condizioni relative al richiedente

Per le **domande di sostegno (iniziali)** i richiedenti devono essere stati beneficiari dell'operazione 4.4.01 (per siepi e filari) e/o 4.4.02 (per FTB) le cui strutture siano state collaudate nell'anno **2021**.

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.5.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale con le limitazioni previste per le operazioni 4.4.01 e 4.4.02.

Ampliamenti

In nessun anno di impegno è possibile aumentare le superfici richieste a premio rispetto a quelle collaudate a seguito di istruttoria della domanda di saldo svolta per le operazioni 4.4.01 e/o 4.4.02.

Condizioni relative alle superfici

La superficie richiesta a premio e, pertanto, sotto impegno per l'operazione 10.1.06 deve essere:

1) tutta la superficie grafica dell'impianto realizzato e collaudato in campo per la corrispondente domanda relativa alle operazioni 4.4.01 e 4.4.02

2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02.

La conduzione delle superfici richieste a premio deve essere assicurata dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno (iniziale) fino alla fine del periodo di impegno.

Durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento:

- non può interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno
- deve corrispondere alla superficie collaudata con le operazioni 4.4.01 (siepi e filari) o 4.4.02 (fasce tampone boscate).

Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi per l'operazione sono pubblicati sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla Sottomisura 10.1).

8.5.4.3 Accesso preferenziale all'operazione

Non sono previsti criteri di accesso preferenziale.

8.5.5 DOCUMENTAZIONE

8.5.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione, salvo per i richiedenti enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione – percepimento di ulteriori fondi" e/o "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis", in formato PDF, a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere digitale, elettronica qualificata o elettronica avanzata.

8.5.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda il **registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, tipo di struttura (siepe, filare, FTB), superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[22], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

[22] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

8.6 OPERAZIONE 10.1.07 "MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02 E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE"

8.6.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato al mantenimento degli elementi di discontinuità del paesaggio agrario, che in molte aree della regione risulta troppo semplificato a causa dell'agricoltura intensiva molto sviluppata in questi anni.
Il mantenimento delle zone umide realizzate con il sostegno dell'operazione 4.4.02 del PSR e con le analoghe misure dei precedenti periodi di programmazione si concretizza in interventi diretti a garantire l'approvvigionamento idrico della zona umida, in modo da impedirne l'interramento e assicurarne la funzione di zona rifugio per la fauna acquatica e l'avifauna che qui trovano ambienti idonei per la sopravvivenza.

È inoltre importante effettuare la manutenzione della componente vegetale caratterizzante tali ambienti, realizzata con essenze autoctone. La manutenzione garantisce un corretto sviluppo della vegetazione, favorendo così la riproduzione e la vita di specie floristiche e faunistiche aumentando la biodiversità animale e vegetale e contribuendo alla diversificazione del paesaggio rurale.

Gli ambienti da mantenere sono:

- zone umide ad acque basse
- zone umide ad acque profonde
- zone umide a lanche nel bosco

realizzati con riferimento a:

1. reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F
2. misura F – tipologia 4G del PSR 2000/2006,
3. operazione 4.4.02 -Realizzazione aree umide PSR 2014-2020

e con le limitazioni riportate nel successivo paragrafo 8.6.4.2

8.6.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di:

- **3 anni** per le domande di sostegno attivate a partire dal 2021
- **7 anni** per le domande di sostegno attivate negli anni precedenti al 2021.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

Per le domande relative alle zone umide realizzate con le misure dei precedenti periodi di programmazione il 1° anno d'impegno decorre dalla domanda di sostegno (iniziale) presentata con l'operazione 10.1.07.
Per le domande relative alle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 il 1° anno d'impegno decorre dall'anno solare successivo a quello della conclusione del collaudo dell'intervento.

8.6.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione", sono i seguenti:

A. **Effettuare nelle zone umide interventi di manutenzione attiva** per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico.
   Il mantenimento di adeguati livelli idrici è garantito dalla risistemazione superficiale dei terreni, al fine di garantire la corretta circolazione dell'acqua all'interno della zona umida.
B. **Mantenere la vegetazione arborea e arbustiva con riferimento alle specie ammissibili previste dall'intervento (anche attraverso la pulizia della vegetazione alloctona), mantenendo la densità di impianto e sostituendo le fallanze.**
C. **Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno**

In particolare, per i beneficiari delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 si precisa che la densità della vegetazione spondale realizzata a corredo della zona umida deve essere mantenuta entro la stessa classe di densità collaudata con i costi standard.

NOTA BENE:
Qualora durante l'intero periodo di impegno:

- la zona umida sia completamente priva di acqua
- la densità della vegetazione spondale realizzata a corredo della zona umida non sia mantenuta all'interno della stessa classe di densità collaudata con i costi standard per i beneficiari che hanno realizzato aree umide con l'operazione 4.4.02
- venga modificata la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi

il premio dell'operazione 10.1.07 non viene riconosciuto. Inoltre, per i beneficiari che hanno realizzato aree umide con l'operazione 4.4.02, si ha la decadenza totale dal beneficio della corrispondente operazione.
Si ricorda che per gli interventi realizzati con l'operazione 4.4.02, il periodo di impegno "ex post", previsto dalle disposizioni attuative della sottomisura 4.4 deve essere sempre e comunque rispettato (per le zone umide la durata del periodo ex post è pari a 10 anni).

8.6.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)
Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per la stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.07 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.
Gli impegni relativi all'operazione 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione" **NON sono combinabili**:

- con le altre operazioni della Misura 10
- con la misura 11 "Agricoltura biologica"
- con la misura 12"Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

8.6.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha.**
Per i beneficiari gestori del territorio che non esercitano attività agricola il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.6.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.07 "Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione" sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.
Pertanto, i premi dell'operazione 10.1.07 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.6.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.07 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di sostegno (iniziale)/pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).
La domanda di sostegno deve essere presentata necessariamente l'anno successivo a quello del collaudo degli interventi dell'operazione 4.4.02. Non è, pertanto, possibile aderire negli anni successivi.

8.6.4.1 Condizioni relative al richiedente

Per le **domande di sostegno (iniziali)** i richiedenti devono essere stati beneficiari dell'operazione 4.4.02 (per aree umide) i cui interventi siano stati collaudati nell'anno **2021.**
I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.6.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale con le limitazioni previste per le relative misure: operazione 4.4.02 – aree umide, azione F del Reg. CEE 2078/92, Misura F (intervento 4G) del PSR 2000-2006.

Ampliamenti

In nessun anno di impegno è possibile aumentare le superfici richieste a premio rispetto a quelle collaudate a seguito di istruttoria della domanda di saldo svolta per l'operazione 4.4.02 o per le Misure dei precedenti periodi di programmazione.

Condizioni relative alle superfici

a) Aree umide realizzate con l'operazione 4.4.02

Per le aree umide realizzate con l'operazione 4.4.02 la superficie richiesta a premio e, pertanto, sotto impegno per l'operazione 10.1.07 deve essere:
1) tutta la superficie grafica dell'impianto realizzato e collaudato in campo nell'anno 2020 per la corrispondente domanda relativa all'operazione 4.4.02
2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento dell'operazione 4.4.02.

b) Aree umide realizzate nei precedenti periodi di programmazione (azione F del Reg. CEE 2078/92 e Misura F -intervento 4G- del PSR 2000-2006)

Per le aree umide realizzate nei precedenti periodi di programmazione (azione F del Reg. CEE 2078/92 e Misura F -intervento 4G- del PSR 2000-2006) le condizioni di ammissibilità sono quelle riportate nella seguente tabella.

Riepilogo condizioni di ammissibilità - Zone umide finanziate con le precedenti programmazioni (azione F del Reg. CEE n. 2078/92; tipologia 4 G della misura F del PSR 2000-2006).	
LOCALIZZAZIONE	Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina
SUPERFICI RICHIEDIBILI A PREMIO	Esclusivamente superfici accertate in una domanda di pagamento presentata nell'anno 2018 e con impegno terminato nel 2018.
	Le superfici realizzate e collaudate con il Reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F – possono essere richieste a premio per l'operazione 10.1.07 solo se a corredo dell'area umida realizzata (area a essa limitrofa), l'intervento originariamente richiesto ha previsto l'impianto contestuale di complessi cespuglieto-radura (altro intervento previsto dal Reg. CEE n. 2078/1992 – tipologia F).
DIMENSIONI COMPLESSIVE INTERVENTO	La superficie massima ammissibile è quella accertata con l'ultima domanda di pagamento, presentata nell'anno 2018.
AREA ALLAGATA	Min. 75% area di intervento (zona allagata + zona macchia radura) per almeno 6 mesi l'anno (da maggio a ottobre). Profondità massima dell'acqua pari a 2 metri.
AREA MACCHIA RADURA	Nella parte emersa (zona macchia radura) la vegetazione arbustiva e arborea deve coprire tra il 20% e il 30 % della superficie

c) Condizioni comuni a tutte le aree umide sotto impegno con l'operazione 10.1.07

La conduzione delle superfici richieste a premio deve essere assicurata dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di sostegno (iniziale) fino alla fine del periodo di impegno

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento non può interessare particelle catastali diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale) sull'operazione 10.1.07

- la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale) sull'operazione 10.1.07.

Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.6.4.3 Accesso preferenziale all'operazione

Non sono previsti criteri di accesso preferenziale.

8.6.5 DOCUMENTAZIONE

8.6.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione, salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione – percepimento di ulteriori fondi" e/o "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis, in formato PDF a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.6.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda il **registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[23], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

[23] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

8.7 OPERAZIONE 10.1.08 - SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

8.7.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato alla conservazione degli habitat di interesse comunitario H 6410 e di altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142 di particolare importanza per la nidificazione e l'alimentazione della fauna ornitica.

La vegetazione palustre del canneto è dominata dalla cannuccia di palude (*Phragmites australis*) o da grandi carici (*Carex sp. Pl.*) e da *Hibiscus palustris* L.; il corteggio floristico del cariceto e del molinieto vede la presenza di *Carex Elata all.* e *Molinia caerulea* (*L.*) *Moench*, ma anche di *Genziana pneumonanthe L.*, *Hypericum tetrapterum Fries*, *Allium angulosus L.*, *Parnassia palustris L.*, *Selinum carvifolia L.*

Il mantenimento di questi habitat è comunque legato all'operazione di falciatura regolarmente effettuata ed è ipotizzabile una loro evoluzione abbastanza rapida verso forme arbustive e arboree igrofile qualora tali pratiche cessino improvvisamente.

Nelle zone umide il processo di interramento si verifica in quanto le superfici che fiancheggiano il corpo idrico diventano progressivamente meno umide a causa dei depositi organici che si accumulano e si conservano per l'elevato grado di saturazione idrica di questi ambienti, formando strati torbosi di diversa consistenza. La transazione classica della zona umida, che si trasforma in torbiera e quindi in terreno coltivabile, vede dapprima l'accumulo di sostanza organica derivante dal canneto, su cui prende piede il cariceto, per poi passare a una popolazione arborea di salici e ontani che si radicano su un terreno ancora più rialzato per successive stratificazioni.

Per rallentare il suddetto processo di interramento, che in tempi relativamente brevi determina la scomparsa della vegetazione igrofila e una progressiva riduzione della zona umida, è necessario ridurre la quantità di residui vegetali che annualmente cadono sulla superficie del suolo torboso alla fine del proprio processo vegetativo; si rende pertanto necessario favorire un "equilibrio artificiale", con interventi che garantiscono il necessario apporto idrico ed eliminando, attraverso la raccolta dei residui organici, la biomassa naturale.

La conservazione di questi habitat, ad alto valore ecologico e prioritari per la biodiversità, dipende essenzialmente da una gestione attiva, che riesca a contemperare diverse esigenze: rimozione periodica della biomassa per evitarne l'accumulo, minimo impatto sulla flora e sulla fauna esistenti.

8.7.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di:

- **3 anni** per le domande di sostegno attivate a partire dal 2022
- **6 anni per le domande di sostegno attivate negli anni precedenti al 2022**

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

8.7.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti", sono i seguenti:

A. **Effettuare il taglio annuale** delle superfici a canneto, cariceto e molinieto, e asportare la vegetazione

B. **Assicurare la sommersione** delle superfici a canneto, cariceto e molinieto in particolari periodi dell'anno**.**

Il mantenimento di adeguati livelli idrici è garantito dalla manutenzione diretta delle strutture (es. paratoie o chiavichette) deputate a regolare il livello delle acque (quando presenti), dalla rimozione dei sedimenti e/o dal rimodellamento delle sponde delle aree umide in cui sono presenti canneti, cariceti e

molinieti, nonché dal taglio, con relativa asportazione, della vegetazione riparia emergente lungo gli argini dei canali.

Tutti gli impegni sopra descritti dovranno essere rispettati secondo le modalità definite nel piano annuale predisposto per ogni azienda dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000 in cui ricadono le superfici assoggettate a impegno.

C. **Tenere e aggiornare il registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[24], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

NOTA BENE:

Il premio per questa operazione non viene riconosciuto se il taglio annuale delle superfici a canneto cariceto e molinieto non è stato effettuato su una superficie maggiore o uguale al 30% della superficie dichiarata nel piano annuale come interessata al taglio.

8.7.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.08 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.
Gli impegni relativi all'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti" sono combinabili con:

- **operazione 12.1.02** "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti" della **Misura 12** "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000"

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.08 **NON sono combinabili**:

- con le altre operazioni della Misura 10
- con le altre operazioni della Misura 12
- con la misura 11 "Agricoltura biologica".

8.7.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **€450/ha.**

Per i beneficiari pubblici quali gli Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000 il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.7.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti e molinieti" sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.
Pertanto, i premi dell'operazione 10.1.08 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.7.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

[24] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.08 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.7.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.08 :

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole
- Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000.

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.7.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, **limitatamente alle aree protette o aree Natura 2000.**

Ampliamenti

Le indicazioni relative agli ampliamenti sono riportate nel paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura".

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. Essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS
2. Essere ricomprese in un'Area Protetta o Area Natura 2000
3. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2022. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno
4. Ricadere nella cartografia degli habitat di interesse comunitario H 6410 e altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14; 53.112; 53.131; 53.132; 53.2121; 53.2122; 53.213; 53.2141; 53.2142

La **superficie minima** oggetto d'impegno nell'operazione deve essere pari a **0,5 ettari**.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio **non può interessare particelle** diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale)
- **la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire** rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale).

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici interessate dalla presenza di canneti, cariceti e molinieti classificati come habitat, specificati al precedente paragrafo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.7.5 DOCUMENTAZIONE

8.7.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione – percepimento di ulteriori fondi" e/o "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis, in formato PDF, a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.7.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **Piano annuale** predisposto dall'Ente gestore delle aree protette o aree Natura 2000
- **Registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[25], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione
- **Planimetria catastale** delle particelle sotto impegno (scala 1:2.000) riportante l'ubicazione delle superfici dove vengono effettuati gli interventi di manutenzione attiva (impegni A e B) per l'anno di riferimento.

[25] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.8 OPERAZIONE 10.1.09 – SALVAGUARDIA DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI

8.8.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è finalizzato alla conservazione e al ripristino di un ambiente semi naturale identificato come Habitat 6210 (Formazioni erbose secche semi naturali su substrato calcareo), ritenuto "prioritario" in presenza di orchidee e di altri ambienti riconducibili all'habitat stesso.

Oltre all'elevato valore legato alla biodiversità floristica, questo habitat, presente nelle fasce pedemontane (collina, alta pianura) di alcune province del territorio lombardo (Mantova, Bergamo, Brescia), è importante anche come spazio aperto per la sosta e l'alimentazione della fauna selvatica (lepri e fagiani); è inoltre rappresentativo della biodiversità di paesaggi che contraddistinguono gli ecomosaici collinari e pedemontani, riconoscibili proprio dall'alternanza di coltivi e vigneti spaziati, nelle zone più acclivi e non utilizzabili per le colture, da lembi di bosco e praterie naturali sui versanti più xerici.

L'habitat comprende coperture erbacee secche; si tratta di praterie con lo strato erbaceo dominato da emicriptofite, con neofite e piccole camefite. La presenza di uno strato legnoso, alto e/o basso arbustivo, è determinato solitamente dalla sospensione dell'uso pastorale da molto tempo. La componente floristica è molto ricca, accoglie o potenzialmente è accogliente per diverse specie di orchidee quali *Anacamptis pyramidalis*, *Epipactis atropurpurea* e altre. Inoltre, sono generalmente presenti anche le seguenti specie, citate nell'elenco della flora autoctona protetta della Regione Lombardia (l.r. 31/3/2008 n. 10 e DGR 7736/2008): *Carex liparocarpos*, *Pulsatilla montana*, *Dianthus carthusianorum*, *Dianthus sylvestris*, *Gladiolus italicus* e *Muscari botryoides*.

Se non si interviene con una gestione attiva, l'habitat, a elevato valore ecologico, evolve verso il roveto, l'arbusteto e il bosco, generalmente composto da specie esotiche infestanti (Ailanto, Robinia, Amorfa, ecc.), con conseguente perdita definitiva di questo elemento del paesaggio e di vere e proprie rarità botaniche e spazi di interesse faunistico. Non si tratta, infatti di un habitat che ha raggiunto il proprio equilibrio evolutivo (climax), ma di un habitat in una fase transitoria che tende verso l'instaurazione di formazioni arbustive e arboree. In assenza di gestione, quindi, queste coperture evolvono verso la colonizzazione, fino a diventare bosco; le modalità e le tempistiche di questa successione dipendono da numerose variabili ambientali e possono essere controllate da una gestione di tipo conservativo.

I soprassuoli che si sono sviluppati in queste aree, a causa dell'abbandono delle tradizionali pratiche di gestione (sfalcio e pascolo), sono costituiti generalmente da formazioni rade e stentate, che non si prestano nemmeno all'utilizzo per legna da ardere.

L'operazione rappresenta un sostegno per la conservazione delle pratiche di gestione necessarie alla conservazione degli habitat altrimenti a rischio di scomparsa. La gestione di tali habitat non ha finalità di carattere produttivo.

8.8.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di:

- **3 anni** per le domande di sostegno attivate a partire dal 2022
- **6 anni** per le domande di sostegno attivate negli anni precedenti al 2022.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

8.8.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni dell'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali" sono i seguenti:

A. divieto di effettuare lavorazioni del terreno, interventi irrigui e concimazioni

B. **effettuare lo sfalcio annuale dopo il 30 settembre e fino al 30 novembre**, salvo diverse tempistiche previste dall'Ente Gestore, **con asportazione obbligatoria dei residui degli sfalci**. Tali residui, come specificato nella descrizione generale dell'operazione, non hanno alcun valore dal punto di vista produttivo ed economico, a causa della particolare composizione floristica.
In alternativa allo sfalcio, con le stesse tempistiche, può essere effettuato un pascolo con ovini e/o caprini, dato il valore pabulare molto ridotto per la scarsa produttività e per la media o bassa qualità foraggera delle principali specie costituenti l'habitat

C. **effettuare tagli/estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive e arboree estranee** all'habitat con conseguente sgombero della biomassa

D. **tenere e aggiornare il Registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[26], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

NOTA BENE:
Il premio per questa operazione non viene riconosciuto, nei seguenti casi:

- qualora non sia rispettato il divieto di effettuare lavorazioni del terreno, interventi irrigui e concimazioni su una superficie uguale o maggiore del 30 % della superficie sotto impegno (S.O.I.)

oppure

- qualora lo sfalcio annuale (pratica alternativa al pascolo) non sia stato effettuato su superficie superiore o uguale al 30% della SOI

oppure

- non vi sia evidenza di pascolamento sull'intera SOI, qualora come pratica alternativa non sia stato scelto lo sfalcio annuale.

8.8.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)
Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali" anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee semi naturali" sono combinabili con:

- **operazione 12.1.03** "Conservazione di coperture erbacee semi naturali" della **Misura 12** "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000"

Gli impegni relativi all'operazione 10.1.09 **NON sono combinabili**:

- con le altre operazioni della Misura 10
- con le altre operazioni della Misura 12
- con la misura 11 "Agricoltura biologica".

8.8.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE
È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle oggetto di impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **205€/ha.**

[26] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie).

Per i beneficiari pubblici quali gli Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000 il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) n. 1407/2013, della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.8.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.09 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda di pagamento sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.8.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di pagamento per l'operazione 10.1.09:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole
- Enti Gestori di aree protette e di Aree natura 2000

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.8.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia**.**

Ampliamenti

Le indicazioni relative agli ampliamenti sono riportate nel paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura".

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. Essere correttamente georeferenziate nel sistema GIS con relativo perimetro
2. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2022. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno
3. Ricadere nella cartografia dell'habitat di interesse comunitario H 6210 "Formazioni erbose secche semi naturali su substrato calcareo".

Qualora l'habitat considerato fosse ricompreso all'interno di Rete Natura 2000 o di un Area Protetta, l'operazione è ammissibile solo se gli impegni previsti dall'operazione stessa non sono considerati dai Piani di Gestione come impegni cogenti.

La **superficie minima** oggetto d'impegno nell'operazione deve essere pari a **0,5 ettari,** anche costituita da particelle non accorpate.

Durante il periodo d'impegno:

- la superficie richiesta a premio **non può interessare particelle** diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale)

- **la superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire** rispetto alla superficie accertata della domanda di sostegno (iniziale).

Colture ammesse a premio

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di formazioni erbose classificate come Habitat H6210, specificata al precedente paragrafo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.8.5 DOCUMENTAZIONE

8.8.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non occorre allegare alcuna documentazione salvo per i richiedenti Enti gestori del territorio che devono allegare i moduli di autocertificazione – percepimento di ulteriori fondi" e/o "dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato/de minimis, in formato PDF, a firma del legale rappresentante dell'Ente. La firma dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

8.8.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **Registro aziendale delle operazioni colturali** che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[27], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione
- **Planimetria catastale** delle particelle oggetto di impegno (scala 1:2.000) riportante l'ubicazione delle superfici dove vengono effettuati gli impegni A, B e C per l'anno di riferimento.

[27] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.9 OPERAZIONE 10.1.10 - TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

8.9.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Dalla bibliografia risulta che le attività zootecniche sono responsabili di una significativa parte delle emissioni di ammoniaca (NH_3), le quali interferiscono sia con i processi di acidificazione sia con la formazione secondaria del particolato atmosferico, con conseguente impatto sul cambiamento climatico.

La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento attraverso l'uso di macchinari che permettono l'iniezione diretta degli effluenti e la fertirrigazione può contribuire in modo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici favorendo la riduzione delle emissioni di ammonica in atmosfera, minimizzando al contempo le perdite degli elementi nutritivi per lisciviazione e ruscellamento.

8.9.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è pari a:

- **6 anni** per le domande di sostegno presentate fino al 2020
- **3 anni** per le domande di sostegno presentate a partire dal 2022

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda si riferiscono all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Riepilogo impegni principali:

A. effettuare la distribuzione degli effluenti zootecnici tal quali, o dopo un trattamento che ne migliori le caratteristiche chimico fisiche di distribuzione attraverso processi anche combinati di separazione, concentrazione, strippaggio, digestione anaerobica, tramite:
   - l'uso di macchine che permettono l'iniezione diretta; tali macchine devono essere dotate di GPS al fine di tracciare, attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione, le superfici oggetto di distribuzione;
   - e/o l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi per la fertirrigazione che permettono l'assorbimento senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca; tale utilizzo deve essere comprovato da apposite registrazioni verificabili.

   La distribuzione delle suddette matrici zootecniche in presemina va effettuata sempre con l'iniezione diretta.
   Per iniezione diretta si intende l'incorporazione immediata delle matrici zootecniche.

B. non utilizzare fanghi di depurazione

C. predisporre, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la Comunicazione nitrati comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica dei fertilizzanti.

8.9.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento", sono i seguenti:

A. La distribuzione degli effluenti zootecnici tal quali, o dopo un trattamento (separazione, concentrazione, strippaggio, digestione anaerobica) in presemina deve essere attuata sempre con **l'iniezione diretta**, mentre in copertura è possibile scegliere tra **iniezione diretta** e **fertirrigazione,** con le modalità indicate sotto.

La distribuzione sulle superfici oggetto di impegno deve avvenire sia nel periodo di presemina, che in copertura, nel rispetto della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati in particolare per quanto riguarda i divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo degli effluenti di allevamento, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo (170 kg/ha/anno per le zone vulnerabili ai nitrati e 340 kg/ha/anno per le zone non vulnerabili).

Iniezione diretta (sempre in presemina e in copertura alternativa alla fertirrigazione):

Ai fini dell'operazione sono ammissibili a contributo le seguenti modalità di distribuzione:

- distribuzione sotto-superficiale a solco chiuso
- distribuzione sotto-superficiale a solco aperto

In caso di adesione contemporanea, per le stesse superfici, all'operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" dovranno essere utilizzati cantieri di lavoro che non provochino l'inversione degli strati del terreno e che rispettino le condizioni e i vincoli descritti per l'adesione all'operazione stessa.

Le superfici oggetto di distribuzione devono essere tracciate attraverso l'elaborazione di mappe di coltivazione prodotte dalla strumentazione GPS con registrazione dei dati e software GIS che consenta la proiezione cartografica dei dati.

Qualora si faccia ricorso a terzi per la distribuzione degli effluenti zootecnici non palabili con le metodologie previste da questa operazione, le fatture relative alle prestazioni rese dal contoterzista dovranno riportare la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici non palabili effettuata con tecniche conformi al bando di Misura 10 op. 10.1.10 del PSR 2014-2020".

Tale fattura dovrà riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume, la capacità della macchina utilizzata e il numero di viaggi effettuati.

Alla fattura dovrà essere allegata la mappa di distribuzione elaborata dal GPS che indichi quali particelle sono state lavorate.

Fertirrigazione (solo in copertura):

Ai fini dell'operazione, solo in copertura, è consentita la distribuzione degli effluenti con la tecnica della fertirrigazione a bassa pressione mediante manichette gocciolanti fisse o mobili o impianti semoventi, purché dotati di ugelli a bassa pressione.

B. Non utilizzare fanghi di depurazione.

C. Predisporre, anche in caso di esonero ai sensi della normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati, la **Comunicazione nitrati comprensiva del Piano di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti.**

Si ricorda che gli interventi di fertilizzazione (sia iniezione diretta, sia fertirrigazione) dovranno essere annotati nel registro delle distribuzioni di fertilizzanti previsto dalla normativa regionale attuativa della Direttiva Nitrati. Il beneficiario è tenuto inoltre alla compilazione e aggiornamento del registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data.

In aggiunta alle informazioni previste nel registro delle distribuzioni di fertilizzanti:

- Per le operazioni di **iniezione diretta** eseguite sulle superfici oggetto di impegno, devono essere registrati la capacità in volume della macchina utilizzata per lo spandimento e il numero di viaggi effettuati.
- Per le operazioni di **fertirrigazione** eseguite sulle superfici oggetto di impegno, devono essere registrati:
  - La localizzazione dell'impianto utilizzato (impianto semovente o ala gocciolante) e i relativi impianti accessori (pompe, vasche, filtri, sacconi ecc.).
  - L'estensione delle superfici interessate con indicazione delle relative colture.
  - La composizione della soluzione e i quantitativi distribuiti in volume.

NOTA BENE:

Il premio per questa operazione non viene riconosciuto nei seguenti casi:

- se gli obblighi di cui al sopra richiamato impegno A) non risultino rispettati su una superficie uguale o maggiore al 50 % della superficie sotto impegno (S.O.I.)

oppure

- in caso di totale assenza della documentazione rilasciata dal contoterzista attestante le lavorazioni effettuate con macchinari idonei.

8.9.2.3 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.10 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" è combinabile esclusivamente con le seguenti operazioni della Misura 10:

- 10.1.01 Produzioni agricole integrate
- 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
- 10.1.04 Agricoltura conservativa
- 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono - intervento 1 (varietà agrarie e ortive)
- 10.1.01 Produzioni agricole integrate + 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie
- 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie + 10.1.04 Agricoltura conservativa

L'operazione 10.1.10 è inoltre combinabile con la Misura 11 "Agricoltura biologica".

8.9.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un premio annuale per la sola coltura principale, indicata nel piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale pari a **105€/ha**.

8.9.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" sono di natura completamente diversa da quelli corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto, i premi connessi vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.9.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.10 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo, pagamento saldo).

8.9.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.10 le **imprese agricole zootecniche**, nonché quelle **non zootecniche che utilizzano gli effluenti di allevamento** costituite nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole

- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022 così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.9.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale di pianura e collina ISTAT.

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2022. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

Le superfici sotto impegno devono rappresentare almeno il 30% della SAU aziendale regionale richiedibile a premio, ricadente in zone di pianura e collina ISTAT.

Le **aziende non zootecniche** che utilizzano effluenti di allevamento possono richiedere a premio esclusivamente le superfici ubicate in comuni limitrofi a quello in cui si trova la vasca di stoccaggio degli effluenti di allevamento utilizzati.
Al momento della compilazione della domanda dovrà essere indicato il CUAA dell'azienda che cede gli effluenti zootecnici, nonché il comune in cui è ubicata la relativa vasca di stoccaggio.

Durante il periodo d'impegno la superficie accertata con la domanda di pagamento:

- può ridursi di una **quota massima pari al 15%** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione (domanda di sostegno), purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".
- può interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno.

Colture ammesse a premio

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

Altre condizioni di ammissibilità

È ammessa la distribuzione di digestato agrozootecnico ottenuto da matrice con prevalenza di effluente di allevamento.

8.9.4.3 Accesso preferenziale all'operazione

Sarà garantito un accesso preferenziale all'operazione ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- superfici richieste a premio ricadenti in ZVN
- superfici richieste a premio ricadenti in Aree Natura 2000
- iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici

L'accesso preferenziale per il requisito di cui ai primi due punti viene concesso solo se almeno il 50 % della superficie sotto impegno ricade nelle aree interessate.
La quota del 50 % può essere raggiunta anche come sommatoria di superfici ricadenti in tipologie di aree diverse tra quelle previste.
Qualora una superficie ricada contemporaneamente in più tipologie di aree tra quelle previste, la stessa viene conteggiata una sola volta.

8.9.5 DOCUMENTAZIONE

8.9.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda non è necessario allegare alcuna documentazione.

8.9.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Ferma restando l'obbligatorietà dei registri delle fertilizzazioni e trattamenti fitosanitari e dei relativi magazzini, per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **registro aziendale** delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, nome campo o riferimenti catastali o nome UPA[28], tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione;
- **mappe di distribuzione** degli effluenti non palabili, prodotte da GPS
- **fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni di iniezione diretta degli effluenti di allevamento, riportante la seguente dicitura: "Distribuzione di effluenti zootecnici effettuata per iniezione diretta, conformemente al bando di misura 10 del PSR 2014-2020". Tali fatture dovranno riportare inoltre i quantitativi distribuiti in volume, la capacità della macchina utilizzata e il numero di viaggi effettuati
- **registrazioni** relative alle operazioni di fertirrigazione.

[28] Ogni denominazione UPA o denominazione campo deve essere ricondotta ai riferimenti catastali delle particelle che la compongono (Comune, foglio, sezione, particella, superficie)

8.10 OPERAZIONE 10.1.11 - SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

8.10.1 FINALITA' E OBIETTIVI

Con questa operazione s'intende contribuire alla salvaguardia della biodiversità animale e mantenere vitale in alcune aree della regione un modello di agricoltura sostenibile, attraverso un sostegno per l'allevamento di animali appartenenti a razze locali a limitata diffusione e minacciate di abbandono, storicamente allevate nel territorio lombardo, iscritte a un Libro genealogico[29].

Tali razze, meno produttive ma più resistenti ai cambiamenti climatici rispetto ad altre, sono destinate a essere abbandonate se non si garantisce agli allevatori il raggiungimento di un adeguato livello di reddito.

L'intervento è volto al mantenimento della consistenza, nelle zone di origine e diffusione, degli animali appartenenti alle razze locali di specie animali a rischio di abbandono, indicate nell'allegato H "Elenco delle razze animali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio" al PSR.

8.10.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di:

- **3 anni** per le domande di sostegno attivate a partire dal 2022
- **6 anni** per le domande di sostegno attivate negli anni precedenti al 2022.

8.10.2.1 Descrizione degli impegni principali

Gli impegni principali dell'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", sono i seguenti:

A. **Allevare in purezza i capi della razza oggetto di premio** ovvero programmare e realizzare gli accoppiamenti solo tra soggetti appartenenti alla stessa razza. A tal fine i maschi in età fertile non iscritti a Libro Genealogico della razza richiesta a premio devono essere, se presenti, opportunamente segregati.

B. **Durante il periodo di impegno le Unità di bestiame (UB) richieste a premio con la domanda di sostegno (iniziale) non possono ridursi; pertanto in ogni anno di impegno il numero delle UB deve essere confermato o aumentato.**

C. **Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni** in monta naturale e in fecondazione artificiale indicando la paternità di ogni soggetto nato, secondo quanto previsto dal Disciplinare del Libro Genealogico della razza/specie a cui i soggetti appartengono.

A. **Allevare nell'ambito aziendale una sola delle razze caprine o ovine** tra quelle da salvaguardare, anche se non richiedibili a premio nello stesso territorio. Tale principio è valido anche qualora l'azienda disponga di più strutture di ricovero, ognuna dedicata a una razza.

NOTA BENE:

Il premio per il gruppo coltura (identificato con la specie animale da salvaguardare) non viene riconosciuto qualora:

- in allevamento esistono maschi in età fertile non iscritti al registro anagrafico o al libro genealogico della razza e se non è assicurata la segregazione degli stessi
- le UB richieste con la domanda di sostegno (iniziale) sono diminuite di una quota maggiore o uguale al 30%
- nell'ambito di un gregge viene allevata più di una razza caprina o ovina tra quelle da salvaguardare.

[29] In conformità al Reg. UE n. 1012/2016 in materia di riproduzione animale i Registri Anagrafici previsti dalla precedente normativa vengono ora definiti Libri Genealogici.

8.10.2.3 Combinabilità tra operazioni/misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una stessa coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.11 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.

L'operazione 10.1.11 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono", non essendo correlato alle superfici, è combinabile con TUTTE le operazioni:

- della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali"
- della Misura 11 "Agricoltura biologica"
- della Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

8.10.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per Unità di Bestiame (UB) pari a:

- **400€/UB per Bovini, ovini e caprini**
- **235 €/UB per Equini**

Le UB sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (estratto da allegato II al Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione):

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Equini, Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre 6 mesi	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

8.10.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art.43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Poiché l'operazione riguarda il mantenimento di animali non si ravvisa rischio di doppio finanziamento rispetto agli impegni previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

8.10.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.11 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative all'allevamento e agli animali.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

8.10.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare la domanda di pagamento per l'operazione 10.1.11 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

  Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune, dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM 7839 del 9 agosto 2018.
- Essere conduttori di un allevamento con un codice di anagrafe zootecnica attivato alla data del 1/01/2022. Questo termine può essere prorogato al 31/1/2022 per le domande di sostegno (iniziali) qualora i capi siano stati oggetto di impegno nell'anno precedente da parte di un altro soggetto.
- Essere conduttore di un allevamento aderente al Libro Genealogico delle razze per cui si richiede il premio, alla data del 1/1/2022. Questo termine può essere prorogato al 31/1/2022 per le domande di sostegno (iniziali) qualora i capi siano stati oggetto di impegno nell'anno precedente da parte di un altro soggetto.

8.10.4.2 Condizioni relative all'allevamento e agli animali
Per aderire all'operazione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- L'allevamento di ogni razza deve essere **ubicato nelle "aree di diffusione" della relativa razza**, come indicato nell'allegato H "Elenco delle razze animali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio" al PSR;

- I capi richiesti a premio devono essere detenuti dal richiedente dal 1/1/2022. Questo termine può essere prorogato al 31/1/2022 per le domande di sostegno (iniziali) qualora i capi siano stati oggetto di impegno nell'anno precedente da parte di un altro soggetto.

- I capi richiesti a premio devono essere **iscritti al Libro Genealogico della razza alla data del 1/1/2022**. A tal fine sono considerati ammissibili anche i capi iscritti a Libro Genealogico in via provvisoria.

In caso di riduzione dei capi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i beneficiari possono fare ricorso all'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014; in tale caso non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti.

Il numero **minimo di UB** per aderire all'operazione è pari a **3 per i bovini, 1 per gli equini, 1,5 per ovini e 1,5 per caprini.**

Ampliamenti
Per questa operazione non si applicano le limitazioni agli ampliamenti, pertanto è possibile aumentare le UB richieste a premio durante l'intero periodo di impegno.

8.10.5 DOCUMENTAZIONE

8.10.5.1 Documentazione da allegare alla domanda
Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare la seguente documentazione:

- elenco dei soggetti iscritti al Libro Genealogico estratto dalla Banca dati Associazione Nazionale di Razza/specie a cui appartengono i soggetti richiesti a premio (file pdf; nome "Elenco capi iscritti LG");

8.10.5.2 Documentazione da conservare in azienda
Per l'intero periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- **elenco** dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.

8.11 OPERAZIONE 10.1.12 - SALVAGUARDIA DI VARIETÀ VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO

8.11.1 FINALITA' E OBIETTIVI

Con l'operazione 10.1.12 viene sostenuta la coltivazione di quelle varietà vegetali erbacee e arboree indicate nell'allegato I "Elenco delle varietà vegetali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio" al PSR, storicamente presenti sul territorio lombardo e la cui coltivazione rischia di scomparire in favore di varietà di moderna costituzione, più produttive e redditizie.

L'intervento è pertanto volto a incentivare la coltivazione di specie e varietà vegetali tipiche di alcune aree della regione, attualmente quasi del tutto abbandonate e favorire l'incremento della biodiversità vegetale, una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e il recupero di produzioni locali che in passato hanno contribuito a far conoscere le zone di origine.

8.11.2 IMPEGNI DELL'OPERAZIONE

La durata degli impegni è di:

- **3 anni** per le domande di sostegno attivate a partire dal 2022
- **6 anni** per le domande di sostegno attivate negli anni precedenti al 2022.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di pagamento si riferiscono **all'anno solare** (1° gennaio – 31 dicembre).

L'operazione è composta da due interventi:

Intervento 1 – Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione
Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

8.11.2.1 Descrizione degli impegni principali

Intervento 1 – Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione

Gli impegni dell'operazione 10.1.12 "Intervento 1 – coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione" sono i seguenti:

A. **coltivare varietà agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale** – sezione varietà da conservazione, per la Lombardia, come da allegato I "Elenco delle varietà vegetali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio" al PSR

B. essere in possesso della **certificazione di conformità del materiale di propagazione**, conforme alla vigente normativa sementiera, per ogni varietà da conservazione coltivata e per **ogni anno in cui si acquista** materiale di propagazione

C. Effettuare, in caso di auto moltiplicazione aziendale del materiale di propagazione, l'analisi per la **valutazione delle caratteristiche originarie** (omogeneità e stabilità) della varietà (certificazione di conformità), che attesti il mantenimento delle caratteristiche originarie nel materiale auto moltiplicato.

La certificazione di conformità deve essere effettuata **al primo e al terzo anno** di impegno presso gli Enti preposti.

Negli anni in cui il beneficiario effettua l'auto moltiplicazione dovrà selezionare l'apposito campo in fase di presentazione della domanda.

Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

Gli impegni dell'operazione 10.1.12 Intervento 2 - "Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono" sono i seguenti:

A. coltivare le varietà di vite riportate nell'allegato I"Elenco delle varietà vegetali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio" storicamente presenti nel territorio lombardo, rispondenti per conformità genetica e qualifica sanitaria alla normativa vigente

Nel caso di impianti esistenti fa fede la certificazione di identità varietale o la denuncia di impianto allo schedario viticolo

B. impiegare, in caso di impianti ex novo di vite, materiale di propagazione provvisto di certificazione di identità varietale e rispondente alla normativa sanitaria vigente.

La certificazione di identità varietale è rilasciata dai centri di pre-moltiplicazione del materiale di propagazione.

NOTA BENE:

Qualora l'impegno di coltivare varietà agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale per la Lombardia o l'impegno di coltivare varietà di vite iscritte nel registro nazionale varietale, (impegno A degli interventi 1 e 2) non risulti rispettato vengono applicate le penalità previste dall'art.19 del reg. UE n. 640/2014.

8.11.2.2 Combinabilità tra Operazioni/Misure (reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella e per una a coltura, contestualmente agli impegni dell'operazione 10.1.12 anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse Misure/operazioni.
L'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali locali minacciate di abbandono" è combinabile esclusivamente con la seguente operazione della Misura 10:

- 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento.

L'operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono, **NON É combinabile** con**:**

- Misura 11 "Agricoltura biologica"
- Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000"**.**

8.11.3 ENTITÀ DEL PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per la sola coltura principale, indicata piano colturale grafico del fascicolo aziendale.

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un premio annuale, differenziato per intervento e per coltura, pari a:

Intervento 1	**Indennizzo (€/ha)**
Cipolla Rossa di Breme	155
Zucca Cappello da prete mantovana	192
Mais spinato di Gandino	175

Intervento 2	Indennizzo (€/ha)
Vite (varietà: Groppello di Mocasina, Invernenga, Maiolina, Mornasca, Schiava Nera)	900

8.11.3.1 Collegamenti con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali locali minacciate di abbandono" sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dalle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente (c.d. greening) di cui all'art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

Pertanto, i premi dell'operazione 10.1.12 vengono percepiti interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.11.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità all'operazione 10.1.12 sono riferite ai seguenti ambiti:

- condizioni relative al richiedente
- condizioni relative alle superfici e alle colture.

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte in ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo, pagamento saldo).

8.11.4.1 Condizioni relative al richiedente

Possono presentare domanda di pagamento per l'operazione 10.1.12 gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.11.4.2 Condizioni relative alle superfici e alle colture

Ambito territoriale

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della regione Lombardia, limitatamente ai territori di origine e diffusione di ogni coltura, indicati nell'allegato I "Elenco delle varietà vegetali locali minacciate di abbandono e territori ammessi a premio" del PSR.

Ampliamenti

Le indicazioni relative agli ampliamenti sono riportate nel paragrafo 9 "Altre importanti informazioni di Misura".

Condizioni relative alle superfici

Le superfici ammesse a premio devono essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2022. La conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno.

La **superficie minima** oggetto d'impegno deve essere pari a **2.500 mq**; tale quantità può essere raggiunta cumulando le superfici coltivate con varietà differenti, sia erbacee che arboree.

Durante il periodo d'impegno:

- La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento può interessare particelle diverse da quelle della domanda di sostegno (iniziale)
- La superficie accertata può ridursi nell'arco del periodo di impegno di una **quota massima pari al 15 %** della superficie accertata con la domanda del primo anno di adesione, purché sia sempre garantito il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'operazione. Alcuni esempi esplicativi sull'applicazione di tale principio sono riportati nell'allegato C "RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA".

Colture ammesse a premio

Sono ammissibili a pagamento le varietà vegetali agrarie e ortive iscritte nel registro nazionale varietale – sezione varietà da conservazione e le varietà di vite iscritte al registro nazionale varietale storicamente coltivate sul territorio lombardo.

L'operazione si applica alle superfici dedicate alla coltivazione delle varietà sotto indicate, identificate con appositi codici coltura:

Intervento 1- Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione

Cipolla rossa di Breme, Zucca Cappello del prete mantovana, Mais Spinato di Gandino.

Intervento 2 – Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

Varietà di vite: Groppello di Mocasina, Invernenga, Maiolina, Mornasca, Schiava Nera.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 10.1).

8.11.5 DOCUMENTAZIONE

8.11.5.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare:

Per Intervento 1 - Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione:

Certificazione di conformità del materiale di propagazione impiegato (file formato .pdf; titolo "certificazione conformità materiale vegetale").

Per intervento 2 Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono:

Certificazione di identità varietale del materiale di propagazione impiegato (file formato .pdf; titolo "certificazione di identità varietale"). La certificazione è obbligatoria in caso di nuovi impianti.

8.11.5.2 Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo di impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

Per Intervento 1 Coltivazione di varietà agrarie e ortive da conservazione

- Certificazione di conformità del materiale di propagazione per ogni varietà coltivata (da prodursi ogni anno qualora non si ricorra all'auto moltiplicazione aziendale).

Per intervento 2 Coltivazione di varietà arboree e di vite a rischio di abbandono

- Certificazione di identità varietale del materiale di propagazione impiegato.

9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI MISURA

9.1 Adesione a nuove operazioni

Nel 2022 è consentito ai beneficiari con impegno già in corso sulla sottomisura 10.1 di aderire a nuove operazioni della durata di tre anni **solo se diverse** da quelle già attivate.

In questo caso, la scadenza degli impegni relativi alle **nuove operazioni** decorre a partire dal **primo anno** di adesione a ciascuna di esse.

9.2 Ampliamenti

Durante il periodo d'impegno è consentito ampliare le superfici richieste a premio rispetto a quelle già sotto impegno a condizione che la durata residua degli impegni sia **pari ad almeno 3 anni**.

Pertanto:

- **per le operazioni con impegni di durata di tre anni non è consentito l'ampliamento della superficie negli anni successivi**.
- Per le operazioni con impegni di durata maggiore di tre anni (**attivate prima del 2022**), le annualità in cui l'ampliamento è ancora consentito, sono indicate nella seguente tabella:

Operazioni attivate prima del 2022	Anno di inizio impegno	Ultimo anno utile per ampliamenti	Anni con divieto di ampliamento
10.1.02	2020	2023	2024 e 2025
10.1.03, 10.1.04, 10.1.08, 10.1.09, 10.1.10, 10.1.12	2019	2022	2023 e 2024
	2020	2023	2024 e 2025

In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dall'anno di prima adesione all'operazione, fatte salve le specifiche in caso di cambio beneficiario riportate al successivo paragrafo.

Non si considerano ampliamenti le superfici acquisite tramite autorizzazione al cambio beneficiario ai sensi dell'art. 8 reg. UE n. 809/2014.

Qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il subentrante non abbia già in essere una propria domanda di Misura 10 per l'operazione oggetto di cambio beneficiario
- nell'anno di domanda del subentrante denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014", le superfici oggetto di cambio beneficiario risultano essere al quinto o sesto anno di impegno[30]

non sono possibili ampliamenti per il subentrante.

Nelle annualità in cui vige il divieto di ampliamento (durata residua impegno inferiore a tre anni), la superficie massima che può essere richiesta a premio è quella indicata in tabella:

[30] L'anno di impegno è calcolato sulla base dell'anno in cui l'operazione oggetto di cambio beneficiario è stata richiesta per la prima volta in una domanda dal cedente.

Operazione	**Quantità massima superficie a premio negli anni con divieto di ampliamento**
10.1.01	= Superficie richiesta a premio nella domanda del **3° anno** di impegno
10.1.02-10.1.03-10.1.04-10.1.08-10.1.09-10.1.12	= Superficie richiesta a premio nella domanda del **4° anno** di impegno
10.1.10	= Superficie sotto impegno (superficie a premio + superficie AUZVN) nella domanda del **4° anno** di impegno

9.3 Scadenza degli impegni di operazione in caso di cambio beneficiario

Qualora nel corso degli impegni si verifichi un cambio beneficiario ai sensi dell'art.8 del reg. UE n. 809/2014 (di seguito definito "cambio beneficiario"), la scadenza dell'impegno del subentrante per l'operazione interessata è regolata come di seguito riportato.

Il cambio beneficiario tra due aziende che hanno entrambe in corso impegni sulla stessa operazione è consentito **solo se si tratta di operazioni che hanno la stessa durata**. Ad esempio, è possibile un cambio beneficiario tra due aziende che hanno in corso impegni della durata di tre anni sull'operazione 10.1.XX, ma non tra un'azienda che ha in corso un impegno della durata di sei anni sull'operazione 10.1.XX e un'altra azienda che ha in corso un impegno della durata di tre anni sulla stessa operazione.

TABELLA 1 - MISURA 10 TUTTE LE OPERAZIONI TRANNE 10.1.01 E 10.1.03								
	ANNO INIZIO IMPEGNO OPERAZIONE **CEDENTE**	ANNO FINE IMPEGNO OPERAZIONE CEDENTE	ANNO INIZIO IMPEGNO OPERAZIONE **SUBENTRANTE**		SUBENTRANTE HA GIÀ IMPEGNO IN CORSO SU OPERAZIONE OGGETTO DI CAMBIO	SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIÀ SOTTO IMPEGNO SUBENTRANTE	ANNO FINE IMPEGNO PER SUPERFICI OGGETTO DI CAMBIO DEL BENEFICIARIO	ANNO FINE IMPEGNO PER SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIÀ SOTTO IMPEGNO DEL SUBENTRANTE
Caso 1	2017	2022	2017		SI/NO	SI	2022	2022
Caso 2	2017	2022	2019		NO	NO	2022	-
Caso 3	2017	2022	2019		NO	SI	2022	2024
Caso 4	2018	2023	2019		SI	SI	2023	2024
Caso 5	2019	2024	2018		SI	SI	2024	2023
Caso 6 op. 10.1.04 con proroga	2016	2021	2018		SI	SI	2022 (proroga)	2023

TABELLA 2 – MISURA 10 OP. 10.1.01 (5 anni impegno) IMPEGNO NON FISSO SU STESSA PARTICELLA								
	ANNO INIZIO IMPEGNO CEDENTE	ANNO FINE IMPEGNO CEDENTE	ANNO INIZIO IMPEGNO SUBENTRANTE		SUBENTRANTE HA GIÀ IMPEGNO IN CORSO SU OPERAZIONE 10.1.01	SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIÀ SOTTO IMPEGNO SUBENTRANTE	ANNO FINE IMPEGNO PER SUPERFICI OGGETTO DI CAMBIO DEL BENEFICIARIO	ANNO FINE IMPEGNO PER SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIA' SOTTO IMPEGNO SUBENTRANTE
Caso 1	2018	2022	2018		SI/NO	SI	2022	2022
Caso 2	2018	2022	2019		NO	NO	2022	-
Caso 3	2018	2022	2019		NO	SI	**2022**	**2022**
Caso 4	2018	2022	2019		SI	SI	**2023**	**2023**

TABELLA 3 – MISURA 10 OP. 10.1.03 (6 anni impegno) - IMPEGNO NON FISSO SU STESSA PARTICELLA								
	ANNO INIZIO IMPEGNO CEDENTE	ANNO FINE IMPEGNO CEDENTE	ANNO INIZIO IMPEGNO OPERAZIONE SUBENTRANTE		SUBENTRANTE HA GIÀ IMPEGNO IN CORSO SU OPERAZIONE 10.1.03	SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIÀ SOTTO IMPEGNO SUBENTRANTE	ANNO FINE IMPEGNO PER SUPERFICI OGGETTO DI CAMBIO DEL BENEFICIARIO	ANNO FINE IMPEGNO PER SUPERFICI AGGIUNTE EX NOVO O GIÀ SOTTO IMPEGNO SUBENTRANTE
Caso 1	2017	2022	2017		SI/NO	SI	2022	2022
Caso 2	2017	2022	2019		NO	NO	2022	-
Caso 3	2017	2022	2018		NO	SI	**2022**	**2022**
Caso 4	2017	2022	2018		SI	SI	**2023**	**2023**
Caso 5	2019	2024	2017		SI	SI	**2022**	**2022**

A) Per tutte le operazioni a esclusione delle operazioni 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" e 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" (TABELLA 1)

CASO 1 - Se il cedente e il subentrante hanno entrambi in corso l'impegno, iniziato nello stesso anno, sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, sia le superfici trasferite dal cedente che quelle già sotto impegno del subentrante terminano l'impegno nello stesso anno.

CASO 2 - Se il subentrante inizia il proprio impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario con la domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014", e NON AGGIUNGE superfici a quelle trasferite, l'impegno scade in base all'anno di presentazione della domanda del cedente in cui compare per la prima volta l'operazione.

CASO 3 - Se il subentrante inizia il proprio impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario con la domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014", e AGGIUNGE nuove superfici a quelle trasferite:

- l'impegno sulle superfici trasferite scade in base all'anno di presentazione della domanda del cedente in cui compare per la prima volta l'operazione

- mentre le altre aggiunte ex novo mantengono la scadenza in base all'anno di presentazione della domanda del subentrante "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014".

CASI 4, 5 e 6
Se il cedente e il subentrante hanno entrambi in corso l'impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, ma iniziato in anni diversi, le scadenze di impegno per il subentrante differiscono come segue:

a) le superfici acquisite con cambio beneficiario mantengono la propria scadenza di impegno in base all'anno di presentazione della domanda del cedente in cui compare per la prima volta l'operazione

b) le restanti superfici poste sotto impegno dal subentrante (indipendentemente dall'anno in cui si perfeziona la procedura di cambio beneficiario) mantengono la scadenza in base all'anno di presentazione della domanda del subentrante in cui compare per la prima volta l'operazione.

Caso 6 (10.1.04 con proroga)

Se si verificano tutte le seguenti condizioni:

- il cedente e il subentrante hanno entrambi in corso l'impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario
- il cedente ha aderito all'operazione 10.1.04 nel 2016
- il subentro è avvenuto prima del 31/12/2021
- il subentrante decide di chiedere la proroga di un anno degli impegni per i terreni oggetto di cambio del beneficiario

le scadenze di impegno per il subentrante differiscono come segue:

a) sulle superfici **acquisite** con cambio beneficiario la scadenza di impegno è prorogata di un anno (scadenza impegno **anno 2022**)

b) le **restanti superfici** poste sotto impegno dal subentrante (indipendentemente dall'anno in cui si perfeziona la procedura di cambio beneficiario) mantengono la scadenza in base all'anno di presentazione della domanda del subentrante in cui compare per la prima volta l'operazione.

B) Operazioni 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" e 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" (TABELLE 2 E 3)

CASO 1 - Se il cedente e il subentrante hanno entrambi in corso l'impegno, iniziato nello stesso anno, sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, sia le superfici trasferite dal cedente che quelle già sotto impegno del subentrante terminano l'impegno nello stesso anno.

Diversamente qualora l'anno di inizio impegno dell'operazione del cedente e del subentrante **NON COINCIDA**, le scadenze di impegno **per il subentrante** differiscono come segue:

CASI 2 E 3 - qualora il subentrante **non** abbia già in corso un impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, quindi l'anno di domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014", corrisponde all'anno di inizio impegno del subentrante, l'anno di fine impegno dell'operazione oggetto di cambio beneficiario coincide **per tutte le superfici** con l'anno di fine impegno del **cedente,** determinato con riferimento alla domanda in cui lo stesso ha richiesto per la prima volta l'operazione oggetto di cambio beneficiario.

Tale regola è valida sia nel caso in cui il subentrante aggiunga o meno nuove superfici a quelle trasferite nella domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014".

CASI 4 E 5 - qualora il subentrante **abbia già in corso** un impegno sull'operazione oggetto di cambio beneficiario, iniziato prima o dopo quello del cedente, l'anno di fine impegno dell'operazione coincide **per tutte le superfici** con l'anno di fine impegno del **subentrante,** determinato con riferimento alla domanda in cui l'operazione compare per la prima volta.

9.4 Trasformazione degli impegni da Misura 10 verso altre operazioni/Misure PSR (Reg. UE n. 807/2014 artt. 14 e 15)

A decorrere dall'anno 2018 non sono più possibili trasformazioni di impegno da Misura 10 a Misura 11.

9.5 Adeguamenti di impegni in corso (reg. (UE) n. 1305/2013 art. 48 Clausola di revisione)

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 10 al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nell'articolo 28 del reg. (UE) n. 1305/2013, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari a evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati con la Misura 10 la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e Regione Lombardia non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

10. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

10.1 Presentazione delle domande

Per l'anno 2022 i soggetti individuati come beneficiari nelle singole operazioni della Misura 10 sottomisura 10 possono presentare le seguenti tipologie di domanda:

- **domanda di sostegno (iniziale)** da parte di coloro che non hanno mai aderito alla Misura 10 sottomisura 10.1 o che hanno concluso gli impegni prima del 1° gennaio 2022 e intendono partecipare ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno e può essere presentata per tutte le operazioni eccetto che per la 10.1.02.
- **domanda di pagamento (conferma)** da parte di coloro che sono stati ammessi ai benefici della Misura 10 sottomisura 10.1 negli anni precedenti, necessaria per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Coloro che risulteranno ammessi ai benefici della sottomisura e i soggetti già beneficiari dei contributi previsti da questa sottomisura dovranno presentare una **domanda di pagamento** nei successivi anni di impegno, nei termini fissati dai successivi bandi.

I dati indicati nelle domande di sostegno (iniziale)/pagamento sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

10.2 Quando presentare la domanda

La domanda di sostegno (iniziale) e la domanda di pagamento (conferma) devono essere presentate esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 10.4, a partire dal **8 aprile 2022**.

Nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale che indica per lo Stato Membro il termine per la presentazione delle **16 maggio 2022**.domande ai sensi del Reg. di Esecuzione (UE) n. 2021/540, tale termine viene fissato al

La domanda può essere presentata dal 8 aprile 2022 entro e non oltre le ore 24.00.00 del 16 maggio 2022.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **16 maggio 2022** e, quindi, **fino al 10 giugno 2022**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

10.3 A chi presentare la domanda

La domanda di sostegno (iniziale)/pagamento (conferma) informatizzata deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta a impegno.
In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una superficie terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

10.4 Come presentare la domanda

10.4.1 Piano Colturale Grafico

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare, riferendosi al 2022, la consistenza grafica (CG) e il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.
Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Si intende per:

- Appezzamento: una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea tra quelle previste dal sistema di classificazione.
- Parcella agricola: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione.
- Parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (LPIS).
- Isole aziendali: porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione del sistema di identificazione delle parcelle agricole risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Il Fascicolo Grafico, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti in corso di definizione da parte di AGEA, è composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**: nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**: nel quale è possibile assegnare agli appezzamenti un uso del suolo (macrouso, destinazione, uso, qualità e varietà), valido in uno specifico intervallo temporale (data inizio e data fine coltivazione), oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto.

Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli. Tali dati sono suscettibili di aggiornamenti, anche in tempi successivi alla predisposizione del PCG e/o alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento, mediante la fotointerpretazione di ortofoto aeree acquisite con cadenza periodica, cosiddetto progetto "refresh" o controlli in loco. L'aggiornamento delle informazioni di copertura/uso del suolo tramite il "refresh" ha come obiettivo quello di individuare i cambiamenti intervenuti nel territorio agricolo e correggere gli eventuali errori presenti nel SIPA, sia riguardo all'estensione delle superfici, che alla loro classificazione.

Pertanto, il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, per non incorrere in riduzioni e sanzioni, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con decreto n. 18980 del 20/12/2019 e pubblicato su BURL n. 2 del 08/01/2020 e s.m.i.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

10.4.2 Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

I soggetti interessati possono presentare domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (organizzazioni professionali, centri di assistenza agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Successivamente il file firmato elettronicamente deve essere caricato a sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento e invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.

La domanda di sostegno s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo di Regione Lombardia **entro le ore 24:00:00 del 16 maggio 2022.**

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata**.**

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) n 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce tutta l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato, avvalendosi della collaborazione di ARIA S.p.a.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda di sostegno/pagamento entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l'evidenza delle anomalie riscontrate, deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande rispettando le seguenti tempistiche:

- **entro 15 giorni lavorativi** antecedenti alla scadenza per problematiche inerenti alla costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle domande;
- **entro 5 giorni lavorativi** antecedenti alla scadenza per problematiche inerenti esclusivamente alla compilazione della domanda di pagamento.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti per problematiche segnalate oltre i termini sopra riportati.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co e procedere alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico e alla compilazione della domanda entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di sostegno chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo.

Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/72 art.21 bis.

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi "speciali" previsti da alcune operazioni **devono essere selezionate come Altri Utilizzi (AU)**. Non viene effettuata alcuna attribuzione automatica ad AU delle superfici non selezionate a premio.

10.5 Modifiche alla domanda già presentata

Le variazioni a una domanda di sostegno già chiusa in Sis.Co. si effettuano attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Le domande di modifica della sottomisura 10.1 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda grafica informatizzata presente in Sis.Co.

Se la domanda di modifica non è chiusa e protocollata entro i termini previsti nei successivi paragrafi, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

Le domande di modifica devono essere presentate entro le ore 24:00:00 dei giorni previsti per le diverse tipologie, a eccezione della domanda in riduzione per cui viene indicata diversa specifica data.

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 è possibile presentare le tipologie di domanda di seguito descritte.

10.5.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata, al fine di poter aggiungere o modificare le parcelle rispetto all'ultima domanda presentata. Per il 2022 il periodo per la presentazione di tali domande di modifica è compreso tra il **17 maggio ed il 1° giugno 2022.**

Se l'Organismo Pagatore ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui sopra non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

10.5.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno 2022, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 1° giugno 2022, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo dal 2 giugno sino all'10 giugno 2022.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande di sostegno/pagamento, sono irricevibili.

10.5.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, è possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda di sostegno/pagamento (parziale o totale), a condizione che l'agricoltore non sia già stato informato dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella sua domanda.

La domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro presente in Sis.Co.

La domanda di ritiro parziale della domanda di sostegno deve essere presentata **entro e non oltre il 1° agosto 2022 ore 24:00:00.**

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario.

10.5.4 Cessione azienda (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

È possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni solo se è stata ammessa a finanziamento la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento a cui si intende subentrare.

Il cambio beneficiario tra due aziende che hanno entrambe in corso impegni sulla stessa operazione è consentito **solo se si tratta di operazioni che hanno la stessa durata**. Ad esempio, è possibile un cambio beneficiario tra due aziende che hanno in corso impegni della durata di tre anni sull'operazione 10.1.XX, ma non tra un'azienda che ha in corso un impegno della durata di sei anni sull'operazione 10.1.XX e un'altra azienda che ha in corso un impegno della durata di tre anni sulla stessa operazione.

Per subentrare agli impegni dell'anno N (es. 2022) e percepire il relativo pagamento riferito all'anno N (anticipo/saldo 2022), il cessionario (subentrante) deve presentare:

- entro il 10/11/anno N (es. 10/11/2022), la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata dal modulo di cui all'allegato F "Fac simile modulistica da allegare in Sis.Co alle richieste di cambio beneficiario e riconoscimento cause di forza maggiore" a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta,

- entro il 15/2/anno N+1 (es. 15/02/2023), la domanda denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014" anno campagna N (es. 2022).

L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2022.

Tutte le richieste di autorizzazione al cambio beneficiario presentate dopo il 10 novembre dell'anno N (es. 2022) con esito istruttorio positivo sono valide ai soli fini della presentazione della domanda di aiuto/pagamento "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" per l'anno campagna N+1 (es. 2023).

Tali domande autorizzate, trattandosi di domande di pagamento per la campagna N+1, potranno essere presentate entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria per le domande di pagamento e le domande di pagamento tardive.

NB:
Qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il subentrante non abbia già in essere una propria domanda di Misura 10 per l'operazione oggetto di cambio beneficiario;
- nell'anno di domanda del subentrante denominata "Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n.809/2014", le superfici oggetto di cambio beneficiario risultano essere al quinto o sesto anno di impegno[31]

[31] L'anno di impegno è calcolato sulla base dell'anno in cui l'operazione oggetto di cambio beneficiario è stata richiesta per la prima volta in una domanda dal cedente

non sono possibili ampliamenti per il subentrante (rif. Paragrafo 9).

Per le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche si rinvia al decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 42 del 18 ottobre 2021 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi.

10.5.5 Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto/pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto/pagamento.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base a un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

Tale richiesta non può essere presentata dopo l'erogazione del primo pagamento.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo istruttoria, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento;
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in SISCO la domanda di sostegno/pagamento corretta che sostituisce la precedente.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese nell'annualità.

10.5.6 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- decesso del beneficiario;

- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando alla richiesta informatizzata lo specifico modulo di cui all'allegato F.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche OPR comunica al richiedente, e per conoscenza al Responsabile di Operazione, l'eventuale accoglimento della richiesta.

11. ISTRUTTORIA

11.1 Verifiche di ammissibilità delle domande

Ai sensi della disciplina vigente l'istruttoria delle domande di sostegno (iniziale) presentate a valere su questo bando spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca.

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti in questo bando;
- la valutazione del possesso dei requisiti stabiliti per l'accesso preferenziale all'aiuto;
- per le domande di sostegno (aiuto) presentate sulle operazioni 10.1.01 e 10.1.03 la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri di selezione definiti rispettivamente nei paragrafi 8.1.5 e 8.3.5
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda e delle relative check list approvate dal Responsabile delle Operazioni con apposito atto.

Il Responsabile delle Operazioni effettua le verifiche propedeutiche alla concessione del de minimis, per i soggetti che non esercitano attività agricola, tramite il controllo delle

autocertificazioni rilasciate dal beneficiario e tramite le verifiche sul Registro Nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 legge 234/2012 e DM 115/2017. Nel provvedimento di ammissione a finanziamento viene dato atto dell'esito dei suddetti controlli.

Il Responsabile delle Operazioni, con l'obiettivo di assicurare omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione delle domande di sostegno (iniziali) e di applicazione del bando, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità e i requisiti stabiliti, può avvalersi di un Gruppo Tecnico di Supporto alla Valutazione (di seguito Gruppo Tecnico), costituito da:

1. Responsabile delle Operazioni
2. Dirigenti Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio e della Provincia di Sondrio – Settore Agricoltura, di seguito denominati "i Dirigenti"

Il Responsabile delle Operazioni e i Dirigenti sono supportati nelle attività di propria competenza rispettivamente da un referente tecnico di Operazione e da funzionari responsabili delle istruttorie di ammissibilità.

I Dirigenti comunicano al Responsabile delle Operazioni i nominativi dei funzionari incaricati delle istruttorie e il nominativo del referente che coordina dette istruttorie.

A conclusione delle istruttorie, il Responsabile di Operazione dà incarico ai Dirigenti di inviare ai richiedenti il verbale istruttorio con l'esito relativo alla singola domanda comunicando inoltre la possibilità di presentare memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90.

Tali memorie, eventualmente corredate da documenti, devono essere presentate tramite PEC al Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Provincia di Sondrio entro 10 giorni dal ricevimento del verbale.

Il verbale conclusivo deve motivare in ordine all'accoglimento o non accoglimento di tali osservazioni.

L'esito di tale esame è comunicato via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto di cui al paragrafo successivo a cura del Responsabile delle Operazioni.

11.2 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Valutate tutte le **domande di sostegno (iniziali)** e visti gli esiti delle istruttorie di ammissibilità, vengono predisposti i seguenti elenchi:

- Per **tutte le operazioni**: domande con esito istruttorio negativo
- Per le operazioni **10.1.01** e **10.1.03**:
  - domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'operazione, del punteggio assegnato, dell'importo totale ammissibile per domanda e per ciascuna operazione. Le domande sono ordinate secondo il punteggio

- domande ammesse a finanziamento con l'indicazione dell'operazione, del punteggio assegnato, dell'importo totale ammissibile per domanda e per ciascuna operazione e del CUP

- Per le **altre operazioni**: domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'operazione, dell'importo totale ammissibile per domanda e per ciascuna operazione e del CUP

Il Responsabile delle Operazioni approva con proprio provvedimento tali elenchi entro il **31 ottobre 2022**.

Il provvedimento di approvazione degli elenchi è:

- Pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.
- Pubblicato sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

I contributi riguardanti i soggetti che esercitano attività non agricola sottoposti al regime De minimis devono essere conferiti a cura del Responsabile delle Operazione nel Registro Nazionale degli aiuti di stato secondo le modalità previste nel DM 115/2017 prima dell'assunzione del provvedimento di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno (iniziali). Nel provvedimento di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno (iniziali) viene indicato l'inserimento nel suddetto Registro.

11.3. Assegnazione CUP – codice unico di progetto

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del Dirigente regionale della Struttura competente indicato al par. 21.1 (Responsabile di operazione), individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

13. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR), che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990.

Le liquidazioni di contributi a favore di soggetti pubblici a cui si applica il regime "de minimis" sono conferite prima dell'assunzione del provvedimento di pagamento, nel Registro nazionale degli aiuti di stato, di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del DM 115/2017, a cura del dirigente responsabile di procedimento OPR. Tale procedimento viene effettuato prima di ogni tranche di pagamento (anticipo, stato avanzamento, saldo). Dell'avvenuto inserimento nel suddetto Registro viene dato atto nei provvedimenti di liquidazione specificando gli eventuali esiti/conseguenze in ordine alle verifiche di cui sopra.

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento di un anticipo, fino al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi di cui al par. 14.1 e comunque entro il 30 novembre 2022.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato **a partire dal 1° dicembre 2022**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, procedendo al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.1 Controlli

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per quanto concerne le domande di pagamento. Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che sono riportate solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari.

Le domande di sostegno ammesse sono sottoposte a seguenti controlli, effettuati dall'OPR prima del pagamento:

- controlli amministrativi: il 100% delle domande di sostegno sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;

  Tra i controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede a estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco l'OPR, anche tramite i propri

Organismi Delegati, procederà a effettuare delle verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non si riuscissero a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, l'OPR o suo delegato procederà con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o suo delegato provvederà a effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

- controlli in loco per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione della domanda o dopo i controlli amministrativi.

Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.

- controlli in loco sul rispetto della condizionalità: questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

14.2 Estrazione del campione per i controlli

14.2.1 Controllo in loco per la verifica degli impegni delle Operazioni

Il campione di beneficiari da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'OPR e comprende almeno il 5% delle domande presentate e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- l'esistenza della superficie minima per l'accesso alla operazione;
- l'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
- l'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- il rispetto degli impegni di Misura descritti al capitolo 8;
- il rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (Allegato A);
- il rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" (Allegato A);
- il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (Allegato A).

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario.

14.2.2 Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all' 1% delle domande presentate e ammissibili.
Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

14.3 Esito dei controlli

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite da:

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- DDS 29 giugno 2020 - n. 7589 Modifica al d.d.s. n. 16046 del 7 novembre 2018 «Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Misura 10 Sottomisura 10.1 «Pagamenti per impegni agro climatico ambientali»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 1867 del 18 gennaio 2018 avente a oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale» anno 2018 e anni successivi» reperibili alla pagina web www.psr.regione.lombardia.it.

Per quanto riguarda i dettagli riferiti all'intera casistica di irregolarità e alle loro conseguenze sulla domanda (es. esclusione di un beneficiario per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo in caso di inadempienze definite gravi; esclusione di un beneficiario per l'anno successivo a quello della domanda per inadempienza intenzionale alle norme di condizionalità - art. 75 del reg. UE n. 809/2014- etc.) si rimanda al decreto 7589/2020 sopra citato.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità l'aiuto viene annullato o ridotto di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dalla circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativi alla condizionalità, riferiti all'anno campagna 2022.

15. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'operazione, a cura dell'Organismo Delegato da OPR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

L'Organismo Delegato da OPR, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni, nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario e per conoscenza al Responsabile di Operazione.

16. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

16.1 INDICATORI

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa Misura, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- totale spesa pubblica (€);
- Superficie sotto impegno (ha).

16.2 CUSTOMER SATISFACTION

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

17. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia, relativi a istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

17.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".
Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

17.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

18. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato L.

20. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno ai sensi dell'art. 13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro e non oltre il 16 maggio 2022
Presentazione della domanda di modifica delle domande di sostegno presentate entro il 16/05/2022, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 17 maggio al 1° giugno 2022
Presentazione tardiva della domanda di sostegno con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 17 maggio al 10 giugno 2022
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014	Dal 2 giugno al 10 giugno 2022
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 809/2014	Entro e non oltre il 1° agosto 2022
Decreto di Regione Lombardia relativo alle domande ammesse a finanziamento	Entro il 31 ottobre 2022
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2022
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1°dicembre 2022
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

21. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo 11.2, a cura del Responsabile di operazione, è:

- Pubblicato sul BURL, diventando efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.
- Pubblicato sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).
- Trasmesso a OPR che effettua le istruttorie di pagamento sulle domande ammesse.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa allegata (allegato I).

21.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi):

Responsabile delle operazioni: Roberto Carovigno Tel. 02.6765.2553

Referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740

Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151

Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Giulio Del Monte Tel. 02.6765.0215

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642

Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

22. GLOSSARIO

APPEZZAMENTO = una o più particelle catastali contigue aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso beneficiario**.**

Art.: Articolo
BCAA: Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
BURL: Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
CAA: Centro Assistenza Agricola
CEE: Comunità Economica Europea
CGO: Criteri di Gestione Obbligatori
CRA – MAC: Unità di ricerca per la maiscoltura di Bergamo
CRA –ORL: Unità di ricerca per l'orticoltura di Montanaso Lombardo
CRS/CNS: Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi
D.d.S. Decreto del Dirigente di Struttura
D.lgs.: Decreto legislativo
D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica
DGR: Deliberazione Giunta Regionale
DM: Decreto Ministeriale

DOMANDA DI SOSTEGNO (iniziale): domanda presentata nel primo anno di adesione all'operazione; vale anche come domanda di pagamento

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata negli anni successivi a quello di adesione (1° anno di impegno) con la quale si confermano gli impegni assunti e si richiede il pagamento dell'annualità

GIS Sistema Informativo Computerizzato; in inglese: Geographic Information System
GPS: Sistema di Posizionamento Globale; in inglese: Global Positioning System
Ha: Ettaro

IMPRENDITORE AGRICOLO: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. .."

L.r.: Legge Regionale
OP: Organizzazione Produttori Ortofrutticoli
OPR: Organismo Pagatore Regionale
PAN: Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

PARCELLA = insieme di uno o più appezzamenti contigui a cui in domanda viene associato uno stesso gruppo coltura**.**

P.C.G. Piano Colturale Grafico
PEC: Posta elettronica certificata
PIN: Codice identificativo personale (Personal Identification Number)
PO: Programmi Operativi delle organizzazioni produttori ortofrutticoli
PSR: Programma di Sviluppo Rurale
FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Reg. UE: Regolamento della Unione Europea
SAU: Superficie Agricola Utilizzata
S.O.I.: superficie oggetto di impegno
Sis.Co: Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia

SOCIETÀ AGRICOLE: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. *omissis*

SOCIETÀ COOPERATIVE AGRICOLE: Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

s.m.i: Successive modiche e integrazioni

UB: Unità di Bestiame

ZVN: Zone Vulnerabili ai Nitrati

NZVN: Zone non vulnerabili ai nitrati

ALLEGATI

ALLEGATO A	CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ.
ALLEGATO B	IMPORTI DEI PREMI COMBINATI TRA PIÙ OPERAZIONI/MISURE.
ALLEGATO C	RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA.
ALLEGATO D	ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO.
ALLEGATO E	ELENCO DELLE VARIETÀ VEGETALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO.
ALLEGATO F	FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.
ALLEGATO G	MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli)
ALLEGATO H	MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA (DE MINIMIS) PER I SOGGETTI DIVERSI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
ALLEGATO I	SCHEDA DI SINTESI
ALLEGATO L	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO A – CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

1. Condizionalità (CGO e BCAA)

La condizionalità è costituita dall'insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per "condizionalità" si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività

agricole svolte dall'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle parcelle richieste a premio. Per l'anno 2022 il riferimento per le norme di condizionalità è la DGR n. 5958 del 14/02/2022.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato nella tabella seguente.

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHEDEL TERRENO	ACQUE	**CGO 1**	*Direttiva 91/676/CEE*, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delleacque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	SUOLO E STOCK DI CARBONIO	**BCAA 4**	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni localispecifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
	BIODIVERSITÀ	**CGO 2**	*Direttiva 2009/147/CE* concernente la conservazione degli uccelliselvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3	*Direttiva 92/43/CEE*, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DIMANTENIMENTO DEI PAESAGGI	**BCAA 7**	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi oisolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potarele siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI EDELLE PIANTE	SICUREZZA ALIMENTARE	**CGO 4**	*Regolamento (CE) 178/2002*, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea perla sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5	*Direttiva 96/22/CEE*, concernente il divieto dell'utilizzazione di talunesostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta- agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.
	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	**CGO 6**	*Direttiva 2008/71/CE* relativa all'identificazione e alla registrazionedei suini Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7	*Regolamento CE 1760/2000* che istituisce un sistema di identificazionee registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovinee dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		CGO 8	*Regolamento (CE) 21/2004* del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e deicaprini. Articoli 3, 4 e 5
	MALATTIE DEGLI ANIMALI	**CGO 9**	*Regolamento (CE) 999/2001*, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	**CGO 10**	*Reg CE n. 1107/2009*, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	**CGO 11**	*Direttiva 2008/119/CE* che stabilisce le norme minime per laprotezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		CGO 12	*Direttiva 2008/120/CE* che stabilisce le norme minime per laprotezione dei suini. Articoli 3 e 4
		CGO 13	*Direttiva 98/58/CE*, riguardante la protezione degli animali negliallevamenti. Articolo 4

Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (attività agricola)

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia.
L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) delregolamento (UE) n. 1307/2013.

È considerata "**attività agricola**":

1. la **produzione**, l'**allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
2. il **mantenimento di una superficie agricola** attraverso un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo alpascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari;
3. lo **svolgimento** di **un'attività agricola minima** con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad un'altitudine superiore a 1.700 metri s.l.m. (Appennini), 1.800 metri s.l.m. (Alpi Orientali), 2.000 metri s.l.m. (Alpi Occidentali), caratterizzati da vincoli ambientali che neconsentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

L'attività agricola di mantenimento e l'attività agricola minima risponde ai seguenti criteri:

- previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limita la diffusione delle infestanti;
- nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.

Il **pascolamento** è l'unica attività agricola riconosciuta sulle **superfici mantenute naturalmente** caratterizzate da una pendenza maggiore del trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

- è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- è esercitato con un carico minimo di 0,2 UB/ha riferito al periodo di effettivo pascolamento, corrispondente su base annua ad un caricamento minimo del pascolo di 0,033 UB/ha/anno;
- se ha inizio entro il 15 luglio dell'anno di presentazione della domanda.

Il rapporto UBA per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ATS competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM n. 5465 del 07.06.2018 specifica alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento ammesse. I prati permanenti possono essere sfalciati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Le pratiche di mantenimento delle superfici a prato permanente devono essere dichiarate nel piano colturale grafico (PCG).

Si precisa che in tutti i casi in cui l'agricoltore dichiara a fascicolo, relativamente alle superfici a prato permanente (inteso come pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto), di effettuare lo sfalcio o pratiche di miglioramento del pascolo - diverse dal pascolamento - come pratiche di mantenimento del prato permanente stesso, dovrà essere in grado, in caso di controllo, di dimostrare, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Pagatore Regionale, di aver effettivamente eseguito queste operazioni colturali.

2. Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari

I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono declinati a livello regionale come di seguito specificato.

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

A1 - Il beneficiario che aderisce alla Misura 10 ed utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al dlgs 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al dlgs 99/1992, deve rispettare gli impegni disposti da:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con D.G.R. XI/2893 del 2/03/2020 e riportate nel CGO1;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili (ZNVN) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020 e di seguito descritti.

Sui terreni ricadenti in ZNVN l'agricoltore è tenuto a rispettare gli impegni collegati ai seguenti aspetti:

a) adempimenti amministrativi;

b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati;

c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti;

d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti.

a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.

   La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020, deve essere sottoscritta anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico.
2. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la "Procedura nitrati" presente sul sistema informatizzato Sis.Co.
3. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale in Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente alla tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.
4. L'impresa è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di azoto gestito nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente alla vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, in:
   - esonerata dalla Comunicazione nitrati;
   - tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

IMPRESE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;

b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione, corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;

c. utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 Kg/anno.

2. L'impresa agricola esonerata dalla Comunicazione nitrati, che produce e/o utilizza più di 1.000 kg/anno azoto "al campo" deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020), al trasporto (capitolo 2.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (capitolo 2.4.5 della D.G.R. XI/3001 del 30/03/2020) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento. Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.

3. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg/anno di azoto "al campo" è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla D.G.R. XI/ 3001 del 30/03/2020 ad eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".

IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

a) produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;

b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno;

c) utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

d) tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

2. Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un **Piano di utilizzazione agronomica (PUA)** l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

a. utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;

b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno;

c. alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA);

d. è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

- provvedere alla presentazione e all'aggiornamento della Comunicazione nitrati;
- conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:

a) Comunicazione nitrati;

b) documento cartografico idoneo ad individuare gli appezzamenti aziendali (es Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Pianocolturale grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno)

c) Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture distoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati;

d) Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti" alla D.G.R. n. XI/3001/2020) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento;

e) Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento;

f) Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione[1];

g) Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti;

h) Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi.

Ogni "Relazione tecnica" richiamata nella Comunicazione nitrati, o sua variante, nonché ogni "Contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento" descritto nella Comunicazione nitrati, devono essere caricati nella sezione "Repository" di Sis.Co. entro 30 giorni dalla presentazione della Comunicazione stessa.

Inoltre, ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; i nuovi contratti di valorizzazione vanno contestualmente caricati nella "Repository" di Sis.Co.

I contratti di valorizzazione sono da considerarsi validi se corredati dalle carte d'identità dei firmatari.

Obblighi supplementari per l'impresa che produce o utilizza digestato

L'impresa che produce o utilizza digestato è altresì tenuta ai seguenti adempimenti:

- tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale) con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore;
- redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 alla DGR n.XI/3001/2020 - Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento);
- redazione del PUA;

VALIDITA' DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l'impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all'applicazione della direttiva nitrati;
- non introduce modifiche sostanziali a quanto definito dal cap. 2.4.4. dell'Allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.

Tale Comunicazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Qualora la Comunicazione nitrati evidenzi non conformità, o vengano introdotte modifiche sostanziali come

[1] Ai sensi del capitolo 2.3.1 "La Relazione tecnica" delle Linee guida

sopra definite, la **validità diventa annuale**.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" di cui all'Allegato A della DGR n. XI/3001/2020. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati, l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando, per la "campagna nitrati" immediatamente successiva, una nuova Comunicazione nitrati secondo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale che fissa annualmente le scadenze e le modalità per la presentazione e l'aggiornamento della comunicazione nitrati.

A partire dall'anno in cui l'azienda presenta una Comunicazione nitrati conforme, che rispetta tutti i requisiti di cui sopra, previsti al paragrafo 2.4.1 dell'Allegato A della DGR n. XI/3001/2020, decorre il termine di durata quinquennale.

Per l'anno 2022, con D.d.S. n. 17696 del 19 dicembre 2021, viene sospesa la validità pluriennale delle comunicazioni nitrati, prevista al capitolo 2.4.1 "Validità quinquennale", comma 2 delle «Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» approvato con DGR n. XI/3001 e, per tutte le imprese tenute alla presentazione della Comunicazione nitrati, le tempistiche per la presentazione della stessa sono fissate dal 10 gennaio al 30 giugno 2022.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Per l'anno 2022 il riferimento è il Decreto 19 dicembre 2021 n. 17696 "Determinazione in merito ai tempi e alle modalità di presentazione, per l'anno 2022, della Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle d.g.r. n. 2893/2020 (zone vulnerabili) e n. 3001/2020 (zone non vulnerabili)".

b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI

b.1) Stoccaggio dei LETAMI

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati nella Procedura nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).
5. L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri descritti al cap 4.3.1 nei commi 1, 2, 3, 4, 5 non sia

tecnicamente fattibile, può ricorrere ad una tipologia di stoccaggio descritta al comma 6 del capitolo 4.3.1. dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.

b.1.1) **Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI**

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili (vedi "stoccaggio dei liquami")
2. Le platee per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere fornite di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
   - nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili;
   - nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati per lo"Stoccaggio dei liquami".

b.1.2) **Stoccaggio in lettiera permanente**

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base sianoimpermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

b.1.3) **Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo**

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso soltanto per i letami, con l'esclusione degli altri materiali ad essi assimilati (come le frazioni palabili dei digestati) e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo unostoccaggio di almeno 90 giorni; deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità o sui terreni utilizzati per lo spandimento.
3. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o

   degli appezzamenti limitrofi.
4. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
   a. a distanze inferiori a 5 m dalle scoline;
   b. a distanze inferiori a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
   c. a distanze inferiori a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsardel 2 febbraio 1971;
   d. nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, così come definite dalla sez. II^capo II^ Art. 94 del d.lgs. 152/06;
   e. a 100 metri (50 metri nelle zone montane[2] e collinari[3]) dal limite dei centri abitati;
   f. a 50 metri dalle case sparse.
5. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere

[2] Individuate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

[3] Individuate con codice ISTAT

stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizoozie, lotte obbligatorie ecc.

6. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.
7. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, per la quale ricorre la condizione di cui al comma 6 del capitolo 4.3.1, qualora lo stoccaggio semplificato di cui al comma 6 dell'art 4.3.1 dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020 non sia in grado di garantire 90 gg di maturazione dei materiali, può accumulare il letame in campo prima della sua utilizzazione per un ulteriore mese rispetto a quanto previsto al comma 2.

b.2) Stoccaggio dei LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.
2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, è necessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.
3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana, devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.
4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al

   fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
5. Per le caratteristiche tecniche dei contenitori di stoccaggio dei liquami, si rimanda a quanto riportato ai commi da 5 a 9 del cap. 4.3.2 "stoccaggio dei liquami" dell'allegato A alla DGR n. XI/3001/2020.
6. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definito in considerazione dei valori indicati nella Procedura nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).

b.2.1) Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio dei contenitori per liquami e dei materiali ad essi assimilati deve essere calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume del liquame e dei materiali ad esso assimilati definito al punto successivo.
2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

   a. 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicai;

b. 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a;

c. 90 giorni – per allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, nei comuni classificati di montagna, qualora il peso vivo allevato non superi i 3.000 kg.

3. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

b.2.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitino anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.
2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque sono pari a 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

b.3) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate al capitolo "Stoccaggio dei liquami" qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, al capitolo "Stoccaggio dei letami su platea" qualora abbia caratteristiche di palabilità.
2. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
3. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
4. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
5. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

b.4) Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti possono essere accumulati in campo solo per il tempo strettamente necessario in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento), che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

c.1) DIVIETI TEMPORALI

c.1.1. Divieti nella stagione autunno-invernale

1. Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1,individua i seguenti periodi minimi di divieto:

A. 90 giorni tra il 1° novembre e fine febbraio: per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:

- prato stabile o prato permanente;
- erbaio autunno vernino;
- cereale autunno vernino;
- cover crop (a sovescio primaverile);
- colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo;
- colture arboree con inerbimento permanente;
- terreni con residui colturali;
- terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

Di tali 90 giorni, 32 devono essere continuativi tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio; i restanti 58, sono definiti da Regione Lombardiain funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale, tramite appositi bollettini agrometeorologici con le informative sui possibili periodi di spandimento e le norme di cautela supplementari da applicare in considerazione di eventi meteorologici particolari.

B. 120 giorni, dal 1° novembre a fine febbraio:

- per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, per i fertilizzanti e per i fanghi derivati da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui alla sopracitatalettera A;
- per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

Con i provvedimenti dirigenziali di competenza della Direzione Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento di effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati, acque reflue, digestati e fanghi di depurazione nella stagione autunno vernina.
Per la stagione autunno-vernina 2021/2022 il provvedimento in vigore è il D.d.s. 28 ottobre 2021 - n. 14592 Individuazione dei divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2021/2022 in applicazione del d.m. 25 febbraio 2016 - pubblicato sul BURL S.O. n. 44 del 03/11/2021.
La stagione autunno vernina 2022/2023 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno 2022.

c.1.2 Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1 della DGR n. XI/3001/2020, è comunque vietata:

- nei giorni di pioggia[4] e nei giorni immediatamente successivi fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive

[4] Per giorni di pioggia si intende una giornata in cui si verifica un evento di precipitazione atmosferica nelle 24 ore.

per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

c.2) DIVIETI SPAZIALI

c.2.1 Divieti spaziali relativi ai LETAMI e ai fertilizzanti

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti è vietato entro:
   a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
   b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi ai Siti Natura 2000, a meno che siano
      presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
   c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
   - scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di
     acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
   - adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
   - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
   - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei letami e dei materiai ad esso assimilati è vietato anche:
   a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
   b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
   c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
   d) in presenza di specifici provvedimenti di divieto emessi dall'autorità competente volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
   e) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non vengano interrati immediatamente.
   f) Su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.
5. L'utilizzo dei fertilizzanti[5] è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, a scorrimento.

C.2.2 Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI e ai MATERIALI AD ESSI ASSIMILATI

[5] Di cui al Decreto legislativo 20 aprile 2010, n. 75

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue è vietato almeno entro:
   a) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
   b) 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate aisensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
   - scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
   - adduttori d'acqua per l'irrigazione, rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
   - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
   - canali arginati.
3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
4. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre:
   a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
   b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
   c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
   d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
   e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
   f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata;
   g) su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana[6] e collinare[7]) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
   h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
   i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
   j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
   k) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, a meno che non venga interrato immediatamente.
   l) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena

[6] Individuata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1257/1999

[7] Individuata con codice ISTAT

(Fascia A)[8]

m) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione

Nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura Nitrati (sia per la Comunicazione, sia per il PUA).

5. L'utilizzo dei liquami è vietato se si applicano le seguenti tecniche:
   a) irrigatori a lunga gittata;
   b) distribuzione da strada o da bordo campo;
   c) tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
   d) erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
6. L'utilizzo di liquami è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelle descritte al punto 7b)) o pratiche tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
   a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
   b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
   c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
   d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.
7. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati

   su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
   a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
   b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro è permessa a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
      - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
      - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
      - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es.semina su sodo);
      - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

c. 3 DIVIETI RELATIVI AL DIGESTATO

1. L'utilizzazione agronomica del digestato deve avvenire nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.

2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

c. 4 Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE

[8] Costituita dalla porzione di alveo che è sede permanente di deflusso della corrente per la piena di riferimento, definita dall'Autorità di Bacino del Fiume Po

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, ai fini del RM FERT, l'agricoltore è tenuto al rispetto dei seguenti divieti spaziali e temporali:

L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1) su terreni:

a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);

b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;

c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b;

d) destinati a pascolo, a prato – pascolo o foraggere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;

e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;

g) soggetti a vincolo idrogeologico;

h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;

i) interessati da boschi naturali;

j) situati in prossimità delle abitazioni per una fascia di almeno 100 m. Tale limite non vale per gli insediamenti produttivi, mentre per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 m;

k) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;

l) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;

m) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;

n) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;

o) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);

p) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;

q) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;

r) territorialmente localizzati in comuni[9] in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (340/kgN/ha/anno per le zone non vulnerabili);

2. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;

3. nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti

[9] Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati nel D.d.s. n. 15633 del 17/11/2021 "Elenco dei comuni della Lombardia contenente la relativa idoneità all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione dell'articolo 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della deliberazione della giunta regionale 1° luglio 2014, n. X/2031 - Anno campagna 2021 - 2022".

della Direzione Generale Agricoltura,Alimentazione e Sistemi Verdi.

d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI

d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno (fatte salve diverse quantità di azoto concesse con deroga della Commissione Europea), inteso come quantitativo medio aziendale.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue di cui all'Allegato A alla DGR XI/3001 del 30/03/2020.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori indicati nella ProceduraNitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.).
6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al sopracitato punto 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente di cui al

   Programma d'Azione Nitrati, e che sono implementati all'interno della Procedura nitrati in Sis.Co..

9. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:

   a) delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo;

   b) delle acque reflue di cui al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMICO DELLE ACQUE REFLUE" dell'allegato A alla DGR XI/3001 del 30/03/2020

d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.

1. La quantità di azoto totale apportato non deve superare le esigenze delle colture come calcolato con la Procedura nitrati.
2. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente di cui al Programma d'Azione Nitrati e che sono implementati all'interno della Procedura Nitrati in Sis.Co..
3. L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzanti nell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.
4. I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti, i fanghi di depurazione, possono essere utilizzati nel limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS).

d.3) Dosi di applicazione e criteri di utilizzazione agronomica del DIGESTATO

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto al campo per le zone non vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti diallevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Per calcolare il quantitativo di azoto presente nel digestato devono essere utilizzati i valori indicati nella Procedura Nitrati messa a disposizione delle imprese sul sistema informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.)

A2 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO DA FOSFORO

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo

limitazioni più restrittive previste in caso di utilizzo di fertilizzanti inorganici azotati di cui al programma d'azione nitrati.

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Ai sensi dell'allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 punto 8 "Descrizione delle misure selezionate" paragrafo 9 e 10 viene esplicitato che tra i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari devono figurare in particolare:

- i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l'obbligo di possedere una abilitazione per l'uso di tali prodotti;
- l'obbligo di seguire una formazione;
- il magazzinaggio in condizioni di sicurezza;
- la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione;
- le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari:**

1. Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere state controllate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con esito positivo.
   L'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.
   Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.
   Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate

successivamente a tale data.

2. Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

   Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.

3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014.

4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante:

   - il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici,
   - su tutto il territorio regionale il rispetto delle riduzioni della deriva pari al 90% in caso di trattamenti con piretroidi ed esteri fosforici effettuati in aree confinanti con i corpi idrici rilevanti e della riduzione della deriva pari al 30% per i trattamenti effettuati con le sostanze e nelle zone indicate al paragrafo 9.2 delle Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - D.G.R. XI/5836/2021.
   - in Natura 2000 il rispetto delle riduzioni della deriva pari al 30% per trattamenti effettuati su riso e mais.
   - in Natura 2000, per il riso, in caso di trattamento sul punteruolo acquatico, è consigliata la semina interrata a file e l'utilizzo di semente conciata con prodotti insetticidi registrati per tale scopo.

Il trattamento insetticida, se effettuato, è ammesso soltanto sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dal bordo delle camere che presentano il 20% di piante con sintomi nell'anno in cui si intende eseguire il trattamento. Non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti rame ad eccezione di chi opera in agricoltura biologica.

NB - I criteri per la riduzione della deriva sono quelli individuati al punto 2.1 del "Documento di orientamento Prodotti fitosanitari Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento Doc.MinSal- luglio2009_rev1-15 marzo 2017, emanato dal Ministero della Salute, fatto salvo il caso in cui l'etichetta riporti mitigazioni più stringenti.

Impegni pertinenti di condizionalità

Tra gli impegni di Condizionalità ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni dell'operazione; tale sottoinsieme

assume la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Nelle tabelle successive sono riportati, per ogni operazione e per ogni impegno, tali impegni pertinenti di condizionalità.

Il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità viene verificato durante il controllo in loco per le aziende estratte a campione per la Misura 10.

OPERAZIONE 10.1.01 PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A – rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (gestione trattamenti fitosanitari): • obbligo di effettuare trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportatinei disciplinari in modo da limitare il numero deitrattamenti stessi; • obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai disciplinari per ciascuna coltura; • obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (litro o kg/ha) indicate dai disciplinari	**CGO10: Impegni di riferimento** • corretto impego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; • tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; • possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificazione di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.
A – rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (gestione fertilizzazione): • obbligo di adottare un piano di fertilizzazione per coltura basato sui criteri riportati nei disciplinari oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dai disciplinari per coltura • supporto alla predisposizione del piano di fertilizzazione: effettuare l'analisi fisico-chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari.	**CGO1: Impegni di riferimento in ZVN** • obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati adottati a livello regionale; • divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzo dei fertilizzanti; • rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti azotati sia come rispetto dei MAS per coltura sia come rispetto dei limiti quantitativi di azoto al campo derivanti da e.a. (170 kg/ha/anno)
A – rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata volontaria (irrigazione): • rispetto delle linee guida per la gestione dell'irrigazione aziendale che propongono metodologie differenziate in relazione alle proprie esigenze aziendali ed alla disponibilità di strumenti tecnologici. Gli elementi minimida registrare si riferiscono a: data e volume di irrigazione, dati di pioggia e volumi di adacquamento.	**BCAA2: Impegni di riferimento** • rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque ai fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.
B - Certificazione volontaria di regolazione o taratura delle macchine per i trattamenti fitosanitari prevista al punto A.3.7 del PAN a completamento delle operazioni di controllo funzionale di cui allegato II del DM 22.1.2014 • acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalle Regioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.	**NESSUNO**
E – inerbimento nell'interfila degli impianti arborei secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata: mantenere inerbita l'interfila degli impianti arborei secondo le modalità indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata.	**BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso** • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
G – effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio per almeno 60 gg. • Mantenere il livello dell'acqua almeno pari a 5 cm	**BCAA2: Impegni di riferimento** • rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazioneè soggetto ad autorizzazione.
• Dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina, nonché ripristinare gli argini della camera di risaia eventualmente degradati	**BCAA5: Impegni di riferimento** • manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.

H – realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, e mantenerla fino alla fine di febbraio, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata. • Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla.	**BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:** • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.

OPERAZIONE 10.1.02 AVVICENDAMENTO CON LEGUMINOSE FORAGGERE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
B – Divieto di impiego di prodotti fitosanitari; sulle leguminose è ammesso unicamente il diserbo invernale	**CGO10: Impegni di riferimento** • corretto impego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; • tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; • possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificazione di abilitazione alla vendita" previsti al punto a.1.2 del DM 22/1/2012 (PAN), per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

OPERAZIONE 10.1.03 CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - Realizzazione e mantenimento di un fossetto (profondo 40 cm e largo 60 cm) in risaia per il mantenimento dell'acqua durante le fasi di asciutta. A tale fosso, ove necessario, dovranno essere collegati solchi secondari ad andamento tendenzialmente perpendicolare, in modo da poter raccogliere e direzionare, in occasione delle asciutte, le acque di sommersione.	**BCAA5 – Impegni di riferimento** • manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.
B - Inerbimento di un argine della risaia per favorire la nidificazione	**BCAA1 – Impegni di riferimento** • costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po e nei Volumi 2A e 6A del piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del distretto Idrografico delle Alpi Orientali. Deroga: gli impegni della BCAA 1 non si applicano alla coltura del riso.
C - Mantenere le stoppie in campo fino alla fine di febbraio	**BCAA6 – Impegni di riferimento** • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
D – effettuare la sommersione della risaia nel periodo compreso tra la raccolta del riso e la fine del mese di febbraio per almeno 60 gg. • Mantenere il livello dell'acqua almeno pari a 5 cm	**BCAA2: Impegni di riferimento** rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, etc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
• Dotare le camere della risaia di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente la preparazione del letto di semina, nonché ripristinare gli argini della camera di risaia eventualmente degradati	**BCAA5: Impegni di riferimento** • manutenzione della rete idraulica aziendale rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di
	garantirne la funzionalità e l'efficienza nello sgrondo delle acque.
E – realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, e mantenerla fino alla fine di febbraio, all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia. La cover crop va sovesciata • Realizzare una cover crop con leguminose, almeno due anni nell'arco d'impegno, mantenerla fino all'avvio delle usuali operazioni di preparazione delle camere di risaia e sovesciarla.	**BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:** • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.

OPERAZIONE 10.1.04 AGRICOLTURA CONSERVATIVA

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
INTERVENTO 1 – SEMINA SU SODO **IMPEGNI A, B e C** **Effettuare la semina diretta su sodo, evitando il rimescolamento degli strati del terreno e mantenimento in loco di residui colturali**	**BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:** • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
	BCAA6 – Impegni di riferimento • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
INTERVENTO 2 – MINIMA LAVORAZIONE **IMPEGNI A, B e C** **Divieto di lavorazione del terreno a profondità superiori a 20 cm (o adottare la tecnica dello strip till**	**BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:** • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di
equiparata a minima lavorazione), divieto di rimescolamento degli strati del terreno lavorato, e mantenimento in loco di residui colturali	tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.

	BCAA6 – Impegni di riferimento • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
IMPEGNO F – • **Realizzare una cover crop, almeno due anni nell'arco d'impegno, entro 30 giorni dalla raccolta della coltura principale e mantenerla almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura. In caso di cover crop autunno vernina obbligo di mantenerla fino alla fine di febbraio dell'annualitàsuccessiva.**	**BCAA4: Impegni di riferimento per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), ovvero di fenomeni di soliflusso:** • assicurare la copertura vegetale o in alternativa l'adozione di tecniche per la protezione del suolo per almeno 90 gg consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre ed il 15 maggio; • divieto di lavorazione e di affinamento del terreno per 90 gg consecutivi a partire dal 15 novembre.
• **Divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari, con possibilità di utilizzo solo di disseccanti prima della semina della coltura principale** **(legato alla realizzazione di una cover crop)**	**CGO10 Impegni di riferimento** • corretto impiego dei prodotti fitosanitari secondo le indicazioni da etichetta; • tenuta del registro dei trattamenti fitosanitari e documentazione relativa all'acquisto dei medesimi; • possesso del patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi o "certificazione di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita" previsti al punto A.1.2 del DM 22/1/2012, per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

OPERAZIONE 10.1.05 INERBIMENTI A SCOPO NATURALISTICO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - Conservazione della superficie inerbita a scopo naturalistico pari almeno al 10 % dei seminativi aziendali (esclusi terreni lasciati a riposo, erbai e prati avvicendati) richiesti a premio la superficie deve essere distribuita in strutture lineari inerbite, poste ai margini delle superfici coltivate a seminativo e su superfici diverse da quelle già soggette al vincolo di condizionalità	**BCAA1 Impegni di riferimento** • costituzione/non eliminazione di fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali indicati nell'elaborato 5 del Piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po e nei Volumi 2A e 6A del piano di gestione delle acque adottato dall'Autorità di bacino del distretto Idrografico delle Alpi Orientali.
C - divieto di sfalcio della superficie inerbita prima del 31 agosto di ogni anno	**CGO2 e CGO3 Impegni di riferimento** • divieto annuale di sfalcio o altre operazioni equivalenti tra il 15 marzo ed il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione.

OPERAZIONE 10.1.06 MANTENIMENTO STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOSCATE REALIZZATE CON LE OPERAZIONI 4.4.01 E 02

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
Eseguire interventi di manutenzione attiva quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze e contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone, potature.	**BCAA7: Impegni di riferimento –** divieto di potature ed estirpo delle specie arbustive ed arboree tra il 15 marzo e il 15 agosto.

OPERAZIONE 10.1.07 MANTENIMENTO FUNZIONALE DELLE ZONE UMIDE REALIZZATE CON L'OPERAZIONE 4.4.02E CON LE MISURE DEI PRECEDENTI PERIODI DI PROGRAMMAZIONE

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
Mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva, prevista dall'intervento, mantenendo la densità di impianto e sostituendo le fallanze.	**BCAA7: Impegni di riferimento –** divieto di potature ed estirpo delle specie arbustive ed arboree tra il 15 marzo e il 15 agosto.

OPERAZIONE 10.1.08 SALVAGUARDIA DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - taglio annuale, da effettuarsi in particolari periodi dell'anno e con specifiche modalità definiti dall'Ente gestore. **Asportazione della vegetazione tagliata**	**BCAA6 Impegni di riferimento** • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. **CGO2 – Impegni di riferimento** • nelle aree umide e nei canneti sono vietate le attività di taglio ed i lavori di ordinaria gestione nel periodo compreso dal 1°marzo al 10
	agosto, salvo diversa prescrizione del Piano di Gestione. **CGO3 Impegni di riferimento** • rispettare i divieti cogenti di taglio previsti nei periodi individuati nei Piani di gestione.

OPERAZIONE 10.1.09 SALVAGUARDIA DI COPORTURE ERBACEE SEMINATURALI

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
B • **effettuare lo sfalcio annuale tra il 30 settembre e il 30 novembre, salvo diverse tempistiche previste dall'Ente Gestore, ed asportare obbligatoriamente i residui degli sfalci**	**BCAA6 Impegni di riferimento** • divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie. **CGO2 Impegni di riferimento** • rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestioni per quanto riguarda le tempistiche di sfalcio. **CGO3 Impegni di riferimento** • rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda le tempistiche di sfalcio.
• **In alternativa allo sfalcio, con le medesime tempistiche può essere effettuato un pascolo con ovini e/o caprini, ove consentito dai piani di gestione.**	**CGO2 Impegni di riferimento** • rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestioni per quanto riguarda tempistiche e modalità di pascolamento. **CGO3 Impegni di riferimento** • rispettare le indicazioni cogenti dei piani di gestione per quanto riguarda tempistiche e modalità di pascolamento.
C - Effettuare tagli o estirpi per contenere le specie erbacee, arbustive ed arboree estranee all'habitat con conseguente sgombero della biomassa	**BCAA7 Impegni di riferimento** • divieto di estirpo delle specie arbustive ed arboree alloctone tra il 15 marzo e il 15 agosto.

OPERAZIONE 10.1.10 TECNICHE DI DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
A - effettuare la distribuzione degli effluenti di allevamento (e.a.), trattati e non trattati, tramite iniezione diretta, con macchine dotate di GPS	**CGO1 Impegni di riferimento in ZVN** • rispetto dei divieti spaziali e temporali e dei massimali previsti per lo spandimento degli e.a..
C - predisporre, anche in caso di esonero, la Comunicazione nitrati comprensiva di Piano di Utilizzazione Agronomica	**CGO1 Impegni di riferimento in ZVN** • obblighi amministrativi previsti dal programma d'azione nitrati regionale.

OPERAZIONE 10.1.11 SALVAGUARDIA DI RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
B – Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni in monta naturale e in fecondazione artificiale, secondo quanto previsto dal Disciplinare del relativo Libro Genealogico o Registro Anagrafico.	**CGO7 Impegni di riferimento per allevamenti di bovini/bufalini** • aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto alla realtà aziendale e identificazione corretta dei capi**.**
	CGO8 Impegni di riferimento per allevamenti di ovini e caprini • aggiornamento del registro di stalla e della BDN rispetto alla realtà aziendale e identificazione corretta dei capi.

OPERAZIONE 10.1.12 SALVAGUARDIA DI VARIETA' VEGETALI MINACCIATE DI ABBANDONO

IMPEGNO DI OPERAZIONE	IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA'
INTERVENTO 1 – COLTIVAZIONE DI VARIETA' AGRARIE E ORTIVE DA CONSERVAZIONE	**NESSUNO**
INTERVENTO 2 – COLTIVAZIONE DI VARIETA' DI VITE E FRUTTIFERI ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE VARIETALE	**NESSUNO**

ALLEGATO B - IMPORTI PREMI COMBINATI TRA PIU' OPERAZIONI O MISURE

Combinabilità (Reg. UE n. 808/2014 art. 11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare, su una stessa parcella, contestualmente agli impegni di Misura 10 anche gli impegni a valere su Misure/Operazioni diverse, percependo i relativi premi, nei limiti dei massimali per ettaro previsti dall'allegato II del Reg. UE n. 1305/2013.

Questo allegato definisce le combinabilità possibili tra la Misura 10 e altre Misure e Operazioni del PSR 2014 - 2020.

Qualora il beneficiario intenda avvalersi di una delle possibili combinabilità, dovrà selezionare in fase di presentazione della domanda di sostegno o pagamento le relative operazioni all'interno della stessa Misura, oppure, in caso intenda combinare due Misure diverse, dovrà compilare la domanda per entrambe le Misure.

La combinabilità si può attivare in un anno qualsiasi del periodo di impegno.

Le singole operazioni/Misure conservano ognuna la propria scadenza.

In caso di recesso parziale o totale o decadenza totale di una delle operazioni/Misure si procederà al recupero dei premi percepiti per l'operazione si cui è stato operato il recesso o la decadenza mentre per l'operazione/Misura restante si procederà negli anni successivi di impegno al pagamento dell'importo corrispondente all'operazione singola.

Di seguito si descrivono, per ogni operazione della Misura 10, le possibili combinabilità e si riportano i premi corrispondenti.

Il premio relativo alle operazioni combinate può essere ridotto degli importi relativi agli impegni comuni per evitarne il doppio pagamento, secondo quanto specificato nel PSR 2014-2020 - allegato L "Calcolo dei mancati redditi e dei maggiori costi per le Misure relative agli articoli 22, 28, 29, 30 e 31 e dei costi standard per le misure relative agli articoli 17, 22 e 24 del re. (UE) n. 1305/2013".

Gli importi dei premi vengono arrotondati per eccesso o per difetto.

Operazione 10.1.01 Produzioni agricole integrate

L'operazione 10.1.01 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

Operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" e operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.01 e sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno G: sommersione invernale della risaia;
  - impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie;
  - impegno D: sommersione invernale della risaia;
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.01, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.01 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 1 Premio combinato Operazione 10.1.01 e Operazione 10.1.03

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	**272**
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	**312**
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.03	**462**
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.03	**452**

Operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" e operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di aiuto o pagamento sull'operazione 10.1.01 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.01 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nelle tabelle seguenti:

Tabella n. 2 Premio combinato Operazione 10.1.01 e Operazione 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.10	**282**
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	**462**
Impegni principali op. 10.1.01 (Colture orticole) + impegni principali op. 10.1.10	**584**
Impegni principali op. 10.1.01 (Colture arboree) + impegni principali op. 10.1.10	**700**

Nel caso in cui le aziende siano associate ad Organizzazioni Produttori Ortofrutticoli (OP), il premio combinato viene ridotto del costo relativo al consulente.

Coltura	Impegni principali (€/ha) 10.1.01 + 10.1.10	Riduzione costo consulente (€/ha)	Totale Indennizzo (€/ha)
Colture orticole	585	75	509
Colture arboree	700	175	524

Operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" + operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle Operazioni 10.1.01, 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie;
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.01, sia per l'operazione 10.1.03.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.01 che per le operazioni 10.1.03 e 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 3 Premio combinato Operazione 10.1.01 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	**371**
Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali op. 10.1.10	**411**
[Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	**551**

Operazione 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere

L'operazione 10.1.02 è combinabile con la seguente operazione della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere" e operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.02 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per entrambe le operazioni sono previsti solamente impegni principali

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.02 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 4 Premio combinato Operazione 10.1.02 e Operazione 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.02 + impegni principali op. 10.1.10	**244**

Operazione 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie

L'operazione 10.1.03 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate";
- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa";
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti".

È combinabile inoltre con la Misura 11 "Agricoltura biologica" con le seguenti opzioni:

10.1.03 + Misura 11

10.1.03 + 10.1.10 + Misura 11

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sull'operazione 10.1.01 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie
  - impegno D: sommersione invernale della risaia;
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno G: sommersione invernale della risaia;
  - impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.01.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.01 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 5 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.01

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	**272**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	**312**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	**462**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.01 (Riso)	**452**

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" + operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle Operazioni 10.1.03, 10.1.01 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.01.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per le operazioni 10.1.01 e 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 6 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.01 + Operazione 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.10	**371**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.10	**411**
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	**551**

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sull'operazione 10.1.04 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie
  - impegno D: sommersione invernale della risaia;

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 7 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04	**279**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04	**319**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali op. 10.1.04	**469**
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop]	**459**

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" + operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.03, 10.1.04 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
    - impegno C: gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
    - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario risulti ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 8 Premio combinato Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04 + Impegni principali op. 10.1.10	**378**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04 + Impegni principali op. 10.1.10	**418**
Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.10	**558**

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie;
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l'operazione 10.1.03.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 9 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Operazione 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali op. 10.1.10	**224**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10	**264**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	**404**

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"/11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.03 e sulla Misura 11 "Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie
  - impegno D: sommersione invernale della risaia;
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l'operazione 10.1.03.

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all'operazione 11.1.01 (Conversione all'agricoltura biologica) o all'operazione 11.2.01 (Mantenimento dell'agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 10 Premio combinato Operazione 10.1.03 e Misura 11

Impegni	**Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)**	**Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali Misura 11 (riso)	**465**	**431**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali Misura 11 (riso)	**505**	**471**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale] + impegni principali Misura 11 (riso)	**655**	**621**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali Misura 11 (riso)	**645**	**611**

Operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" + operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"/11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.03, 10.1.10 della Misura 10 e sulla Misura 11 "Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l'operazione 10.1.03.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all'operazione 11.1.01 (Conversione all'agricoltura biologica) o all'operazione 11.2.01 (Mantenimento dell'agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.03, 10.1.10 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 11 Premio combinato Operazione 10.1.03 + operazione 10.1.10 + Misura 11

Impegni	**Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)**	**Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	**564**	**530**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	**604**	**570**
[Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (riso)	**744**	**710**

Operazione 10.1.04 Agricoltura conservativa

L'operazione 10.1.04 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie";
- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" e 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti";

Operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" e operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.04 e sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie
  - impegno D: sommersione invernale della risaia;

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.04, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 12 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.03

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.04 + impegni principali op. 10.1.03	**279**
Impegni principali op. 10.1.04 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	**319**
Impegni principali op. 10.1.04 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio sommersione invernale]	**469**
[Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.03	**459**

Operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" e operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.04 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
    - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare sia in caso di adesione alla semina su sodo (Intervento 1), sia in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 13 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	**342**
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	**522**
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	**156**
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	**336**
Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi) + impegni principali op. 10.1.10	**287**
[Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)+ impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.10	**467**

Operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa" + operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.04, 10.1.03 e 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
    - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
    - impegno C: gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

La combinabilità si può attivare solo in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.04, sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.04 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 14 Premio combinato Operazione 10.1.04 Minima lavorazione + Operazione 10.1.03 + 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.04 + impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10	**378**
Impegni principali op. 10.1.04 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.10	**418**
[Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop] + Impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.10	**558**

Operazione 10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti

L'operazione 10.1.08 è combinabile con la Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000", per l'operazione:

- 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti"

Operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti" e operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti" (Misura 12).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.08 della Misura 10 e 12.1.02 della Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

Per l'operazione 10.1.08 e l'operazione 12.1.02 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.08 che per l'operazione 12.1.02 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 15 Premio combinato Operazione 10.1.08 + Operazione 12.1.02

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.08 + impegni principali op. 12.1.02	**950**

Operazione 10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali

L'operazione 10.1.09 è combinabile con la Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000", per l'operazione:

- 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali"

Operazione 10.1.09 "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali" e operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali" (Misura 12).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.09 della Misura 10 e 12.1.03 della Misura 12 "Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 2000".

Per l'operazione 10.1.09 e l'operazione 12.1.03 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.09 che per l'operazione 12.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 16 Premio combinato Operazione 10.1.08 + Operazione 12.1.02

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.09 + impegni principali op. 12.1.03	**705**

Operazione 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

L'operazione 10.1.10 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"
- 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.04 "Agricoltura conservativa"
- 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali a rischio di abbandono. Intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)"
- 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" + 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"
- 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" +10.1.04 "Agricoltura conservativa"

È combinabile inoltre con la Misura 11 "Agricoltura biologica".

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" e operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.10 e sull'operazione 10.1.01 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.01.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.01 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 17 Premio combinato Operazione 10.1.10 e Operazione 10.1.01

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (riso)	**282**
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.01 (riso) + impegno accessorio cover crop]	**462**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture orticole)	**584**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture arboree)	**700**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture orticole per beneficiari aderenti a OP)	**509**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (colture arboree per beneficiari aderenti a OP)	**524**

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" e operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.01 e sull'operazione 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie;
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.03 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 18 Premio combinato Operazione 10.1.10 e Operazione 10.1.03

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali op. 10.1.03	**224**
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	**264**
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop]	**404**

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti" e operazione 10.1.02 "Avvicendamento con leguminose foraggere"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.10 e sull'operazione 10.1.02 della Misura 10.

Per entrambe le operazioni sono previsti solamente impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.02 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 19 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.02

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.02	**244**

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" e operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.10 e sull'operazione 10.1.04 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
    - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare sia in caso di adesione alla semina su sodo (Intervento 1), sia in caso di adesione alla minima lavorazione (Intervento 2).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 20 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.04

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)	**342**
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 A (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	**522**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)	**156**
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 1 B (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	**336**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)	**287**
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.04 Intervento 2 (seminativi)+ impegno accessorio cover crop]	**467**

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" e operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.10 e sull'operazione 10.1.12 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.12 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per l'operazione 10.1.12 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 21 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.12

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Cipolla rossa di Breme)	**254**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Zucca cappello del prete mantovana)	**291**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (seminativi – Mais spinato di Gandino)	**274**

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" + operazione 10.1.01 "Produzioni agricole integrate" + operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie".

Per richiedere il premio combinato sulla stessa superficie coltivata a riso occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle Operazioni 10.1.10, 10.1.01 e 10.1.03 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.01 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno H: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per l'operazione 10.1.03 della Misura 10 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie;
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.10 che per le operazioni 10.1.03 e 10.1.01 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 22 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.01

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegni principali op. 10.1.03	**371**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie]	**411**
Impegni principali op. 10.1.10 [Impegni principali op. 10.1.01 (Riso) + impegno accessorio cover crop] + impegni principali op. 10.1.03	**551**

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" + operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazione 10.1.04 "Agricoltura conservativa".

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10, 10.1.03 e 10.1.04della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie

Per l'operazione 10.1.04 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno E: realizzazione di una cover crop estiva o autunno vernina;

La combinabilità si può attivare solo in caso di minima lavorazione (Intervento 2).

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti sia per l'operazione 10.1.03, sia per l'operazione 10.1.04.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.03 che per l'operazione 10.1.04 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 23 Premio combinato Operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Operazione 10.1.04 Minima lavorazione

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali op. 10.1.03 + Impegni principali op. 10.1.04	**378**
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + Impegni principali op. 10.1.04	**418**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.03 + [Impegni principali op. 10.1.04 + impegno accessorio cover crop]	**558**

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" + operazione 10.1.03 "Conservazione della biodiversità nelle risaie" + operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"/11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie **a riso** occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10 e 10.1.03 della Misura 10 e sulla Misura 11 "Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.03 è possibile sottoscrivere:

- i soli impegni principali

oppure

- gli impegni principali ed uno degli impegni accessori:
  - impegno C: gestione delle stoppie
  - impegno E: realizzazione di una cover crop autunno vernina con leguminose.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali.

Può essere scelto **uno solo** degli impegni accessori tra quelli previsti per l'operazione 10.1.03.

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all'operazione 11.1.01 (Conversione all'agricoltura biologica) o all'operazione 11.2.01 (Mantenimento dell'agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.10, 10.1.03 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 24 Premio combinato operazione 10.1.10 + Operazione 10.1.03 + Misura 11

Impegni	**Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)**	**Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.10 + Impegni principali op. 10.1.03 + impegni principali Misura 11 (riso)	**564**	**530**
Impegni principali op. 10.1.10 + [impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio gestione stoppie] + impegni principali Misura 11 (riso)	**604**	**570**
Impegni principali op. 10.1.10 + [Impegni principali op. 10.1.03 + impegno accessorio cover crop] + impegni principali Misura 11 (riso)	**744**	**710**

Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" + operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica"/11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" (Misura 11).

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sulle operazioni 10.1.10 della Misura 10 e sulla Misura 11 "Agricoltura biologica (operazione 11.1.01/11.2.01).

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Per le operazioni 11.1.01 e 11.2.01 sono previsti solo impegni principali

Per la Misura 11 possono essere combinate parcelle ammesse all'operazione 11.1.01 (Conversione all'agricoltura biologica) o all'operazione 11.2.01 (Mantenimento dell'agricoltura biologica).

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per le operazioni 10.1.10 che per la Misura 11 e per le sole parcelle ammissibili a tutte le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 25 Premio combinato operazione 10.1.10 + Misura 11

Impegni	**Totale premio Combinato Op. 11.1.01 Conversione (€/ha)**	**Totale premio Combinato Op. 11.2.01 Mantenimento (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (seminativi)	**476**	**442**
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture orticole)	**699**	**639**
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (colture arboree)	**999**	**909**
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (prato permanente)	**221**	**209**
Impegni principali op. 10.1.10 + impegni principali Misura 11 (coltre foraggere per le aziende zootecniche)	**699**	**639**

Operazione 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)

L'operazione 10.1.12 è combinabile con le seguenti operazioni della Misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali":

- 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

Operazione 10.1.12 "Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono – intervento 1 (varietà agrarie ed ortive)" e Operazione 10.1.10 "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"

Per richiedere il premio combinato sulla superficie oggetto di impegno occorre presentare domanda di sostegno o pagamento sull'operazione 10.1.12 e sull'operazione 10.1.10 della Misura 10.

Per l'operazione 10.1.12 sono previsti solo impegni principali.

Per l'operazione 10.1.10 sono previsti solo impegni principali.

Il premio combinato viene percepito solo qualora il beneficiario sia risultato ammesso sia per l'operazione 10.1.12 che per l'operazione 10.1.10 e per le sole parcelle ammissibili ad entrambe le operazioni.

Gli importi dei premi combinati sono riportati nella tabella seguente:

Tabella n. 26 Premio combinato Operazione 10.1.12 + Operazione 10.1.10

Impegni	**Totale premio Combinato (€/ha)**
Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Cipolla rossa di Breme) + Impegni principali op. 10.1.10	**254**
Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (orticole – Zucca cappello del prete mantovana) + Impegni principali op. 10.1.10	**291**
Impegni principali op. 10.1.12 Intervento 1 (seminativi – Mais spinato di Gandino) + Impegni principali op. 10.1.10	**274**

ALLEGATO C- RIDUZIONE MASSIMA DELLA SUPERFICIE ACCERTATA

Nell'arco del periodo d'impegno di ogni operazione, il beneficiario può ridurre la **superficie sotto impegno** nella misura **massima del 15%** della superficie accertata nel primo anno di adesione.

Qualora invece, nel corso del periodo di impegno, il beneficiario aumentasse la superficie sotto impegno, la superficie minima da mantenere sotto impegno si calcola come segue:

Sup. minima sotto impegno = Sup. dell'anno di massima estensione dell'impegno - 15 % della superficie accertata nel primo anno di adesione

In caso di riduzione della superficie senza decadenza totale della domanda, per la superficie sottratta all'impegno il beneficiario deve restituire i contributi percepiti negli anni precedenti per quella superficie. L'impegno prosegue sulle restanti superfici chieste a contributo.

Di seguito si riportano alcuni esempi.

A) In assenza di ampliamenti nel corso del periodo di impegno:

ESEMPIO 1 – RIDUZIONE SUPERFICIE SENZA DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017[1]	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2021	86	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2022	86	100 - 15= 85	NO

[1] massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ESEMPIO 2 – RIDUZIONE SUPERFICIE CON DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017[1]	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2021	87	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2022	84	100 - 15= 85	**SI**

[1] massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

B) In presenza di ampliamenti nel corso del periodo di impegno:

ESEMPIO 3 – RIDUZIONE SUPERFICIE SENZA DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA IN CASO DI AMPLIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017[1]	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	140	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	135	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2021	131	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2022	130	140 - 15 = 125	NO

[1]massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ESEMPIO 4 – RIDUZIONE SUPERFICIE CON DECADENZA TOTALE DELLA DOMANDA IN CASO DI AMPLIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

DOMANDE	SUPERFICIE ACCERTATA (HA)	SUPERFICIE MINIMA SOTTO IMPEGNO (HA)	DECADENZA TOTALE
domanda sostegno 2017[1]	100	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2018	90	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2019	140	100 - 15= 85	NO
domanda pagamento 2020	135	140 - 15 = 125	NO
domanda pagamento 2021	125	140 -15 = 125	NO
domanda pagamento 2022	**120**	140 - 15 = 125	**SI**

[1] massima riduzione della superficie ammissibile = 100 ha x 15% = 15 ha

ALLEGATO D - ELENCO DELLE RAZZE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO E TERRITORI AMMESSI A PREMIO

RAZZA	Territori in cui i soggetti sono ammessi a premio
Bovini	
Varzese Ottonese	Tutti i comuni delle province di Lodi, Milano e Pavia.
Cabannina	Tutti i comuni della provincia di Pavia
Bianca di Val Padana (o Modenese)	Tutto il territorio regionale ad esclusione delle Comunità Montane
Rendena	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Grigio Alpina	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Bruna Linea Carne	Comuni compresi nelle Comunità Montane delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Ovini	
Pecora di Corteno	Comunità Montana di Valle Camonica - Comuni di: Corteno Golgi, Edolo, Malonno, Paisco Loveno.
Pecora Brianzola	Tutti i comuni delle province di Como, Lecco e Monza
Pecora Ciuta	Comunità Montana Valtellina di Tirano – Comuni di Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Vervio, Villa di Tirano. Comunità Montana Valtellina di Bormio – Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva. Comunità Montana Valtellina di Sondrio – Comuni di: Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell'acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio. Comunità Montana Valtellina di Morbegno – Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Ardenno, Bema, Buglio in Monte, Cercino, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Forcola, Gerola Alta, Mantello, Mello, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano, Traona, Val Masino. Comunità Montana Valtellina di Chiavenna – Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Menarola), Madesimo, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa di Chiavenna

Caprini	
Capra di Livo o Lariana	Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio – Comuni di: Consiglio di Rumo, Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana.
Capra Orobica o di Valgerola	Comunità Montana Valle Brembana - Comuni di: Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa di Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio dè Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla (accorpamento dei Comuni ex Brembilla e Gerosa) Valleve, Valnegra, Valtorta, Vedeseta, Zogno. Comunità Montana della Val Seriana – Comuni di: Albino, Alzano Lombardo, Ardesio, Aviatico, Casnigo, Castione della Presolana, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colzate, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Gandino, Gandellino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Nembro, Oltressenda alta, Oneta, Onore, Parre, Peia, Piario, Ponte Nossa, Pradalunga, Premolo, Ranica, Rovetta, Selvino, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Villa di Serio, Villa d'Ogna. Comunità Montana Valsassina-Valvarone – Comuni di: Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno. Comunità Montana Valle Imagna – Comuni di: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Imagna, Sant'Omobono Terme (accorpamento dei Comuni ex Sant'Omobono Terme e Valsecca), Strozza. Comune di Lecco. Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino - Comuni di: Abbadia Lariana, Ballabio, Lierna, Mandello del Lario. Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Comuni di: Albosaggia, Caiolo, Cedrasco, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine. Comunità Montana Valtellina di Morbegno - Comuni di: Albaredo per San Marco, Andalo Valtellino, Bema, Cosio Valtellino, Delebio, Forcola, Gerola Alta, Morbegno, Pedesina, Piantedo, Rasura, Rogolo, Talamona, Tartano.
Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca	Comunità Montana Valtellina di Bormio - Comuni di: Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva. Comunità Montana Valtellina di Tirano - Comuni di: Aprica, Bianzone, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo Di Valtellina, Sernio, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'agata, Vervio, Villa di Tirano. Comunità Montana Valtellina di Sondrio - Comuni di: Berbenno Di Valtellina, Caspoggio, Castello Dell'acqua, Castione Andevenno, Chiesa Valmalenco, Chiuro, Lanzada, Montagna In Valtellina, Piateda,

	Poggiridenti, Ponte In Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre Di Santa Maria, Tresivio. Comunità Montana Valtellina di Morbegno - Comuni di: Ardenno, Buglio In Monte, Cercino, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Mantello, Mello, Traona, Valmasino. Comunità Montana Valtellina di Chiavenna - Comuni di: Campodolcino, Chiavenna, Gordona, Madesimo, Menarola, Mese, Novate Mezzola, Piuro, Prata Camportaccio, Samolaco, San Giacomo Filippo, Verceia, Villa Di Chiavenna.
Capra Bionda dell'Adamello	Comunità Montana Laghi Bergamaschi - Comuni di: Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Solto Collina, Sovere. Comunità Montana Val di Scalve - Comuni di: Azzone, Colere, Schilpario, Vilminore di Scalve. Comunità Montana Alto Garda Bresciano - Comuni di: Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine sul Garda, Valvestino. Comunità Montana Valle Sabbia - Comuni di: Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Roè Valciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno. Comunità Montana Valle Trompia - Comuni di: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina. Comunità Montana Valle Camonica - Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Prestine), Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozzio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Piano Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione. Comunità Montana Sebino Bresciano - Comuni di: Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Zone. Comunità Montana Lario Orientale, Valle San Martino - Comuni di: Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Galbiate, Garlate, Malgrate, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Suello, Valgreghentino, Valmadrera. Comune di Como. Comunità Montana Triangolo Lariano - Comuni di: Albavilla, Albese con Cassano, Asso, Barni, Bellagio (comprende anche il territorio dell'ex Comune di Civenna), Blevio, Brunate, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Faggeto Lario, Lasnigo, Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Tavernerio, Torno, Valbrona, Veleso, Zelbio.
Capra Verzaschese	Comunità Montana del Lario Intelvese - Comuni di: Alta Valle Intelvi (accorpamento dei Comuni ex Ramponio Verna, Pellio Intelvi, Lanzo d'Intelvi), Argegno, Blessagno, Brienno, Carate Urio, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cerano d'Intelvi, Cernobbio, Claino con Osteno, Colonno, Dizzasco, Griante, Laglio, Laino, Moltrasio, Pigra, Ponna, Sala

	Comacina, San Fedele Intelvi, Schignano, Tremezzina (accorpamento dei Comuni ex Lenno, Ossuccio, Tremezzo, Mezzegra). Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio - Comuni di: Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola ed Uniti, Gravedona, Livo, , Menaggio, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Sorico, Stazzona, Trezzone, Val Rezzo, Valsolda, Vercana Comunità Montana Pianbello - Comuni di: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cadegliano Viconago, Cantello, Clivio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Ferrera di Varese, Induno Olona, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo, Marzio, Porto Ceresio, Saltrio, Valganna, Viggiù. Comunità Montana Valli del Verbano - Comuni di: Agra, Azzio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castelveccana, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Gavirate, Gemonio, Germignaga, Grantola, Laveno Mombello, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca (accorpamento dei Comuni ex Maccagno, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Veddasca), Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Masciago Primo, Orino, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore,.
Equini	
Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR)	Tutto il territorio regionale

ALLEGATO E - ELENCO DELLE VARIETA' VEGETALI LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONOE TERRITORI AMMESSI A PREMIO

Varietà agrarie e ortive iscritte al Registro Nazionale Varietale – varietà da conservazione

DENOMINAZIONE VARIETÀ	ZONA DI COLTIVAZIONE AMMESSA A PREMIO
Cipolla rossa di Breme	Comune di Breme (Pv)
Zucca cappello da prete mantovana	Comuni di: Viadana, Dosolo, Pomponesco, Motteggiana, Suzzara, Pegognaga, Gonzaga, S. Benedetto Po, Moglia, Quistello, S. Giacomo Delle Segnate, S. Giovanni Del Dosso, Schivenoglia, Quingentole, Pieve Di Coriano, Villa Poma, Revere, Borgocarbonara (ex Borgofranco Sul Po, Carbonara Di Po) Magnacavallo, Poggio Rusco, Sermide, Felonica, Sustinente, Serravalle Po, Ostiglia.
Mais spinato di Gandino	Comuni di: Gandino, Leffe, Casnigo, Cazzano e Peia

Varietà di vite iscritte al Registro Nazionale delle varietà di vite

VITE	Origine e diffusione	Territori in cui le varietà sono ammesse a premio
Groppello di Mocasina	Brescia	Tutti i comuni della provincia di Brescia
Invernenga	Brescia	Tutti i comuni della provincia di Brescia
Maiolina	Brescia	Tutti i comuni della provincia di Brescia
Mornasca	Oltrepò pavese	Comuni dell'Oltrepò pavese: Albaredo Arnaboldi, Arena Po, Bagnaria, Barbianello, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgo Ratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pregola, Bressana Bottarone, Broni, Calvignano, Campospinoso, Colli Verdi (ex Canevino, Ruino, Valverde) Canneto Pavese, Casanova Lonati, Casatisma, Casei Gerola, Castana, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Cecima, Cervesina, Cigognola, Codevilla, Corana, Cornale e Bastida, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco Salice Terme, Golferenzo, Lirio, Lungavilla, Menconico, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pietra de' Giorgi, Pinarolo Po, Pizzale, Ponte Nizza, Portalbera, Rea, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Robecco Pavese, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, San Cipriano Po, San Damiano al Colle, Santa Giulietta, Santa Margherita di Staffora, Santa Maria della Versa, Silvano Pietra, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, , Varzi, Verretto, Verrua Po, Voghera, Volpara, Zavattarello, Zenevredo.
Schiava Nera	Introdotta anticamente dall'area Danubiana, diffusa a Como, Lecco e Brescia	Tutti i comuni delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco.

ALLEGATO F - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1. Dichiarazione di consenso al cambio di beneficiario ai sensi dell'art. 8 del reg. (UE) n. 809/2014.

Il sottoscritto _____*(nome e cognome del beneficiario)* nato a _____ provincia di _____ in data (gg/mm/aa) _____, residente in _____*(indirizzo completo del beneficiario)*, titolare/legale rappresentante della Ditta _____*(denominazione Ditta)*, CUAA _____, con sede in _____ *(indicare sede legale della ditta)*, con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ *(indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente)*

in qualità di cessionario (subentrante):

Il sottoscritto _____*(nome e cognome del beneficiario)* nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____*(indirizzo completo del beneficiario)*, titolare/legale rappresentante della Ditta _____*(denominazione Ditta)*, CUAA _____, con sede in _____ *(indicare sede legale della ditta)*, con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ *(indicare ID procedimento ultima domanda valida)*

in qualità di cedente

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE/PARZIALE relativamente alla seguente domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	OPERAZIONE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste da questo bando e dal decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021 relativamente al Cambio Beneficiario, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Dichiarazione in caso di richiesta di autorizzazione "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" presentata a Sis.Co. dopo il 10 novembre 2022 ed entro il 31 dicembre 2022.

Il subentrante dichiara:

- di assumere gli impegni dell'operazione connessa alle superfici trasferite a far data dalla presentazione della richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario fino al 31/12/2022;
- di essere consapevole che il pagamento del premio connesso alle superfici trasferite relativo all'anno 2022 verrà erogato interamente al cedente;
- di essere consapevole che la richiesta di autorizzazione presentata a Sis.Co. entro il 31 dicembre deve essere riferita all'anno campagna **2023**;
- di impegnarsi a presentare a Sis.Co. la domanda di sostegno (iniziale)/pagamento "Misura 10 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014" a valere sull'annualità **2023**.

Data _____ Firma del subentrante (cessionario) _____

Infine, chiedono di essere informati circa l'esito della presente richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec)_____

Il cessionario (Subentrante) _____ Il Cedente _____

Luogo e Data

_____

Il modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", mediante caricamento a Sis.Co, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all'altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della richiesta di autorizzazione.

FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO E RICONOSCIMENTO CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 10 – SOTTOMISURA 10.1. Richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg delegato (UE) 640/2014– riconoscimento di cause di forza maggiore, circostanze eccezionali.

Il sottoscritto _____(nome e cognome del beneficiario) titolare/legale rappresentante della Ditta _____(denominazione Ditta), CUAA _____,

dichiara che la presente richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue[1] :

- ☐ decesso del beneficiario;
- ☐ incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- ☐ espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- ☐ calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- ☐ distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- ☐ epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

_____

_____

_____

Infine, chiede di essere informato circa l'esito della presente richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) _____

Luogo e data _____ Il richiedente/beneficiario _____

Allega: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

[1] Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

ALLEGATO G – MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli)

Alla Regione Lombardia
……
……

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN 'DE MINIMIS' **(ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, N.445)**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome			nato/a il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza		CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento	Pubblicato in BUR

Per la concessione di aiuti '*de minimis*' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013), nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 '*de minimis*' generale
- Regolamento n. 1408/2013 '*de minimis*' nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 '*de minimis*' nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 '*de minimis*' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*;

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

☐ che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente[1], altre imprese.

☐ che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato E DICHIARAZIONE IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

☐ che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato E DICHIARAZIONE IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA:

1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

Sezione B - Rispetto del massimale

che l'esercizio finanziario *(anno fiscale)* dell'impresa rappresentata inizia il __/__/__ e termina il __/__/__ ;

☐ **2.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto *'de minimis'*, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[2];

☐ **2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti *'de minimis'*, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni[3].

[2] In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione

[3] In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il "de minimis" usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione

(Aggiungere righe se necessario)

n	mpresa cui è stato concesso il '*de minimis*'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE '*de minimis*'[4]	Importo dell'aiuto '*de minimis*'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo[5]	
1								
2								
3								
TOTALE								

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

☐ che l'impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;

☐ che l'impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;

☐ che l'impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Luogo, _____

data, _____

Firma del dichiarante

_____

[4] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

[5] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione.

Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" (regimi di aiuto di stato) o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue:

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____ , ___	___ /___ / _____
_____	_____	€ _____ , ___	___ /___ / _____
_____	_____	€ _____ , ___	___ /___ / _____

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____ ___ /___ / _____
(Luogo) *(Data)*

_____
(Firma)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DE MINIMIS

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime '*de minimis*' è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti '*de minimis*' ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Esempio calcolo importo "*de minimis*" nel triennio

	Anno concessione 2014 (Esercizio finanziario n - 3)	Anno concessione 2015 (Esercizio finanziario n - 2)	Anno concessione 2016 (Esercizio finanziario n - 1)	Contributo richiesto nel 2017 (Esercizio finanziario n)	Calcolo importi richiesti e concessi in regime *de minimis*, nel triennio	Anno concessione 2017 (Esercizio finanziario n) Contributo ammissibile in regime *de minimis*
Contributo concesso in regime de minimis (€)	50.000	0	0	200.000	200.000	200.000
	50.000	50.000	0	150.000	200.000	150.000
	0	50.000	50.000	100.000	200.000	100.000
	0	50.000	150.000	200.000	400.000	0
	0	50.000	0	160.000	210.000	150.000 ricalcolato*

*Si evidenzia che se con la nuova concessione fosse superato il massimale previsto, **l'impresa perderebbe il diritto all'importo in eccedenza.**

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *'de minimis'* si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2 par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato E DICHIARAZIONE IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale

- Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in *'de minimis'* ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *'de minimis'*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti *'de minimis'* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

- Periodo di riferimento

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

- Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti *'de minimis'* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *'de minimis'* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in *'de minimis'* nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in *'de minimis'* nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo *'de minimis'* di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo *'de minimis'* nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti *'de minimis'* pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti '*de minimis*' ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del '*de minimis*' in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto '*de minimis*' era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto '*de minimis*' imputato al ramo ceduto.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti *'de minimis'*.

Da Regolamento 1407/2013/UE (art. 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti '*de minimis*' godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000€, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 €.

ALLEGATO H - MODELLO DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli)

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nato/a il	nel Comune di		Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente _____

(denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

in relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Bando/Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BURL

Per la concessione di aiuti '*de minimis*' di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.352 del 24 dicembre 2013),

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 '*de minimis*' generale
- Regolamento n. 1408/2013 '*de minimis*' nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 '*de minimis*' nel settore pesca

- Regolamento n. 360/2012 '*de minimis*' SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*;

DICHIARA[1]

☐ **1.1** - che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto *'de minimis'.*

☐ **2.2** - che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti *'de minimis'.*

(Aggiungere righe se necessario)

n.	Impresa cui è stato concesso il '*de minimis*'	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE '*de minimis*'[2]	Importo dell'aiuto '*de minimis*'		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
						Concesso	Effettivo[3]	
1								
2								
TOTALE								

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *(Codice in materia di protezione di dati personali)* e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

[1] Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

[2] Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto 'de minimis': Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

[3] Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato D)

Luogo, _____ Firma del dichiarante

data, _____ _____

ALLEGATO I - SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 10 SOTTOMISURA 10.1 PAGAMENTI PER IMPEGNI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

TITOLO	**Misura 10 sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro climatico ambientali". Disposizioni attuative per l'anno 2022.**
DI COSA SI TRATTA	Il bando propone agli agricoltori lombardi incentivi per l'introduzione ed il mantenimento a pratiche agricole a baso impatto ambientale, attraverso modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse; due operazioni sono finalizzate alla conservazione della biodiversità animale e vegetale. Il bando regola l'applicazione della Misura 10 sottomisura 10.1 relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2022.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli (imprese agricole individuali, Società agricole, Società cooperative agricole). Per le operazioni 10.1.06, 10.1.07, 10.1.08 e 10.1.09 possono accedere al bando anche enti gestori del territorio (ad es. Enti Gestori di aree protette e di Aree Natura 2000).
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura per le domande di sostegno (iniziali) e di pagamento (conferme) presentate nell'anno 2022 è pari a € 44.500.000.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un aiuto a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'adozione delle pratiche agricole connesse alle diverse operazioni.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Per i beneficiari che sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diversi dagli imprenditori agricoli, il contributo è erogato ai sensi del regime De Minimis non agricolo (Reg. (UE) n. 1407/2013).
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande sono istruite da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio. L'istruttoria è tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti da ogni operazione. Le domande per cui la verifica dei requisiti da esito positivo vengono ammesse con decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. Per le operazioni 10.1.01 e 10.1.03 sono previsti punteggi di selezione. Per le altre operazioni sono previsti solo criteri di accesso preferenziale rivolti all'applicazione delle operazioni in aree più sensibili dal punto di vista ambientale, ad esempio superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree Protette e Zone Vulnerabili ai nitrati.
DATA DI APERTURA	8 aprile 2022
DATA DI CHIUSURA	16 maggio 2022
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è

	disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per la Misura 10, sottomisura 10.1
CONTATTI	Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi): Responsabile di Operazione: Roberto Carovigno Tel. 02.67.65.25.53 Referenti: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): Numero Verde 800 131 151 Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Giulio Del Monte Tel. 02.6765.0215 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642 Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

ALLEGATO L - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REG UE 1305/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Sis.Co). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.